670

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	Pag.	3
Commissioni riunite (I e IV)	»	4
Commissioni riunite (I e XI)	»	5
Commissioni riunite (II e III)	»	6
Commissioni riunite (II e XII)	»	10
Commissioni riunite (III e IV)	»	12
Commissioni riunite (VII e XII)	»	13
Commissioni riunite (VIII e X)	»	14
Commissioni riunite (XI e XII)	»	17
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
INTERNI (I)	»	22
Giustizia (II)	»	42
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	43
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	50
TRASPORTI POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	64

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

Attività produttive, commercio e turismo (X)	Pag.	100	
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	101	
Affari sociali (XII)	»	106	
Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	107	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	123	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI-			
SMO FISCALE	»	128	
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub-			
BLICA	»	129	
Commissione parlamentare di controllo sulle attività			
DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA		120	
E ASSISTENZA SOCIALE	»	130	
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività il-			
LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI		122	
AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	132	
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI		134	
MILITARE EMANUELE SCIERI	»	134	
INDICE GENERALE	Pag.	135	

GIUNTA DELLE ELEZIONI

SOMMARIO

GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante	3
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE	
DECADENZE	3

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 7 luglio 2016. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 9.

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante.

Giuseppe D'AMBROSIO, presidente, comunica che è pervenuta alla Presidenza della Camera la lettera con la quale il collega Settimo Nizzi rassegna le proprie dimissioni dal mandato parlamentare, manifestando la volontà di assumere l'incarico di sindaco di Olbia.

In vista della presa d'atto da parte dell'Assemblea sulle dimissioni dal mandato parlamentare del deputato Settimo Nizzi – in situazione di incompatibilità ai sensi del comma 3, dell'articolo 13, del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 – e della conseguente proclamazione del subentrante, propongo che la Giunta accerti fin d'ora, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo

unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, che il candidato che, nella lista n. 20 – Il Popolo della Libertà nella XXVI circoscrizione Sardegna, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Bruno Murgia.

La Giunta concorda.

Giuseppe D'AMBROSIO, presidente, comunica che di tale accertamento darà comunicazione alla Presidenza della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

La seduta termina alle 9.05.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATI-BILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 9.05 alle 9.10, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
AVVERTENZA	4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 7 luglio 2016.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.30 alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 306.

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito delle proposte di legge recanti norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio (C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3818 Roccella e C. 3829 Invernizzi).

Audizione di rappresentanti di CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro), CISL (Confederazione italiana sindacati lavoratori), UIL (Unione italiana del lavoro), UGL

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 7 luglio 2016.

Nell'ambito delle proposte di legge recanti norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socioassistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio. (C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3818 Roccella e C. 3829 Invernizzi).

Audizione di rappresentanti di CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro), CISL (Confederazione italiana sindacati lavoratori), UIL (Unione dalle 17 alle 17.35.

italiana del lavoro), UGL (Unione generale del lavoro), ANP (Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola).

5

5

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 16.40.

Audizione di rappresentanti di FISM (Federazione italiana scuole materne).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.40 alle 17.

Audizione di esperti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17 alle 17.35.

6

7

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 luglio 2016. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 12.25.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive.

C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2016.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice per la II Commissione, avverte che sono pervenuti che sono prevenuti i pareri favorevoli, con osservazioni, del Comitato per la legislazione, della I e della XIV Commissione. Rileva che di tali osservazioni potrà eventualmente tenersi conto nel corso dell'esame in Assemblea. Avverte altresì che la V Commissione si è riservata di esprimere il parere sul provvedimento in discussione direttamente all'Assemblea.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori Donatella Ferranti per la II Commissione e Michele Nicoletti per la III Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice per la II Commissione, anche a nome del Presidente della III Commissione, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

C. 3303-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco MONACO (PD), relatore per la III Commissione, poiché gli emendamenti approvati dall'altro Ramo del Parlamento non rivestono profili di competenza della Commissione Affari esteri, avverte che si limiterà soltanto ricordare sommariamente il quadro giuridico-internazionale delineato dalle convenzioni internazionali, oggetto del disegno di legge di ratifica.

La Convenzione di Varsavia del Consiglio d'Europa del 2005 intenda favorire gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione del terrorismo, in particolare qualificando come reati quegli atti che possono portare al compimento di reati di terrorismo (come la pubblica istigazione, il reclutamento e l'addestramento), nonché rafforzando la cooperazione in materia di prevenzione sia a livello di ordinamenti interni (attraverso le politiche nazionali di prevenzione), sia a livello di normativa internazionale.

La seconda Convenzione oggetto di ratifica, relativa alla soppressione degli atti di terrorismo nucleare, adottata a New York il 13 aprile 2005 con una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ad oggi firmata da 115 Paesi e ratificata da 100, individua le fattispecie considerate reato nella detenzione di materie radioattive, nella fabbricazione di ordigni o nel danneggiamento di impianto, precisando altresì che anche la sola minaccia di commettere un reato così definito è considerata un reato, come pure la complicità. Il testo prescrive anche l'obbligo per gli Stati di adeguare i propri ordinamenti interni per la perseguibilità dei reati indicati, stabilendo che non possano in alcun caso essere addotte giustificazioni di natura politica, razziale, etnica o religiosa.

Il terzo strumento di diritto internazionale oggetto di ratifica, il Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003 e non ancora entrato in vigore, è finalizzato a rafforzare la lotta contro il terrorismo nel rispetto dei diritti umani.

Il testo modifica l'articolato della Convenzione ampliando l'elenco dei reati a tutti quelli annoverati dai vari trattati e protocolli delle Nazioni Unite in materia di contrasto al terrorismo ed introduce una procedura semplificata di emendamento alla Convenzione medesima, che consentirà di ampliare ulteriormente la platea di tali reati, aprendo peraltro alla possibilità che allo strumento convenzionale possano aderire anche gli Stati osservatori del Consiglio d'Europa (che sono Canada, Giappone, Israele, Messico, Santa Sede e Stati Uniti).

Il Protocollo include inoltre una clausola che autorizza il rifiuto di estradare verso un Paese dove esista il rischio di applicazione della pena di morte, oppure il rischio di subire torture o reclusione a vita senza possibilità di libertà provvisoria. Viene inoltre istituito un meccanismo di controllo (la Conferenza degli Stati contraenti contro il terrorismo, denominata « COSTER ») per verificare l'applicazione della Convenzione, che completa le competenze più generali del Comitato europeo sui problemi della criminalità.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la confisca dei proventi di reato e il finanziamento del terrorismo, firmata a Varsavia il 16 maggio 2005, aggiorna ed amplia le previsioni della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato risalente al novembre 1990, includendo il riferimento non solo alle forme di finanziamento attraverso il riciclaggio di denaro, ma anche a quelle realizzate attraverso attività lecite.

Il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga lo scorso ottobre 2015, qualifica come reati penali una serie di atti, tra cui la partecipazione intenzionale a un gruppo terroristico, la ricezione di un addestramento per il terrorismo, i viaggi all'estero per scopi terroristici e il finanziamento o l'organizzazione di tali viaggi. Il Protocollo fornisce inoltre una rete di punti di contatto a livello nazionale, disponibili in modo ininterrotto, per un rapido.

Conclude ribadendo quanto è stato detto nel corso dell'esame in prima lettura di questo delicato provvedimento: esso segna un importante passo in avanti sul piano dell'adeguamento legislativo nella direzione di una pronta risposta alla minaccia terroristica, ora acutissima per il nostro Paese e per tutta l'Europa, poiché perfeziona il quadro giuridico-internazionale per un'efficace lotta alle centrali terroristiche che operano ormai a livello globale.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), relatore per la II Commissione, considerato che l'esame in seconda lettura è limitato alle sole parti modificate dal Senato, fa presente preliminarmente che, nel corso della presente relazione, si soffermerà esclusivamente sulla modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento, concernente l'articolo 4, comma 1, lettera c), capoverso articolo 280-ter, del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

Rileva, in particolare, che il nuovo articolo 280-ter del codice penale (atti di terrorismo nucleare), nel testo licenziato dal Senato, punisce con la reclusione non inferiore ad anni quindici, chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. Rammenta, in proposito, che il testo licenziato dalla Camera nel corso della prima lettura del provvedimento prevedeva, invece, la reclusione da sei a dodici anni.

Evidenzia, inoltre, che il medesimo articolo 280-ter, nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento dispone, al secondo comma, che sia punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le medesime finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Al riguardo, segnala che, il testo approvato dalla Camera prevedeva, invece, la reclusione non inferiore ad anni quindici.

Osserva come, in sostanza, il Senato abbia aggravato la pena prevista per due reati di terrorismo nucleare di stampo internazionale, la cui gravità è a tutti evidente.

Ciò premesso, ritiene che la Camera possa approvare senza modifiche il testo approvato dal Senato affinché possa divenire legge appena possibile e, quindi, fornire ulteriori strumenti per combattere il terrorismo internazionale sotto diversi profili, tra i quali anche quelli finanziari. Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e, anche a nome del presidente della III Commissione, fissa il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in

titolo per lunedì 11 luglio prossimo, alle ore 15. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati » (C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco e C. 3447 Bruno Bossio).

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, del Consiglio nazionale dell'ordine gli psicologi, di Massimo Canu, professore di psicologia generale presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza», e di Roberto Mineo, presidente del Centro italiano di solidarietà Don Mario Picchi (CEIS) (Svolgimento e conclusione)

10

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 7 luglio 2016. — Presidenza del presidente della XII Commissione Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati » (C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco e C. 3447 Bruno Bossio).

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, del Consiglio nazionale dell'ordine gli psicologi, di Massimo Canu, professore di psicologia generale presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza», e di Roberto

Mineo, presidente del Centro italiano di solidarietà Don Mario Picchi (CEIS).

(Svolgimento e conclusione).

Mario MARAZZITI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Loredano GIORNI, dirigente responsabile di settore politiche del farmaco, innovazione e appropriatezza della regione Toscana, Antonio DI GIOIA e Sara PIAZZA, componenti del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, Massimo CANU, professore di psicologia generale presso l'Università degli studi di Roma « La Sapienza », Patrizia SARACENO, vicepresidente del Centro italiano di solidarietà Don Mario Picchi (CEIS), svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Matteo MANTERO (M5S), Daniele FARINA, relatore per la II Commissione, Maria AMATO (PD), Vittorio FERRARESI (M5S), Giuditta PINI (PD) e Mario MARAZZITI, presidente.

Loredano GIORNI, dirigente responsabile di settore politiche del farmaco, innovazione e appropriatezza della regione Toscana, Antonio DI GIOIA, componente del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, Massimo CANU, professore di psicologia generale presso l'Università degli duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

studi di Roma «La Sapienza», e Patrizia SARACENO, vicepresidente del Centro italiano di solidarietà Don Mario Picchi (CEIS), intervengono in replica.

Mario MARAZZITI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

SOMMARIO

	COMIT	ATO	DEI	NOVI	₹:
--	-------	-----	-----	------	----

10

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 7 luglio 2016.

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.
C. 45-933-952-1959-C, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 8.55 alle 9.05 e dalle 10.15 alle 10.25.

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del responsabile NADO Italia, Generale C.A. Leonardo Gallitelli, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00586 Coccia, sull'istituzione di un'Agenzia nazionale antidoping

13

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 7 luglio 2016.

Audizione del responsabile NADO Italia, Generale C.A. Leonardo Gallitelli, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00586 Coccia, sull'istituzione di un'Agenzia nazionale antidoping.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.45 alle 9.25.

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 98/2016 recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA. C. 3886 Governo (Seguito dell'esame e conclusione)

14

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 luglio 2016. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.25.

Decreto-legge 98/2016 recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA.

C. 3886 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 luglio 2016.

Ermete REALACCI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri ancora mancanti da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva, che sono in distribuzione. Comunica che la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole con osservazioni e che la Commissione per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con osservazione.

Alessandro BRATTI (PD), relatore per la VIII Commissione, precisa che le osservazioni pervenute sono già state oggetto di valutazione nel corso dell'iter del provvedimento.

Ermete REALACCI, presidente, ritiene che le osservazioni poste, con particolare riferimento all'esigenza di specificare a quali categorie di imprese si applichi l'obbligo di predisporre la relazione semestrale di cui al comma 2 dell'articolo 1, appaiono di fatto superflue, atteso che il caso dell'ILVA appare difficilmente replicabile in altri contesti. Non ritiene quindi vi siano le condizioni per tradurre le suddette osservazioni in proposte emendative.

Davide CRIPPA (M5S) stigmatizza l'assenza del rappresentante del Governo nella fase di recepimento dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, nella quale le Commissioni riunite potrebbero essere chiamate ad esaminare ulteriori emendamenti per il recepimento delle osservazioni o delle condizioni delle Commissioni consultive.

Ermete REALACCI, *presidente*, osserva che la presenza del rappresentante del

Governo, sempre auspicabile, sarebbe necessaria solo qualora i relatori presentassero delle proposte emendative.

Davide CRIPPA (M5S), ribadito che la presenza dell'Esecutivo dovrebbe essere assicurata in particolare durante l'esame di provvedimenti di iniziativa governativa, ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni di merito sul contenuto di alcuni pareri pervenuti alle Commissioni.

In particolare, sottolinea come l'osservazione di cui alla lettera b) del parere approvato dalla I Commissione rinvia espressamente ad una delle questioni dirimenti segnalate nell'ambito delle questioni pregiudiziali di costituzionalità sollevate dai rappresentanti delle opposizioni - e respinte dall'Assemblea - cioè l'ulteriore deroga in materia di immunità penale ed amministrativa. Rileva quindi la contraddittorietà della posizione espressa dal deputato Mazziotti Di Celso, appartenente alla maggioranza che ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità, il quale, nella sua veste di presidente della Commissione Affari costituzionali, ha sottoscritto un parere in cui si invitano le Commissioni di merito a valutare la previsione relativa all'esclusione, limitatamente al caso di specie, dalla responsabilità penale e amministrativa dell'affittuario o dell'acquirente per le condotte attuative del Piano ambientale, alla luce del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. Preannuncia al riguardo che il proprio gruppo presenterà alcune proposte emendative su tali profili di costituzionalità del decreto-legge.

Con riferimento al parere espresso dalla V Commissione (Bilancio), esprime forti perplessità su quanto affermato nella parte premissiva e cioè che la Cassa per i servizi energetici ed ambientali non rientri nel bilancio consolidato di cassa dello Stato e che l'utilizzo delle somme giacenti sui conti fruttiferi della Cassa, a copertura di parte degli oneri recati dal provvedimento in esame, non possa rappresentare un rischio di innalzamento delle tariffe a danno dei consumatori, come si evince invece da quanto rappresentato in audi-

zione dal presidente della Cassa medesima, qualora tale prelievo straordinario avesse una durata indeterminata nel tempo.

Dichiara quindi il voto contrario del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori.

Stefano ALLASIA (LNA), nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi circa l'opportunità della presenza del Governo e nel giudicare irricevibile il contenuto del provvedimento in esame, dichiara il voto di astensione del proprio gruppo.

Lara RICCIATTI (SI-SEL) dichiara il voto contrario del proprio gruppo e stigmatizza l'assenza del Governo che nelle precedenti sedute si è impegnato proprio con le opposizioni ad un confronto costante e collaborativo.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea l'importanza delle modifiche apportate durante l'esame in sede referente di un provvedimento di estrema rilevanza che consentirà, tra l'altro, una scelta oculata delle cordate interessate all'acquisizione della società ILVA Spa. In particolare, segnala le modifiche introdotte dalle Commissioni volte a potenziare gli organici di Arpa Puglia al fine di consentire un esercizio più efficiente delle funzioni di controllo, a inserire il Sistema delle agenzie ambientali nella procedura di consultazione relativa alle modifiche del Piano di risanamento ambientale, a limitare temporalmente il cosiddetto scudo giudiziario previsto attualmente per i commissari straordinari e per gli eventuali acquirenti o affittuari dei complessi aziendali, a privilegiare il pagamento dei crediti alle imprese fornitrici. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio gruppo sul conferimento del mandato al relatori.

Ermete REALACCI, *presidente*, esprime apprezzamento per il proficuo lavoro svolto dalle Commissioni.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, Alessandro Bratti e Cristina Bargero, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento d'urgenza in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ermete REALACCI, presidente della VIII Commissione, avverte che le Presidenze si riservano di designare i compo-

nenti del Comitato dei diciotto sulla base delle indicazioni dei gruppi. Avverte altresì che il gruppo SI-SEL ha designato quale relatrice di minoranza la deputata Lara Ricciatti e che il gruppo MoVimento 5 Stelle ha designato quale relatore di minoranza il deputato Davide Crippa.

La seduta termina alle 14.45.

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al	
sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594	
Governo (Seguito dell'esame e conclusione)	17
ALLEGATO 1 (Emendamento approvato)	20
ALLEGATO 2 (Correzioni di forma approvate)	21

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 luglio 2016. — Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.10.

Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).

C. 3594 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 5 luglio 2016 le Commissioni hanno concluso le votazioni delle proposte emendative presentate al

disegno di legge e che il nuovo testo del predetto disegno di legge, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni, è stato inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione del relativo parere. Avverte, in particolare, che la I Commissione ha espressa un parere favorevole con osservazioni, la III Commissione ha espresso nulla osta, la VII Commissione ha espresso un parere favorevole con un'osservazione e la Commissione per le questioni regionali ha espresso un parere favorevole con osservazione.

Ricorda, inoltre, che si erano già espressi sul testo originario del disegno di legge il Comitato per la legislazione, che aveva formulato tre condizioni e un'osservazione, e la XIV Commissione, che aveva espresso parere favorevole.

Fa presente, infine, che la V Commissione ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta odierna ed esprimerà il parere all'Assemblea in un momento successivo.

Dà, quindi, la parola alle relatrici le quali hanno presentato un emendamento al fine di recepire un'osservazione contenuta nel parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), relatrice per la XII Commissione, illustra l'emendamento 1.300 (vedi allegato 1), precisando che la nuova formulazione non elimina l'intesa con la Conferenza unificata per l'adozione dei decreti legislativi ma richiama l'alinea del comma 1 dell'articolo 1, in cui è prevista parte della procedura per l'adozione dei predetti decreti che comprende sia l'intesa con la Conferenza che il concerto con i ministri competenti.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.300 delle relatrici.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire pone in votazione l'emendamento 1.300 delle relatrici.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.300 delle relatrici (*vedi allegato 1*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che le relatrici hanno proposto alle Commissioni riunite le seguenti correzioni di forma riferite al testo risultante dall'esame delle proposte emendative, al fine di migliorarne la stesura:

al comma 2, lettera a-bis), sostituire le parole: la misura di cui al comma 1, lettera a), si componga di un sostegno economico e di una componente con le seguenti: la misura di cui al comma 1, lettera a), sia articolata in un beneficio economico e in una componente;

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: definizione dei beneficiari e del beneficio connessi alla misura di cui alla lettera a) con le seguenti: definizione dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera a), e del beneficio di cui alla lettera a-bis) del presente comma.

All'articolo 1, comma 2, lettera d), sostituire le parole: progetti personalizzati

di attivazione e di inclusione di cui alla lettera *a) con le seguenti:* progetti personalizzati di cui alla lettera *a)* del presente comma;

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

alla lettera e), sostituire le parole: i progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale di cui alla lettera a) con le seguenti: i progetti personalizzati di cui alla lettera a) del presente comma;

alla lettera g), sostituire le parole: dal progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale con le seguenti: dal progetto personalizzato di cui alla lettera a) del presente comma;

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: una progettazione personalizzata da parte dei servizi competenti dei comuni e degli ambiti territoriali assicurando la piena partecipazione dei beneficiari con le seguenti: la piena partecipazione dei beneficiari alla predisposizione dei progetti medesimi;

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: altre misure di contrasto della povertà con le seguenti: altre prestazioni finalizzate al contrasto della povertà;

Al comma 4, lettera b-bis), sostituire le parole: che agevolino le attività connesse all'attuazione con le seguenti: che agevolino l'attuazione e le parole: dia impulso a iniziative con le seguenti: promuova iniziative:

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: che implementino forme di gestione associata dei servizi sociali che consentano una gestione più efficace ed efficiente dei servizi con le seguenti: che adottino forme di gestione associata dei servizi sociali che ne rafforzino l'efficacia e l'efficienza:

Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: trattamenti indebitamente percepiti con le seguenti: prestazioni indebitamente percepite.

Tale proposta di correzioni di forma sarà posta in votazione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento.

Roberto SIMONETTI (LNA) ritiene che alcune delle correzioni formali proposte dalle relatrici possano configurare nuove proposte emendative, avendo una vera e propria portata dispositiva. Fa riferimento, in particolare, alla correzione proposta al comma 2, lettera e), relativa alla partecipazione dei beneficiari ai progetti personalizzati, e, soprattutto, alla correzione proposta al comma 4, lettera d), che appare limitare l'applicazione del meccanismo di premialità agli enti territoriali che, essendone privi, adottino forme di gestione associata, penalizzando, a suo avviso, gli enti territoriali che già abbiano proceduto in tal senso.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), relatrice per la XII Commissione, precisa che con la prima correzione richiamata dal collega Simonetti si intende solo eliminare una ripetizione, già segnalata nel corso dell'esame delle proposte emendative dalla collega Miotto. In relazione al secondo rilevo assicura che la finalità della proposta di correzione è quella di riconoscere la premialità anche a chi ha già adottato forme di gestione associata.

Roberto SIMONETTI (LNA), sulla base dei chiarimenti forniti dalla relatrice, propone di modificare la proposta di correzione formale, introducendo il riferimento agli enti che abbiano adottato o adottino forme di gestione associata. Ileana Cathia PIAZZONI (PD), relatrice per la XII Commissione, ritenendo condivisibili le considerazioni del deputato Simonetti, riformula la proposta di correzioni di forma nel senso indicato.

Cesare DAMIANO, presidente, pone in votazione, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, la proposta di correzioni di forma, come da ultimo riformulata (vedi allegato 2).

Le Commissioni approvano la proposta di correzioni di forma (vedi allegato 2).

Cesare DAMIANO, *presidente*, pone in votazione il conferimento del mandato alle relatrici a riferire in senso favorevole all'Assemblea, avvertendo che è stata preannunciata la presentazione di relazioni di minoranza da parte dei gruppi MoVimento 5 Stelle, Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà e Lega Nord e Autonomie.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato alle relatrici a riferire in senso favorevole all'Assemblea. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che i presidenti si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Al comma 7, sostituire le parole: previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1991, n. 281, con la procedura di cui al comma 5 con le seguenti: con la procedura di cui ai commi 1, alinea, e 5.

1. 300. Le Relatrici.

ALLEGATO 2

Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

ART. 1.

Al comma 2, lettera a-bis), sostituire le parole: la misura di cui al comma 1, lettera a), si componga di un sostegno economico e di una componente con le seguenti: la misura di cui al comma 1, lettera a), sia articolata in un beneficio economico e in una componente;

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: definizione dei beneficiari e del beneficio connessi alla misura di cui alla lettera a) con le seguenti: definizione dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera a), e del beneficio di cui alla lettera a-bis) del presente comma.

All'articolo 1, comma 2, lettera d), sostituire le parole: progetti personalizzati di attivazione e di inclusione di cui alla lettera a) con le seguenti: progetti personalizzati di cui alla lettera a) del presente comma.

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

alla lettera e), sostituire le parole: i progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale di cui alla lettera a) con le seguenti: i progetti personalizzati di cui alla lettera a) del presente comma;

alla lettera g), sostituire le parole: dal progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale con le seguenti: dal progetto personalizzato di cui alla lettera a) del presente comma.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: una progettazione personalizzata da parte dei servizi competenti dei comuni e degli ambiti territoriali assicurando la piena partecipazione dei beneficiari con le seguenti: la piena partecipazione dei beneficiari alla predisposizione dei progetti medesimi.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: altre misure di contrasto della povertà con le seguenti: altre prestazioni finalizzate al contrasto della povertà.

Al comma 4, lettera b-bis), sostituire le parole: che agevolino le attività connesse all'attuazione con le seguenti: che agevolino l'attuazione e le parole: dia impulso a iniziative con le seguenti: promuova iniziative.

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: che implementino forme di gestione associata dei servizi sociali che consentano una gestione più efficace ed efficiente dei servizi con le seguenti: che abbiano adottato o adottino forme di gestione associata dei servizi sociali che ne rafforzino l'efficacia e l'efficienza.

Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: trattamenti indebitamente percepiti con le seguenti: prestazioni indebitamente percepite.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Emendamenti C. 45-933-952-1959-C, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	2
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. Nuovo testo C. 3886 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	3
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	2
Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). Nuovo testo C. 3594 Governo (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	6
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	5
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	0
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi. Atto n. 309 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	0
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	7
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino (Seguito dell'esame e rinvio)	1
ALLEGATO 4 (Proposta di testo unificato del Relatore)	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	1

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 7 luglio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 9.

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

Emendamenti C. 45-933-952-1959-C, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, rileva che gli emendamenti

2.100 e 2.101 delle Commissioni non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 7 luglio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

Nuovo testo C. 3886 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, osserva che il decreto-legge n. 98 del 2016, che consta di tre articoli, interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei più recenti decreti legge riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) del complesso aziendale. Nel corso dell'esame in sede referente, sono state approvate modifiche, di cui si dà conto nell'analisi del contenuto.

Il comma 1, lettera *a)* dell'articolo 1 introduce modifiche all'articolo 1 del

decreto-legge n. 191 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2016. In particolare, interviene sul comma 3 di tale articolo, che dispone l'erogazione all'amministrazione straordinaria Gruppo ILVA della somma di 300 milioni di euro per far fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del gruppo, prevedendo che l'obbligo di restituzione degli importi erogati dallo Stato ai sensi della predetta disposizione sia posto a carico dell'amministrazione straordinaria Gruppo ILVA (cui tali somme sono state effettivamente versate), anziché in capo al soggetto aggiudicatario della procedura di cessione cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge, come previsto dal testo originario della norma. La lettera b) del comma 1 modifica, integrandola in maniera rilevante, la disciplina procedurale, che era stata prevista dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 nel caso in cui la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, richiedesse modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (d'ora in poi PTAS, approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014) o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto. Il nuovo testo del comma 8 prevede che, qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 prevedano modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi siano valutati dal comitato di esperti istituito dal nuovo comma 8.2. Il comma 8.2 prevede la nomina, da parte del Ministro dell'ambiente, entro 5 giorni dall'istanza dei commissari straordinari di cui al comma 8, primo periodo, di un Comitato di esperti. Il comma 8.2-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un coordinamento tra la Regione Puglia, i ministeri competenti e i comuni interessati con lo scopo di facilitare lo scambio di informazioni tra dette amministrazioni in relazione all'attuazione del cosiddetto Piano ambientale approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, ivi comprese le eventuali modifiche o integrazioni. Il coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno su richiesta motivata di uno dei componenti. Sulla base dell'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 8.2-ter), introdotto nel corso dell'esame in sede referente, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) della Puglia è autorizzata ad assumere personale a tempo indeterminato, per assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo, monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano ambientale, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, ed in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni alle assunzioni. Il richiamato personale è assunto a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della Regione Puglia, per un contingente strettamente necessario ad assicurare tali attività, da inquadrare nel rispetto della vigente normativa regionale, nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per il 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017, a valere sulle risorse stanziate all'uopo nel bilancio della Regione Puglia. In ogni caso, le assunzioni possono essere effettuate previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province, di cui all'articolo 1, comma 423 e seguenti, della legge n. 190 del 2014.

Il nuovo comma 8.3 dell'articolo 1 del decreto legge n. 191 del 2015, inserito dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto in esame, è finalizzato a limitare l'applicazione della disciplina riguardante gli oneri reali e i privilegi speciali immobiliari, prevista per i proprietari non responsabili dell'inquinamento dei siti contaminati oggetto di bonifica dall'articolo 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente), ai beni, alle aziende, ai rami d'azienda individuati dal programma commissariale a

seguito dell'approvazione delle modifiche o delle integrazioni del piano ambientale (la norma fa riferimento ai piani ambientali) e di bonifica relativi a tali beni o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, ivi incluse quelle richieste dall'aggiudicatario.

In base a quanto disposto dal nuovo comma 8.3, i beni, le aziende e i rami d'azienda individuati dal programma commissariale, una volta approvate le predette modifiche o integrazioni del piano ambientale e di bonifica, sono oggetto delle previsioni di cui all'articolo 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 limitatamente alla inottemperanza alle prescrizioni di bonifica previste dai predetti piani o dagli eventuali ulteriori titoli autorizzativi necessari per l'esercizio dell'impianto, che lo stesso aggiudicatario si sia impegnato ad attuare, « cioè - secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa – per importi limitati al solo valore delle prescrizioni di bonifica effettivamente non ottemperate ». Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto il comma 1-bis che modifica il comma 1-ter dell'articolo 3 del decreto-legge n. 347 del 2003.

Il comma 2 dell'articolo 1 dispone che i commi terzo e quinto dell'articolo 104bis della legge fallimentare – richiamati nella disciplina della procedura di cessione dei complessi aziendali delineata dal decreto legge cd. Marzano (articolo 4, comma 4-quater del decreto-legge n. 347 del 2003) - non trovano applicazione se il contratto di affitto prevede l'obbligo, anche sottoposto a condizione o a termine, di acquisto del ramo d'azienda o dell'azienda da parte dell'affittuario, e, dunque, non è prevista l'ispezione dell'azienda, né il direcesso dell'amministrazione straordinaria, né il diritto di prelazione dell'affittuario. Restano invece fermi gli obblighi dell'affittuario di prestare idonee garanzie in relazione a tutte le obbligazioni che assume con il contratto di affitto o che derivano dalla legge. Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'obbligo per l'affittuario di inviare alle Camere ogni 6 mesi una relazione sull'attività posta in essere con riguardo al

piano ambientale e al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte dall'aggiudicatario.

Il comma 3 dell'articolo 1 estende all'affittuario o all'acquirente dei complessi aziendali dell'ILVA l'immissione nel possesso dei beni dell'impresa e l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva nei relativi stabilimenti e la commercializzazione dei relativi prodotti, a tal fine è novellato l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 231 del 2012) che prevede che l'immissione della società ILVA nel possesso dei beni dell'impresa e l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva è disposta a far data dal 3 dicembre 2012 fino al 30 giugno 2017 (a seguito dell'ultima proroga stabilita dall'articolo 1, comma 7, del decretolegge n. 191 del 2015). La lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 integra il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015, attraverso l'aggiunta di due periodi (che vengono inseriti dopo il terzo periodo), al fine di consentire la proroga, per un periodo non superiore a 18 mesi, del termine ultimo, già fissato al 30 giugno 2017, previsto per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. Piano ambientale), adottato con il D.P.C.M. del 14 marzo 2014, e comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53.

La lettera *b*) del comma 4 modifica l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015, al fine di estendere anche all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale. Tale esclusione era prevista dal decreto-legge del 2015 solo in relazione al commissario straordinario ed ai suoi delegati. In conseguenza delle modifiche apportate dalla norma in esame, il nuovo disposto del predetto comma 6 (secondo periodo) prevede che le condotte poste in essere in attuazione del Piano, approvato

D.P.C.M. 14 marzo 2014, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. Le Commissioni in sede referente, recependo una condizione posta dalla Commissione giustizia, hanno specificato che l'esclusione dalla responsabilità penale e amministrativa per l'affittuario, l'acquirente o i soggetti da questi delegati, opera soltanto in relazione alle condotte poste in essere fino al 30 giugno 2017 ovvero fino all'ulteriore termine di 18 mesi che venga eventualmente concesso.

Il comma 5 dell'articolo 1 stabilisce che le modifiche apportate dalle disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge in essere hanno efficacia anche rispetto a procedure di amministrazione straordinaria già avviate. Le modifiche introdotte dall'articolo 1 riguardano pressoché integralmente procedure relative all'amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. che è iniziata anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge in commento.

L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dispone la trasmissione al Ministero dell'ambiente – da parte dei commissari straordinari – della mappatura, aggiornata alla data del 30 giugno 2016, dei rifiuti pericolosi e/o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti della società ILVA S.p.A.

L'articolo 2, al comma 1, posticipa al 2018, ovvero successivamente, il termine previsto per il rimborso degli importi finanziati da parte dello Stato in favore del Gruppo ILVA, ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015, che, in base alla normativa citata, avrebbero dovuto essere rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui gli stessi sono stati erogati, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società ivi prevista. A tal fine è

modificato il comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante « Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA », convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2016.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge (nel giorno della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 9 giugno 2016).

Per quanto riguarda il riparto delle competenze costituzionalmente definite, rileva la materia della tutela dell'ambiente che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Rilevano altresì le materie « ordinamento civile e penale », nonché « tutela della concorrenza », anch'esse riservate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del Presidente.

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).

Nuovo testo C. 3594 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, ricorda che la legge di stabilità 2016 (commi 386-390 della legge n. 208 del 2015) ha disegnato una serie di interventi organici, non a carattere temporaneo, contro la povertà e l'esclusione sociale e ha previsto, al

comma 388, uno o più provvedimenti legislativi « di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti ». Ricorda altresì che il 28 gennaio 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, con l'obiettivo di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, secondo i principi dell'universalismo selettivo.

Il disegno di legge in esame è stato esaminato, in sede referente, dalle Commissioni XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) che nella seduta del 5 luglio 2016, hanno concluso l'esame delle proposte emendative presentate.

Quanto al contenuto, il provvedimento si compone di un unico articolo, suddiviso in nove commi.

Il comma 1 evidenzia le finalità dell'intervento di delega. Nel corso dell'esame referente, il primo periodo del comma è stato modificato nel senso di specificare che intento della delega è anche quello di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà e l'esclusione sociale, e - come già previsto nel testo originario – ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni. Nel testo, emendato dalla Commissione, il riferimento all'universalismo selettivo è

stato sostituito dal « rispetto dei principi », da attuare, dell'articolo 3 della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. A tal fine, il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché con il Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione - sentito il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi recanti: a) l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, intesa - come specificato nel corso dell'esame -, come l'impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale. La misura nazionale è individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale; b) il riordino - in luogo della razionalizzazione prevista nel testo originario - delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario. Con la sostituzione integrale della lettera c) in sede referente, è stata prevista una delega per il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni.

Il comma 2 specifica i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa all'introduzione di una unica misura nazionale di contrasto alla povertà (di cui al comma 1, lettera *a*)). Nel corso dell'esame in sede referente, la lettera *a*) è stata parzialmente modificata: si è infatti sottolineato che la misura di contrasto alla povertà sarà unica a livello nazionale, avrà carattere universale e sarà condizionata alla prova dei mezzi, effettuata attraverso l'indicatore della situazione economica

equivalente (ISEE), ed eventualmente le sue componenti, nonché condizionata all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto all'affrancamento dalla condizione di povertà, realizzato secondo i principi di cui alla successiva lettera e); la lettera a-bis) introdotta in sede referente. specifica che la misura di contrasto alla povertà, assicurata in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, si compone di un sostegno economico e di una componente di servizi alla persona, assicurata dalla rete dei servizi e degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000, mediante il progetto personalizzato di cui alla lettera precedente; la lettera b) delega il Governo a definire, nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui al comma 386 della legge di stabilità 2016, i beneficiari e il beneficio connessi alla misura nazionale di contrasto alla povertà, nonché le procedure di determinazione dei beneficiari e dei benefici medesimi; alla lettera c), nel corso dell'esame in sede referente, sono state meglio definite le caratteristiche dei nuclei familiari che usufruiranno prioritariamente della misura nazionale di contrasto; con la lettera d) si prevede che alla realizzazione dei progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa nonché al potenziamento e alla qualificazione della presa in carico dei beneficiari concorrano, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale, le risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020; con la lettera e) si prevede che i progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale di cui alla lettera a) siano predisposti da una équipe multidisciplinare costituita dagli ambiti territoriali interessati in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, formazione, politiche abitative, tutela della salute, istruzione, secondo principi generalizzati di presa in carico dei beneficiari

della misura nazionale di contrasto alla povertà e sulla base di: una valutazione multidimensionale del bisogno; una progettazione personalizzata da parte dei servizi competenti dei comuni e degli ambiti territoriali, assicurando la piena partecipazione dei beneficiari; un'attenta definizione degli obiettivi e un monitoraggio degli esiti; la lettera f) inserita nel corso dell'esame in sede referente, impegna l'INPS a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, controlli e verifiche circa il possesso dei requisiti da parte dei beneficiari della misura nazionale di contrasto alla povertà, anche avvalendosi dell'anagrafe tributaria; la lettera g) inserita nel corso dell'esame in sede referente conferisce delega per la definizione della durata del beneficio economico, prevedendone la possibilità di rinnovo, subordinata alla verifica del persistere dei requisiti, ai fini del completamento o della ridefinizione del progetto personalizzato di presa in carico, nonché l'individuazione delle cause di sospensione e di decadenza dal beneficio medesimo.

Il comma 3 specifica i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa al riordino delle prestazioni sottoposte alla prova dei mezzi (di cui al comma 1, lettera b)). Le deleghe attribuite al Governo sono le seguenti: con la lettera a), sostituita nel corso dell'esame in sede referente, si conferisce delega per il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà (prestazioni di cui al comma 1, lettera b), prevedendo il loro assorbimento nella misura unica nazionale di contrasto alla povertà, e prevedendo altresì che il completo assorbimento della Carta acquisti ordinaria, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto legge n. 112 del 2008, avvenga nel momento in cui la misura unica nazionale di contrasto alla povertà sia in grado di coprire le fasce di popolazione interessate; la lettera b) dispone l'applicazione, a coloro che richiedono le prestazioni, dei requisiti richiesti in esito al riordino - precedentemente razionalizzazione -, dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi che li disciplineranno; la lettera *c)* disciplina l'utilizzo degli eventuali risparmi derivanti dal riordino delle prestazioni, per incrementare il citato Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale; la lettera *d)*, inserita nel corso dell'esame in sede referente, prevede che le risorse destinate dalla legge di stabilità 2016 al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possano esserlo in quello successivo.

Il comma 4 specifica i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa al sistema integrato di servizi ed interventi sociali, (di cui al comma 1, lettera c). In particolare si prevede: con la lettera a), l'istituzione di un organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle autonomie locali e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). L'organismo di coordinamento, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha il compito di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi. Dall'istituzione dell'organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; con la lettera a-bis), inserita nel corso dell'esame in sede referente, si prevede che l'organismo di coordinamento consulti periodicamente le parti sociali e gli organismi del Terzo settore per valutare l'attuazione delle disposizioni della legge e che possa costituire gruppi di lavoro finalizzati alla predisposizione di analisi e di proposte in materia di contrasto alla povertà; con la lettera b) si attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e di controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, da garantirsi in tutto il territorio nazionale, nonché - come specificato nel corso dell'esame in sede referente - del compito di effettuare un monitoraggio - anche avvalendosi dell'organismo di coordinamento

di cui alla lettera a) – sull'attuazione della misura nazionale di contrasto alla povertà pubblicandone gli esiti sul proprio sito internet; la lettera b-bis), inserita in sede referente, reca la previsione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predisponga protocolli che agevolino l'attuazione della misura nazionale di contrasto alla povertà e preveda attività di affiancamento degli ambiti territoriali che, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio, presentino particolari criticità; la lettera c) prevede la razionalizzazione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; con la lettera d) si prevede il rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, anche - come specificato in sede referente prevedendo meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della povertà e della promozione dell'inclusione sociale, afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, nei confronti degli ambiti territoriali che implementino forme di gestione associata dei servizi sociali che consentano una gestione più efficace ed efficiente dei servizi stessi; la lettera *d-bis*), inserita nel corso dell'esame in sede referente, prevede il riordino della normativa inerente le forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali, stabilendo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge n. 191 del 2009, che possano essere costituiti consorzi finalizzati alla gestione associata dei servizi sociali; con al lettera e) si prevede la promozione di accordi territoriali - sentito il Ministero della salute

– tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, la salute e - come specificato in sede referente - le politiche abitative, nonché attivazione delle risorse della comunità e, in particolare, delle organizzazioni del Terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni, prevedendo sedi territoriali di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, le forze sociali e i soggetti del Terzo settore; la lettera f) dispone, infine, rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali.

Il comma 5 stabilisce le modalità con cui devono essere adottati i decreti delegati. Nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una ulteriore fase di verifica parlamentare.

Il comma 6 stabilisce che all'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, individuata come livello essenziale delle prestazioni, da garantire in tutto il territorio nazionale, di cui al comma 1, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dal comma 386 della stabilità 2016. Dall'attuazione delle ulteriori deleghe relative al riordino delle prestazioni di natura assistenziale e della normativa in materia di sistema degli interventi e dei servizi sociali non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7 delega il Governo all'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi – come specificato in sede referente – previa intesa in sede di Conferenza unificata. Viene richiamata, a tal fine, la procedura di cui all'articolo 1, comma 5. Osserva in proposito che andrebbe valutata l'opportunità di richiamare altresì il comma 1 del medesimo articolo 1, che detta disposizioni sulla procedura di adozione, disciplinando in particolare i ministri proponenti e la previa intesa in sede di Conferenza unificata. In tale modo sarebbe superata la necessità

di richiamare espressamente, al comma 7, l'adozione di tale intesa ai fini dei decreti legislativi integrativi e correttivi.

Il comma 8 fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Il comma 9 dispone l'immediata entrata in vigore della legge e dei decreti legislativi previsti, derogando implicitamente ai quindici giorni di *vacatio legis* ordinariamente previsto dall'articolo 10 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, poiché il provvedimento in esame introduce una misura nazionale di contrasto alla povertà intesa come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, nonché opera il riordino delle prestazioni di natura assistenziale sottoposte alla prova dei mezzi e della normativa in materia di sistema degli interventi e dei servizi sociali, la materia trattata appare riconducibile sia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione sia alla competenza legislativa delle regioni in materia di politiche sociali. Nella procedura di emanazione dei decreti è contemplata la previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 7 luglio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi.

Atto n. 309.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che nel corso dell'ultima seduta la seduta precedente il relatore ha presentato una nuova proposta di parere.

Federica DIENI (M5S), pur prendendo atto dello sforzo compiuto dal relatore nel recepire le osservazioni formulate dal suo gruppo, fa notare che il provvedimento reca ancora taluni aspetti problematici sui quali la proposta di parere avrebbe potuto essere più incisiva. Preannuncia, dunque, il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (vedi allegato 3).

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 luglio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.15.

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 giugno 2016.

Dore MISURACA (AP), relatore, deposita e illustra una proposta di testo unificato dei due documenti in esame (vedi allegato 4). Il testo integra il documento a prima firma del deputato Lupi con parti del documento a prima firma della deputata Costantino ed è frutto di un percorso condiviso anche con la stessa deputata Costantino.

Claudia MANNINO (M5S) nell'evidenziare che il suo gruppo ha rilevato delle criticità nel documento a prima firma Lupi, afferma che ora valuterà il testo unificato proposto dal relatore al fine di formulare osservazioni ed eventuali proposte di modifica.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea è previsto a partire da lunedì 25 luglio. Nella prossima settimana si procederà, quindi, ad adottare il testo base e sarà fissato il termine per la presentazione di proposte emendative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 7 luglio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

ALLEGATO 1

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (nuovo testo C. 3886 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3886 Governo, recante « DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA »;

rilevato che la materia della tutela dell'ambiente che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Rilevano altresì le materie « ordinamento civile e penale », nonché « tutela della concorrenza », anch'esse riservate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *l*), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che il provvedimento interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei più recenti decreti legge riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) del complesso aziendale;

preso atto che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), modifica, integrandola in maniera rilevante, la disciplina procedurale, che era stata prevista dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 nel caso in cui la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto

dall'aggiudicatario, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, richiedesse modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (d'ora in poi PTAS, approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014) o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto;

rilevato che il nuovo testo del richiamato comma 8 prevede che, qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 prevedano modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (PTAS, approvato con D.P.C.M. 14 marzo 2014) o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi siano valutati dal comitato di esperti istituito dal nuovo comma 8.2;

preso atto che, sulla base dell'istruttoria svolta dal Comitato, il Ministro dell'ambiente (sentito il Ministro dello sviluppo economico) esprime il proprio parere entro il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari e che, nel parere, il Ministro può proporre eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti;

osservato che non appare chiaro, in proposito, a quale istanza la norma faccia riferimento;

osservato che, al terzo periodo del nuovo comma 8, andrebbe valutata l'opportunità di modificare la disposizione laddove fa riferimento al parere « del comitato degli esperti », considerando che, ai sensi del periodo precedente, il parere viene espresso dal Ministro dell'ambiente;

rilevato che il comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 andrebbe coordinato con le modifiche disposte dal decreto in esame laddove fa riferimento alle modifiche del Piano ambientale « autorizzate ai sensi del comma 8 », considerato che le disposizioni relative al D.P.C.M. di autorizzazione sono ora confluite nell'ambito del nuovo comma 8.1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015;

preso atto che il nuovo comma 8.2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 prevede la nomina, da parte del Ministro dell'ambiente, entro 5 giorni dall'istanza dei commissari straordinari di cui al comma 8, primo periodo, di un Comitato di esperti, non apparendo chiaro anche in questo caso a quale istanza la norma faccia riferimento:

preso atto che il comma 2 dell'articolo 1 dispone che i commi terzo e quinto dell'articolo 104-bis della legge fallimentare - richiamati nella disciplina della procedura di cessione dei complessi aziendali delineata dal decreto legge cd. Marzano, decreto-legge n. 347 del 2003, articolo 4, comma 4-quater del decreto-legge n. 347/2003 – non trovano applicazione se il contratto di affitto prevede l'obbligo, anche sottoposto a condizione o a termine, di acquisto del ramo d'azienda o dell'azienda da parte dell'affittuario, e, dunque, non è prevista l'ispezione dell'azienda, né il diritto di recesso dell'amministrazione straordinaria, né il diritto di prelazione dell'affittuario;

fatto presente che tale comma 2 dell'articolo 1 sembrerebbe contenere una disciplina di carattere generale, applicabile anche al di fuori dell'ipotesi concernente ILVA spa e che andrebbe pertanto valutata l'opportunità di precisare che tale ultimo inciso si applica alla categoria delle imprese commissariate ai sensi del decretolegge n. 61 del 2013;

rilevato quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in questione che estende anche agli affittuari e agli acquirenti l'immissione nel possesso dei beni di ILVA e l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività d'impresa e alla commercializzazione dei prodotti, anche quando l'azienda risulti essere sottoposta a sequestro giudiziario, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 207 del 2012;

valutata la previsione relativa all'esclusione dalla responsabilità penale e amministrativa dell'affittuario o dell'acquirente per le condotte attuative del Piano ambientale, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *b*);

preso atto che, in accoglimento di un rilievo espresso dalla Commissione Giustizia sul punto, è stato specificato che l'esclusione dalla responsabilità penale e amministrativa per l'affittuario, l'acquirente o i soggetti da questi delegati, opera soltanto in relazione alle condotte poste in essere fino al 30 giugno 2017 ovvero fino all'ulteriore termine di 18 mesi che venga eventualmente concesso;

osservato che la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 integra il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015, attraverso l'aggiunta di due periodi (che vengono inseriti dopo il terzo periodo), al fine di consentire la proroga, per un periodo non superiore a 18 mesi, del termine ultimo, già fissato al 30 giugno 2017, previsto per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. Piano ambientale), adottato con il D.P.C.M. del 14 marzo 2014, e comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53;

rilevato che, alla luce delle nuove disposizioni in esame, che consentono l'ulteriore proroga del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale, andrebbe valutato se esplicitare il termine, di cui all'articolo 3, comma 3, del decretolegge n. 207 del 2012, fino al quale la società ILVA e, sulla base delle modifiche disposte dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto in esame, l'affittuario o acquirente dei relativi stabilimenti sono immessi nel possesso dei beni dell'impresa e sono autorizzati alla prosecuzione dell'attività produttiva che è stato prorogato alla data del 30 giugno 2017 (ai sensi del sesto periodo del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 1/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 7 del decreto-legge n. 191/2015); tale data non è peraltro esplicitamente indicata nella formulazione della norma, che fa riferimento alla « proroga alla medesima data» del termine di cui all'articolo 3. comma 3, del decretolegge n. 207 del 2012;

osservato che andrebbe valutata l'opportunità di specificare a quali norme di legge o provvedimenti amministrativi si intenda fare riferimento relativamente agli altri adempimenti, prescrizioni o interventi ai quali dovrebbe applicarsi il termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale; preso atto che il comma 5 stabilisce l'efficacia delle modifiche apportate dall'articolo 1 del decreto-legge anche rispetto a procedure di amministrazione straordinaria già avviate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) al comma 2 dell'articolo 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che la disciplina ivi prevista si applica alla categoria delle imprese commissariate ai sensi del decreto-legge n. 61 del 2013;
- b) all'articolo 1, comma 4, lettera b), valutino le Commissioni di merito la previsione relativa all'esclusione, limitatamente al caso di specie, dalla responsabilità penale e amministrativa dell'affittuario o dell'acquirente per le condotte attuative del Piano ambientale, alla luce del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

ALLEGATO 2

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016) (nuovo testo C. 3594 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3594 Governo, recante « Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016) »;

considerato che il provvedimento in esame introduce, tramite delega al Governo, una misura nazionale di contrasto alla povertà intesa come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, nonché opera il riordino delle prestazioni di natura assistenziale sottoposte alla « prova dei mezzi » e della normativa in materia di sistema degli interventi e dei servizi sociali;

rilevato che la materia trattata appare quindi riconducibile sia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione sia alla competenza legislativa delle regioni in materia di politiche sociali;

rilevato, altresì, che, nella procedura di emanazione dei decreti è contemplata la previa intesa in sede di Conferenza unificata; evidenziato che il comma 7 delega il Governo all'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi – come specificato in sede referente – previa intesa in sede di Conferenza unificata ed evidenziato, altresì, che viene richiamata, a tal fine, la procedura di cui all'articolo 1, comma 5;

sottolineato, al riguardo, che andrebbe valutata l'opportunità di richiamare altresì il comma 1 del medesimo articolo 1, che detta disposizioni sulla procedura di adozione, indicando in particolare i ministri proponenti e la previa intesa in sede di Conferenza unificata e rilevato che in tal modo sarebbe superata, di conseguenza, la necessità di richiamare espressamente, al comma 7, l'adozione di tale intesa ai fini dei decreti legislativi integrativi e correttivi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) al comma 3, lettera b), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire il significato del principio direttivo in relazione al contenuto della lettera a) del medesimo comma 3 richiamato dalla stessa lettera b);

b) al comma 3, lettera *c)*, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare meglio il contenuto del principio di delega;

c) al comma 7 valutino le Commissioni di merito l'opportunità di richiamare il comma 1 dell'articolo 1, che detta disposizioni sulla procedura di adozione, indicando, in particolare, i ministri proponenti | templata dallo stesso comma 7.

e la previa intesa in sede di Conferenza unificata e di sopprimere, conseguentemente, il riferimento alla medesima previa intesa in sede di Conferenza unificata con-

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi (Atto n. 309).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi (Atto n. 309);

preso atto dei rilievi della V Commissione espressi nella seduta del 30 giugno 2016;

preso atto, altresì, che lo schema di regolamento è di importanza significativa perché prevede l'attivazione di procedure accelerate per investimenti strategici sul territorio, come insediamenti produttivi, opere di interesse generale o l'avvio di attività imprenditoriali, che siano di grande rilevanza finanziaria e forte impatto occupazionale anche al fine di attrarre capitali nel nostro Paese;

valutato che, nel quadro della complessiva riforma in atto della pubblica amministrazione, tale regolamento riveste dunque un'importanza cruciale al fine di restituire competitività al sistema Paese, prevedendo che spetterà ai territori (Comuni e Regioni) e al Presidente del Consiglio l'individuazione di quegli investimenti strategici per i quali attivare un taglio dei tempi burocratici;

considerato favorevolmente che, come sottolineato anche nel parere reso dal Consiglio di Stato, lo schema di Regolamento riconosce la rilevanza del « fattore-tempo » quale fattore fondamentale per la vita e l'attività dei cittadini e delle imprese, per i quali l'incertezza o la lunghezza dei tempi amministrativi può costituire un costo che incide anche sulla libertà di iniziativa privata costituzionalmente garantita dall'articolo 41 della Costituzione;

osservato che questo atto del Governo, assieme agli schemi di decreti legislativi già esaminati da questa Commissione sulla Scia e sulla Conferenza dei servizi, introduce il terzo fondamentale strumento di semplificazione per il rilancio delle attività private, e va dunque ad inserirsi in un disegno complessivo e organico di riforma di taluni procedimenti amministrativi volti al sostegno della ripresa produttiva del nostro Paese;

preso atto della positiva intesa raggiunta in seno alla Conferenza unificata e dell'avviso favorevole espresso dalle regioni nella seduta del 3 marzo 2016, con la richiesta di inserimento di una previsione relative a un'intesa generale quadro tra lo Stato e le Regioni in materia di individuazione dei progetti per i quali è prevista la riduzione dei termini ai sensi dell'articolo 3, nonché con la richiesta di una necessaria partecipazione dei Presidenti delle Regioni interessate, ciascuno per la rispettiva competenza, alle sedute pertinenti del Consiglio dei Ministri;

valutata l'opportunità di prevedere all'articolo 4 dello schema di regolamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, lettera *d*) della legge n. 124 del 2015, che l'attribuzione al Presidente del Consiglio o ad un suo delegato di poteri

sostitutivi per i procedimenti di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo 4 della legge n. 124 del 2015, avvenga previa delibera del Consiglio dei Ministri;

preso atto che lo schema di regolamento in esame è stato adottato dal Consiglio dei Ministri prima che venisse adottato il decreto legislativo n. 50 del 2016, cosiddetto Codice appalti, e che appare pertanto quanto mai opportuno un coordinamento tra le due discipline, essendo la disciplina speciale relativa alle « infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale » prevista dall'articolo 1, comma 3 ora abrogata dal sopravvenuto decreto legislativo n. 50 del 2016;

considerato infine che nel presente schema di regolamento, manca la previsione di un meccanismo di monitoraggio e controllo successivo alla messa in opera degli interventi qui previsti, al fine di verificare, anche con il coinvolgimento della Conferenza unificata, il positivo impatto della riforma e l'eventuale necessità di correttivi per una sua fisiologica messa a punto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 2, dopo il comma 2, venga inserito un comma aggiuntivo 2.bis, che preveda che entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, con intesa in sede di Conferenza unificata, siano stabiliti i criteri per la selezione dei progetti di cui ai commi 1 e 2 ai fini di quanto previsto dal comma 3, in relazione alla rilevanza strategica per il sistema paese degli interventi pubblici e privati assoggettati alla procedura semplificata;
- 2) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole « sono individuati » siano inserite le seguenti: « sentiti i Presidenti delle Regioni

interessate che partecipano ciascuno per la rispettiva competenza alla seduta del Consiglio dei Ministri »;

- 3) all'articolo 4, comma 1, si specifichi, conformemente a quanto previsto dalla norma autorizzativa, che i poteri sostitutivi sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri e si coordini questa previsione con il riferimento alla stessa delibera contenuta nel comma 2;
- 4) sopprimere all'articolo 5, comma 2, le parole « e non sussista un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera » al fine di consentire in ogni caso in cui l'intervento coinvolga le competenze delle regioni e degli enti locali la previa intesa in sede di Conferenza unificata ovvero individuare forme di raccordo alternative per la definizione dei poteri sostitutivi;

e con le seguenti osservazioni:

- a) si raccomanda di armonizzare quanto previsto dall'articolo 1 comma 3 con il nuovo quadro normativo di riferimento introdotto dal decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) al fine di salvaguardare il principio di effettività del potere sostitutivo, si raccomanda di coordinare le disposizioni degli articoli 4, comma 3, e 6, comma 3, in materia di personale;
- c) si valuti l'opportunità di prevedere l'istituzione di un apposito meccanismo di monitoraggio e controllo successivo alla messa in opera degli interventi previsti, al fine di verificare il positivo impatto della riforma e l'eventuale necessità di correttivi per una sua fisiologica messa a punto;
- d) si valuti l'opportunità di aggiungere una clausola che faccia salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

ALLEGATO 4

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie (Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino).

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

Art. 1.

(Istituzione e funzioni).

- 1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, di seguito denominata « Commissione ».
 - 2. La Commissione ha il compito di:
- a) accertare lo stato del degrado delle città e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, con particolare attenzione all'evoluzione della situazione socioeconomica, insieme alle implicazioni sociali e della sicurezza legate anche a una maggiore presenza di stranieri residenti, in relazione a:
- 1) la diversa struttura urbanistica e la densità spaziale delle periferie nonché le diverse tipologie abitative, produttive e dei servizi:
- 2) la composizione sociale dei quartieri periferici;
- 3) le realtà produttive presenti nei territori delle periferie, nonché i tassi di occupazione, di disoccupazione, di lavoro sommerso e di lavoro precario;
- 4) le forme di marginalità e di esclusione sociali;
- 5) i livelli di istruzione e culturali e il fenomeno dell'analfabetismo di ritorno;

- 6) la distribuzione delle risorse infrastrutturali nel territorio delle aree metropolitane e la situazione della mobilità;
- 7) la distribuzione dei servizi collettivi, con particolare riguardo alle strutture pubbliche, private e associative, scolastiche e formative, sanitarie, religiose, culturali e sportive;
- 8) la presenza di migranti, delle loro etnie e delle diverse realtà culturali e religiose, le strutture e le politiche messe in atto dalle realtà locali nei confronti degli stranieri, nonché la presenza di associazioni di migranti e di organizzazioni di volontariato volte alla mediazione culturale e all'inclusione dei migranti;
- 9) la presenza di forme di criminalità spontanee, organizzate e minorili, nonché la presenza di strutture e le modalità delle Forze di polizia per il controllo del territorio e per la garanzia della sicurezza;
- b) rilevare e mappare l'eventuale stato di degrado e disagio sociale delle periferie delle città, attraverso l'ausilio delle istituzioni, degli enti locali e degli istituti pubblici e privati che si occupano di immigrazione e di povertà;
- c) accertare il ruolo delle istituzioni locali (regioni, comuni, aree metropolitane, municipalità o circoscrizioni e comitati di quartiere), le modalità previste e messe in opera per favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione delle politiche rivolte alle periferie, nonché la

presenza di organismi di base e di cittadinanza attiva che promuovono tale partecipazione;

- d) acquisire le proposte operative che provengono dalle istituzioni locali, dalle associazioni locali di cittadini, dai sindacati e dalle altre organizzazioni di categoria, dalle organizzazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori, nonché dalle organizzazioni delle diverse etnie presenti, al fine di favorire la rinascita sociale delle periferie a partire dall'occupazione, dall'istruzione, dai servizi, dalla mobilità, dall'integrazione dei migranti, dalla cultura e dallo sport;
- e) rilevare le condizioni di rischio e le connessioni che possono emergere tra il disagio delle aree urbane e il fenomeno della radicalizzazione e la relativa adesione al terrorismo di matrice religiosa fondamentalista da parte dei cittadini europei figli degli immigrati di prima generazione:
- f) acquisire gli elementi oggettivi e le proposte operative che provengono dalle città nelle quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono state affrontate con efficaci interventi pubblici e privati;
- g) riferire alla Camera dei deputati proponendo interventi, anche di carattere normativo, al fine di rimuovere le situazioni di degrado delle città e delle loro periferie, nonché di attuare politiche per la sicurezza che possano prevenire i fenomeni di reclutamento di terroristi e di radicalizzazione.
- 3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, la Commissione si avvale della collaborazione degli enti locali, delle istituzioni, di istituti di statistica, delle università, delle rappresentanze sociali, delle associazioni culturali e di quartiere, delle associazioni anche locali che promuovono il dialogo interculturale e l'inclusione sociale, nonché delle Forze di polizia.

ART. 2.

(Composizione e durata).

- 1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.
- 2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.
- 3. La Commissione nella prima seduta elegge l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.
- 4. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati, entro i successivi sessanta giorni, la relazione finale sulle indagini svolte.

ART. 3.

(Poteri e limiti).

- 1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
- 2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
- 3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 2, sono coperti dal segreto.
- 4. Per il segreto di Stato nonché per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti.
- 5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

- 1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.
- 2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o

in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 5.

(Organizzazione dei lavori).

- 1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti.
- 2. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
- 3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
- 4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e sono stabilite nella misura di 50.000 euro.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

42

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 luglio 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 12.30.

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.

C. 3954 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 luglio 2016.

Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in titolo per lunedì 11 luglio prossimo, alle ore 16. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	43
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 303 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	46
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 306 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	46
SEDE CONSULTIVA:	
Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo (Parere alle Commissioni XI e XII) (Esame e rinvio)	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 luglio 2016. – Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 12.55.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

C. 3926 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2016.

Vincenzo CASO (M5S) rinnova la richiesta del suo gruppo, già formulata al Governo nelle precedenti sedute, volta ad acquisire l'elenco degli enti interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 15 del provvedimento, fermo restando che la disponibilità di tali informazioni sarebbe stata comunque di maggiore utilità in un momento antecedente all'avvenuta scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la richiesta avanzata dal deputato Caso è stata già inoltrata ai competenti uffici del Governo.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), riservandosi di svolgere le considerazioni di merito

nel corso della successiva fase di esame delle proposte emendative, osserva preliminarmente che il provvedimento in titolo reca una pluralità di misure, quanto mai eterogenee e di significativo impatto finanziario, in favore del complesso degli enti territoriali, che non sempre sembrano ispirate da requisiti di effettiva necessità ed urgenza. Osserva, piuttosto, come le predette misure sembrano configurarsi come uno strumento attraverso il quale il Governo interviene per regolare aspetti non irrilevanti della vita istituzionale e gestionale degli enti territoriali, a ridosso della pausa estiva e prima dell'avvio della sessione di bilancio, in tal modo a suo avviso bypassando anche la tempistica e la disciplina previsti dalla proposta di legge di riforma del bilancio dello Stato attualmente all'esame del Parlamento, che ha individuato nel nuovo documento unificato di bilancio lo strumento fondamentale attraverso il quale procedere appunto anche alla predetta regolazione. Nel ribadire la natura estemporanea e disorganica degli interventi recati dal provvedimento in esame, auspica che l'adozione di un provvedimento di urgenza nella materia degli enti territoriali in questo preciso momento dell'esercizio finanziario non rappresenti, come purtroppo sembra invece oramai essere, un appuntamento a cadenza annuale, analogamente a quanto avviene, sul finire dell'esercizio, con il cosiddetto decreto « Milleproroghe ». In tale quadro, auspica perlomeno che il relatore chiarisca nel corso dell'esame parlamentare quali siano le reali intenzioni della maggioranza, ovvero se essa intenda modificare, e in quale misura, i contenuti del testo in discussione, stravolgendone radicalmente l'impianto. Dichiara tuttavia la disponibilità del proprio gruppo ad un confronto serio ed aperto sui temi del provvedimento, a condizione che le modifiche proposte vertano sulle effettive esigenze connesse al funzionamento ed alla gestione degli enti territoriali, in caso contrario riservandosi di far valere nel corso dell'esame parlamentare le prerogative riconosciute ai gruppi di opposizione, anche per ciò che attiene al preventivo

vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, che auspica possa essere ispirato a criteri quanto più possibile uniformi ed oggettivi.

Passando quindi al merito degli specifici argomenti trattati dal provvedimento, esprime una perplessità di fondo rispetto al carattere eccessivamente frammentario degli interventi previsti in materia di fiscalità generale degli enti territoriali, che poco sembrano coordinarsi rispetto al complessivo processo di riforma in tema di pareggio di bilancio dei medesimi enti territoriali attualmente all'esame del Senato e che, al contempo, sembrano privilegiare solo alcuni dei medesimi enti territoriali. Richiama, in particolare, l'attenzione sull'articolo 11 recante l'assegnazione di ingenti risorse alla Regione Siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipazione IRPEF spettante alla medesima regione per l'anno 2016, osservando come tale articolo, secondo quanto emerso anche nel corso delle audizioni informali sinora svolte, presenta profili di dubbia costituzionalità, soprattutto sul versante del rispetto dell'autonomia finanziaria. Evidenzia, peraltro, che le disposizioni in commento non risultano chiare dal punto di vista dei complessivi effetti finanziari sul piano dei rapporti tra le predetta Regione Siciliana e lo Stato, anche sotto il profilo della effettiva sostenibilità degli impegni reciprocamente assunti in sede pattizia. Rileva, inoltre, che il medesimo articolo 11 impone alla Regione Siciliana un notevole sforzo in termini del perseguimento di un saldo di bilancio positivo e di una riduzione complessiva delle spese, comportando altresì l'impossibilità per la Regione Siciliana di utilizzare, nell'anno 2016, le risorse finanziarie assegnatele. Sottolinea, infine, che il criterio del gettito « maturato », applicato nei confronti della Regione Siciliana, non costituisce di per sé un parametro inderogabile, posto che per altre regioni vige invece il criterio del gettito « riscosso ». Nell'evidenziare pertanto la necessità di apportare nel corso dell'esame parlamentare specifici correttivi all'attuale formulazione dell'articolo 11, auspica che il confronto sul provvedimento nel suo complesso possa svolgersi in uno spirito di reciproco ascolto e collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti.

Maino MARCHI (PD) osserva che in questi ultimi anni sono state attuate profonde riforme nel settore della contabilità pubblica, in particolare relativamente al bilancio dello Stato, e che ciò ha avuto la conseguenza di ridurre il numero e la vastità dei provvedimenti estivi di carattere finanziario, che hanno caratterizzato l'attività di tutti i Governi del recente passato, indipendentemente dal colore politico. Evidenzia al riguardo come la situazione si vada normalizzando e a testimonianza di ciò cita le dimensioni più ridotte dei provvedimenti in materia di finanza locale presentati nel corso dell'ultimo biennio.

Sottolinea comunque che il permanere di alcune situazioni critiche, in attesa di soluzione da alcuni mesi, hanno reso necessario il provvedimento in esame, come l'esigenza dell'attenuazione delle sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015. Osserva inoltre che talune problematiche conseguono proprio dalla necessità di adeguamento di realtà anche molto diverse tra loro al quadro normativo che si va delineando in seguito all'introduzione delle modifiche, relative alla contabilità degli enti locali, recentemente introdotte. Al riguardo sottolinea la necessità di una rapida approvazione del disegno di legge di riforma della legge n. 243 del 2012 con riferimento al pareggio di bilancio degli enti territoriali, attualmente all'esame del Senato.

Evidenziando che il decreto-legge in esame presenta un articolato complessivamente omogeneo, fa presente di attendersi, considerata la pluralità di questioni problematiche da affrontare e risolvere, la presentazione di un numero consistente di emendamenti, soprattutto attinenti al tema della finanza locale. Ritiene infine che ci

siano le condizioni per svolgere un serio lavoro di confronto, nonostante la brevità del tempo a disposizione.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritiene che dall'esame del provvedimento sin qui svolto, comprese le audizioni effettuate, emerga una considerazione ineludibile, ossia la necessità di porre un punto fermo nella tormentata materia della finanza locale, oggetto di continui e disorganici interventi, effettuati sia mediante le leggi di stabilità sia mediante numerosi decretilegge, che hanno reso estremamente complesso applicare la normativa vigente. Osserva che sarebbe opportuno che, oltre alla legge di stabilità, il cui principale compito è quello di fissare i saldi di finanza pubblica, fosse emanato annualmente un unico decreto-legge avente ad oggetto la finanza locale, possibilmente ad inizio anno, in modo da procedere in maniera più lineare ed organica. Considerato il contenuto già assai eterogeneo del testo del decreto-legge, auspica che nell'esame parlamentare non si giunga ad una frammentarietà ulteriore delle misure previste.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in relazione alle osservazioni dell'onorevole Palese sui continui interventi in materia di finanza locale, invita a distinguere tra quelli collegati a situazioni di emergenza e ritardi e quelli aventi l'obiettivo di una seria e organica riforma, i quali condurranno, una volta superati gli eventuali assestamenti, a una regolamentazione chiara, definita e funzionale. Ferma restando l'opportunità di non stravolgere il testo in esame, che ritiene caratterizzato da un impianto valido, conviene con gli intervenuti in merito alla possibilità di migliorarlo, grazie ai contributi di quanti proporranno emendamenti a ciò finalizzati, i quali saranno attentamente valutati dal Governo.

Antonio MISIANI (PD), relatore, proprio in considerazione dei profondi cambiamenti introdotti nella disciplina in materia di finanza locale ritiene utile l'intervento in discussione, volto a risolvere alcune criticità che sono conseguenza inevitabile del processo di riforma in atto. In sintonia con il rappresentante del Governo, ritiene possibile un miglioramento del provvedimento, già caratterizzato da misure di notevole rilevanza ed urgenza, per esempio con riferimento ad alcuni aspetti della disciplina degli enti di area vasta e delle città metropolitane, auspicando che ciò possa essere realizzato attraverso la fattiva collaborazione di tutti i gruppi.

Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 7 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Atto n. 303.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 luglio 2016.

Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che, nella seduta di ieri, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, non disponendo ancora dei necessari elementi informativi, chiede di poter fornire i predetti chiarimenti in una successiva seduta.

Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 306.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2016.

Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede di disporre di tempo ulteriore per effettuare i dovuti approfondimenti istruttori sulle questioni evidenziate dalla relatrice.

Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 7 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.25.

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).

C. 3594 Governo.

(Parere alle Commissioni XI e XII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, fa presente che il provvedimento, collegato alla legge di stabilità 2016, reca una delega al Governo finalizzata al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali e che il testo in esame è quello risultante dall'approvazione degli emendamenti in sede referente presso le Commissioni riunite XI e XII della Camera dei deputati. Fa presente, altresì, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento. Con riferimento all'articolo 1, recante delega al Governo in materia di contrasto alla povertà, rammenta preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Secondo la medesima disposizione, solo nei casi in cui, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi ed i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Ciò posto, evidenzia che il provvedimento in esame non rinvia espressamente, mediante richiamo alla predetta procedura, la quantificazione degli oneri alla fase di predisposizione dei decreti legislativi. Il testo si limita, infatti, ad indicare tre distinti oggetti di delega, con relativi principi e criteri direttivi, precisando - per i profili finanziari - quanto segue. In merito al primo oggetto di delega, di cui alla lettera a), l'attuazione deve avvenire nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 389, della legge di stabilità per il 2016 ed integrato con le eventuali economie derivanti dall'esercizio della seconda delega. Quanto al secondo e al terzo oggetto di delega, di cui rispettivamente alle lettere *b*) e c), è prevista, per l'attuazione, una clausola di non onerosità, la quale specifica che, per i relativi adempimenti, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali già in dotazione di cui al comma 6. Tale clausola è riferibile, come detto, ai due oggetti di delega e non al provvedimento nel suo complesso. Tanto premesso, formula di seguito talune considerazioni e richieste di chiarimento utili ai fini di una valutazione relativa alla compatibilità finanziaria complessiva del procedimento di delega. Rileva, in particolare, in merito alla prima delega, di cui al comma 1, lettera a), che appare utile acquisire l'avviso del Governo riguardo all'effettiva possibilità - anche alla luce dei criteri di delega indicati - di assicurare la compatibilità del limite di spesa sopra indicato rispetto alle posizioni giuridiche soggettive che sorgerebbero in capo ai soggetti destinatari degli interventi di contrasto della povertà, dal momento che tali misure sono individuate come livelli essenziali delle prestazioni (LEP) da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale. Con specifico riferimento al criterio di delega di cui al comma 2, lettera f), che prevede la verifica dei requisiti dei beneficiari delle misure in questione da parte dell'INPS, ritiene che andrebbe altresì chiarito se lo svolgimento dei controlli da parte dell'INPS possa essere effettuato nell'ambito delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà ovvero utilizzando le risorse dell'INPS già disponibili a legislazione vigente, come indicato dalla clausola di non onerosità inserita al

comma 2, lettera f). In merito ad ulteriori criteri direttivi riferiti alla delega di cui al comma 1, lettera a), taluni dei quali appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che gli stessi trovino attuazione nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà. In proposito ritiene utile acquisire l'avviso del Governo, anche alla luce delle modifiche introdotte dalle Commissioni di merito. Con riferimento alla delega di cui al comma 1, lettera b), relativa al riordino delle prestazioni di natura assistenziale, segnala che il comma 3, lettera c), prevede che le eventuali economie per la finanza pubblica derivanti dal medesimo riordino siano destinate all'incremento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Per effetto delle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, dal riordino in questione sono state escluse le prestazioni di natura previdenziale nonché le prestazioni di natura assistenziale rivolte alle fasce di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa e le prestazioni a sostegno della genitorialità, con conseguente presumibile riduzione dei predetti effetti di risparmio. Peraltro, poiché tali effetti sono considerati dalla norma di carattere eventuale e tenuto conto che gli stessi non risultano quantificati dalla relazione tecnica né scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, non formula osservazioni al riguardo, pur rilevando l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito alla complessiva sostenibilità dei criteri di delega indicati tenuto conto delle clausole finanziarie dettate dal testo. In merito alla delega di cui al comma 1, lettera c), concernente il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, preso atto della clausola di non onerosità, di cui all'articolo 1, comma 6, in base alla quale dalle deleghe di cui al comma 1, lettere b) e c), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo circa l'effettiva operatività della citata clausola in considerazione della definizione dell'oggetto di delega nonché di taluni criteri direttivi dettati per l'esercizio della stessa. Segnala in primo luogo che, rispetto alla formulazione originaria della delega in questione, che prevedeva il « riordino della normativa in materia di servizi sociali», l'attuale formulazione prevede il « rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire sul tutto il territorio i livelli essenziali delle prestazioni ». Inoltre, con riferimento a talune attività previste dai criteri di delega di cui al comma 4, la citata clausola di invarianza dispone che le amministrazioni provvedano agli adempimenti di competenza attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ritiene quindi opportuna una conferma da parte del Governo circa l'effettiva possibilità che le amministrazioni interessate diano attuazione agli adempimenti di competenza nell'ambito delle risorse disponibili ovvero attraverso la predetta riallocazione delle risorse, con specifico riferimento alle seguenti attività: funzionamento dell'organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (articolo 1, comma 4, lettera a)) e possibilità di costituire gruppi di lavoro, con la partecipazione delle parti sociali e degli organismi rappresentativi degli enti del Terzo settore, finalizzati alla predisposizione di analisi e di proposte in materia di contrasto della povertà (comma 4, lettera a-bis)); svolgimento da parte del Ministero del lavoro del monitoraggio sull'attuazione della misure di contrasto della povertà, mediante la pubblicazione, con cadenza almeno annuale, degli esiti nel proprio sito *internet* (comma 4, lettera *b*)); predisposizione di protocolli formativi e operativi da parte del Ministero del lavoro che agevolino le attività connesse all'attuazione della misura di contrasto alla povertà (comma 4, lettera b-bis)); previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, afferenti ai programmi operativi nazionale e regionale previsti dall'Accordo di partenariato per

l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020 (comma 4, lettera *d*)); rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali e del Casellario dell'assistenza, inclusa la sua integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro e di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni e secondo ulteriori requisiti, introdotti dalle Commissioni di merito (articolo 1, comma 4, lettera f)); possibilità di costituire consorzi tra enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali, in deroga alla norma finalizzata al contenimento della spesa pubblica che prevede la soppressione dei consorzi tra enti locali di cui all'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) (articolo 1, comma 4, lettera d-bis)).

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 1, comma 6, prevede, al primo periodo, che all'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), concernente l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, si provveda nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cap. 3550) dall'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) e rifinanziato dall'articolo 1, comma 389, della medesima legge. Al riguardo, rammenta che, ai sensi del precedente comma 388, per gli anni successivi al 2016 le risorse assegnate al Fondo in parola, pari complessivamente a 1,03 miliardi di euro per il 2017 e a 1,054 miliardi di euro a decorrere dal 2018, sono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, obiettivo per l'appunto perseguito dal presente disegno di legge. Il medesimo comma 6 dell'articolo 1 prevede, altresì, che al Fondo affluiscano le eventuali economie derivanti dal riordino delle prestazioni di natura assistenziale, oggetto della delega di cui al comma 1, lettera b), del disegno di legge in esame. Osserva che l'articolo 6, comma stabilisce inoltre, al secondo periodo, che dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 1, lettere b) e c), concernenti – rispettivamente – il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà e il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, disponendo al contempo che agli adempimenti previsti dai relativi decreti legislativi le amministrazioni competenti provvederanno attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

50

51

58

52

53

53

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

5-05497 Naccarato: Sull'equiparazione ed equipollenza del percorso formativo de	elle scuole di
alta formazione per diplomati restauratori alla classe di laurea LMR/02	
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	

5-06584 Ricciatti: Sull'assunzione dei docenti di sostegno necessari al fine di garantire il pieno adempimento del diritto all'educazione e all'istruzione

SEDE REFERENTE:

INTERROGAZIONI:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni (Seguito dell'esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 2386 Ghizzoni)

Sull'ordine dei lavori

AUDIZIONI INFORMALI:

INTERROGAZIONI

Giovedì 7 luglio 2016. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 9.30.

5-05497 Naccarato: Sull'equiparazione ed equipollenza del percorso formativo delle scuole di alta formazione per diplomati restauratori alla classe di laurea LMR/02.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Alessandro NACCARATO (PD), pur apprezzando la circostanziata ricostruzione normativa contenuta nella risposta, si di-

chiara non soddisfatto in ragione della motivazione addotta sulla mancata equiparazione ed equipollenza alla classe di laurea LMR/02 dei restauratori. Prende atto che in altri ambiti questa equiparazione è invece avvenuta e conclude affermando che sperava in una risposta di tutt'altro contenuto.

5-06584 Ricciatti: Sull'assunzione dei docenti di sostegno necessari al fine di garantire il pieno adempimento del diritto all'educazione e all'istruzione.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione nei termini riportati (vedi allegato 2).

Lara RICCIATTI (SI-SEL), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta che non è stata dettagliata come si sarebbe aspettata. Rammenta l'allarme lanciato ultimamente da diversi mass-media riguardo al problema sociale dei ragazzi disabili che si sentono fortemente discriminati, soprattutto a scuola. La mancata assegnazione di unità di docenti di sostegno in numero congruo a consentire un percorso formativo completo ai ragazzi disabili intacca il loro diritto allo studio. È quanto è accaduto alla studentessa di Senigallia, affetta da una grave disabilità, vittima del complesso meccanismo di assegnazione dei docenti di sostegno, che ha provocato nel suo caso (peraltro non unico) la perdita di un cospicuo numero di ore di insegnamento.

5-08099 Rizzetto: Su talune assunzioni presso l'Area *Science Park* di Trieste.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Aris PRODANI (Misto), replicando in qualità di cofirmatario, non può ritenersi soddisfatto della risposta, in quanto la motivazione fornita circa la mancata riassunzione presso *Area Sience Park* di quat-

tro unità appartenenti alla categoria di lavoratori protetti rende evidente la scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Emerge la necessità di affrontare il problema alla radice, intervenendo proprio sulla normativa di settore, non essendo sufficienti semplici riflessioni di circostanza.

5-08436 Iori: Sui criteri di ripartizione del fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2015-2017.

Il sottosegretario Antimo CESARO risponde all'interrogazione nei termini riportati (vedi allegato 4).

Vanna IORI (PD), replicando, afferma che l'aver escluso quella sola domanda di accesso al contributo del FUS, ha di fatto escluso dalla ripartizione del Fondo un'intera categoria, essendo quella l'unica istanza presentata. Le fa comunque piacere l'impegno assunto dal Governo per superare la situazione di incertezza in merito all'assegnazione dei contributi e spera che venga riconsiderata la domanda in questione, soprattutto perché relativa ad un settore di livello internazionale. Aspetto del quale i criteri di ripartizione delle risorse del FUS dovrebbero tenere conto.

5-08437 Sgambato: Sull'Archivio di Stato di Caserta.

Il sottosegretario Antimo CESARO risponde all'interrogazione nei termini riportati (vedi allegato 5). Aggiunge che il Governo monitorerà l'esecuzione dei lavori e che, rispetto ai tempi e alle modalità di aggiudicazione, è stato richiesto un report mensile che non avrà difficoltà a trasmettere alla Commissione. Per quanto concerne lo stanziamento delle risorse, sottolinea che le procedure di erogazione sono state impostate in modo che possa esserne garantita la celerità.

Camilla SGAMBATO (PD), replicando, ringrazia perché finalmente è stato definito un termine per il trasferimento del-

l'Archivio di Stato di Caserta. È un po' meno soddisfatta per lo stato dei lavori e si augura che il Governo tenga alta la guardia per fare in modo che il 2017 costituisca un termine perentorio per il trasferimento. Si compiace che il Governo avrà cura di trasmettere alla Commissione i risultati del monitoraggio sullo stato dei lavori.

Bruno MOLEA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 luglio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NAR-DELLI.

La seduta comincia alle 13.45.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.

C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 2386 Ghizzoni).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso. Posto che i termini procedurali dello stato dell'iter del provvedimento sono stati chiariti nelle due scorse sedute, non ritiene necessario ripetersi. Ricorda che nella seduta di ieri il gruppo Movimento 5 Stelle aveva dichiarato di non volersi avvalere della facoltà di domandare la revoca dell'abbinamento. Domanda pertanto al relatore quale testo base proponga di adottare, se la proposta di legge n. 1159 oppure la n. 2386.

Simone VALENTE (M5S), parlando a nome del suo gruppo, domanda che la Presidente disabbini le due proposte di legge, in modo che sia adottata come testo base la proposta n. 1159 Vacca e da garantirne l'approdo all'esame dell'Assemblea. Ribadisce che il suo gruppo è disposto a un confronto costruttivo che valorizzi anche i contenuti della proposta dell'onorevole Ghizzoni.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, preso atto della richiesta del collega Simone Valente, dispone la revoca dell'abbinamento.

Maria COSCIA (PD), anch'ella prendendo atto delle determinazioni dei colleghi del Movimento 5 Stelle, ricorda che il Comitato ristretto aveva svolto un lavoro proficuo che rischia di essere vanificato dalla forzatura sui tempi imposta dalla loro richiesta in Conferenza dei capigruppo. In mancanza di ripensamenti, il gruppo del Partito Democratico dovrà votare contro, con la prospettiva di riprendere l'esame dell'importante tematica coinvolta in un secondo momento e comunque in tempo per dotare le università italiane di un sistema di esoneri dalla contribuzione che certo non potrebbe entrare in vigore nell'anno accademico in corso.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 10 di lunedì 11 luglio.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) si rammarica della posizione del gruppo Movimento 5 Stelle. Non comprende il motivo per cui non si sia pervenuti alla condivisione di un testo promanante da proposte di legge così simili nei contenuti. La decisione dei colleghi del Movimento 5 Stelle costringe a tempi ristrettissimi e ad un mero passaggio procedurale in Assemblea, con la conseguenza che il mancato approfondimento della tematica ricadrà, ancora una volta, soltanto sugli studenti univer-

sitari. Chiede che il termine emendamenti sia differito.

Luigi GALLO (M5S), relatore, sottolinea che il lavoro in Comitato ristretto è stato condiviso. L'accordo manca soltanto sui termini e sulle risorse. Si augura che in Assemblea si trovi l'occasione per un ulteriore confronto.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), rassicura la collega Pannarale in merito al fatto che il gruppo del Partito Democratico non intende escludere nessuno dalla discussione. Fa presente che, al contrario, è proprio dal suo gruppo che è stata avanzata la richiesta di non accelerare i tempi. Riconoscere l'urgenza di mettere mano ad un provvedimento non deve significare necessariamente comprimerne i tempi. Ha la sensazione che i colleghi del Movimento 5 Stelle mirino ad incassare un risultato solo parziale, ovvero quello di vedere la loro proposta in discussione in Assemblea, con il rischio di far « suicidare » il loro provvedimento. Ribadisce che il gruppo del Partito Democratico si è sempre fatto promotore di approfondimento e condivisione, mentre il gruppo del Movimento 5 Stelle – a suo avviso – ha preferito puntare all'obiettivo di fare colpo sull'opinione pubblica invece di portare a casa una buona legge.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, accogliendo la richiesta dell'onorevole Pannarale fissa il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 16 di lunedì 11 luglio.

Sull'ordine dei lavori.

Manuela GHIZZONI (PD), intende lasciare a verbale che due giorni fa il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Verona ha prosciolto Ilaria Capua perché il fatto non sussiste. Questa formula assolutoria è tanto ampia e perentoria quanto purtroppo tardiva. La deputata Capua ha subito l'onta di essere stata oggetto di un servizio giornalistico frettoloso e disinvolto che la dava per rea di traffici illeciti. La scopritrice del *virus* dell'aviaria ha ormai portato il suo talento negli Stati Uniti e ha presentato le sue dimissioni da deputata.

Mentre esprime affetto e compiacimento per la collega, non può scordare che nella seduta del 9 aprile 2014 in questa Commissione taluno aveva parlato della carenza di «trasparenza, stati d'animo e statura adeguati » a svolgere la funzione di vice-presidente. Oggi Ilaria Capua ottiene un parziale ristoro. Spera però che sia ben chiaro a tutti quanto sia pericolosa la cultura del sospetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, si associa.

(Applaudono i deputati dei gruppi PD, SI-SEL e SCpI).

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 7 luglio 2016.

Audizione dell'arch. Dora Di Francesco, Autorità di Gestione del PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020 del MIBACT, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2950 Ascani, recante « Agevolazioni in favore delle *start-up* culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.40.

ALLEGATO 1

5-05497 Naccarato: Sull'equiparazione ed equipollenza del percorso formativo delle scuole di alta formazione per diplomati restauratori alla classe di laurea LMR/02.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione riguarda la possibilità di riconoscimento della piena equiparazione alla nuova classe di laurea LMR/02, introdotta con il decreto interministeriale del 2 marzo 2011, dei titoli rilasciati dalle Scuole di Alta Formazione (SFA) del Mi-BACT nei corsi precedenti al 2009.

A tal proposito occorre premettere una ricostruzione sistematica della normativa al riguardo.

L'articolo 182 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 7, detta la disciplina transitoria per il conseguimento della qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali. Si tratta di regolamentazione prevista per disciplinare le situazioni pregresse con la conseguenza che, una volta definita questa fase, ci si dovrà riferire all'articolo 29 del Codice medesimo che detta, invece, la disciplina a regime.

La disciplina transitoria per il conseguimento della qualifica di restauratore è contenuta nei commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies dell'articolo 182 del citato Codice, mentre quella per il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è dettata dai commi 1-sexies, 1-septies, 1-octies. Le modalità previste per acquisire « in via transitoria » le indicate qualifiche sono due:

selezione pubblica;

prova di idoneità.

Inoltre, i decreti del MIBACT n. 86 e n. 87 del 2009 costituiscono i cardini fondamentali su cui si articola la formazione del Restauro.

Oltre a ciò, il decreto interministeriale 2 marzo 2011 definisce la classe delle lauree magistrali a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali, individuando la nuova laurea quinquennale a ciclo unico abilitante LM-R/02 « Conservazione e restauro dei beni culturali ».

In più, con decreto ministeriale 13 maggio 2014, il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha emanato le *Linee guida* che consentono al MiBACT l'avvio delle procedure in attuazione della citata legge n. 7 del 2013.

In particolare, per quanto concerne i corsi *ante* 2009 tenuti presso l'Istituto Centrale del Restauro, la formazione prevedeva tre anni di studio con insegnamenti di teoria e di pratica svolta presso i laboratori scientifici e di restauro. Con d.P.R. n. 399 del 16 luglio 1997, si sono fissati due punti importanti per la definizione della figura del restauratore: alle scuole statali del MiBACT si accede non più con il diploma di scuola media inferiore ma con il diploma di scuola secondaria superiore, innalzando a quattro anni la durata del corso.

Analogamente, la Scuola di restauro attiva presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze ha avviato i propri corsi nel 1978. Ufficialmente istituita con la legge n. 57 del 1992 e regolamentata con il succitato d.P.R., è diventata Scuola di Alta Formazione nel 1998 con il decreto legislativo n. 368 del 1998 istitutivo del MiBACT.

Alla luce di ciò, né le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, né la circolare del MIBACT n. 520 del 23 dicembre 2011 diretta a disciplinare procedure di mobilità interna dei dipendenti del citato Dicastero, né le menzionate Linee guida appaiono idonee a presupporre un'equiparazione tra i diplomi rilasciati dalle SAF e le lauree del vecchio ordinamento.

Ciò posto, si fa altresì presente che la tabella allegata alla legge n. 7 del 2013 assegna 300 punti ai diplomati delle SAF, ma da ciò non discende alcun automatismo per l'equipollenza con i 300 crediti formativi universitari previsti per il conseguimento della laurea magistrale LM-R/02 « Conservazione e restauro dei beni culturali », così come indicato dal decreto ministeriale n. 509 del 1999 e successivamente dal decreto ministeriale n. 270 del 2004.

Quest'ultimo chiarisce, al comma 5 dell'articolo 5, che « riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo».

Con appositi decreti, il MIUR ha stabilito, difatti, le equipollenze e le equiparazioni tra titoli del vecchio e del nuovo ordinamento. Non si rilevano disposizioni specifiche per l'equiparazione dei diplomi delle SAF del MiBACT con le lauree rilasciate dalle Università.

Infine, relativamente all'asserita penalizzazione anche a livello europeo richiamata nell'interrogazione, si sottolinea che non c'è un riconoscimento del titolo di studio europeo per il restauratore ma sono in vigore direttive comunitarie sul riconoscimento dei titoli professionali che, in quanto tali, indicano, con valore vincolante, agli Stati membri quali sono gli obiettivi da raggiungersi e in quale intervallo di tempo. Le professioni oggetto delle direttive comunitarie, com'è noto, che presentano tali caratteristiche appartengono principalmente al settore sanitario (medici, infermieri, dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti) ma sono state altresì codificate le professioni di avvocato e di architetto.

La Direttiva 89/48/CEE, approvata il 21 dicembre 1988 dal Consiglio ed in vigore dal 4 gennaio 1991, riguarda tutte quelle professioni per il cui accesso è prevista una formazione di livello universitario o superiore di durata minima di tre anni.

Per quello che riguarda l'ambito residuale, cioè tutte le attività professionali condizionate dal possesso di un titolo di formazione di livello universitario inferiore a tre anni o non universitario di durata qualsiasi o secondario breve o lungo, il 18 giugno 1992 il Consiglio ha adottato la Direttiva 92/51/CEE, entrata in vigore il 18 giugno 1994.

ALLEGATO 2

5-06584 Ricciatti: Sull'assunzione dei docenti di sostegno necessari al fine di garantire il pieno adempimento del diritto all'educazione e all'istruzione.

TESTO DELLA RISPOSTA

In occasione della risposta resa all'interrogazione n. 5-01366, citata nell'atto oggi in trattazione, sono state illustrate le misure intraprese dall'Amministrazione per assicurare agli alunni con disabilità il necessario supporto dell'insegnamento di sostegno.

Nel fare esplicito riferimento a quanto esposto nella precedente occasione, che si conferma integralmente, si precisa che il contingente di posti di sostegno in organico di diritto per il prossimo anno scolastico 2016/2017, dopo le ulteriori immissioni in ruolo effettuate in base al piano assunzionale di cui alla legge n. 107 del 2015, è determinato in 96.480 unità. A questi si aggiungeranno, come negli scorsi anni, gli ulteriori posti che gli uffici attiveranno in deroga sulla base di quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010 in materia di diritto all'inclusione scolastica, costituzionalmente garantito.

Come è noto, è attualmente in fase di espletamento il concorso indetto con decreto direttoriale del 23 febbraio 2016 per complessivi 6.101 posti di sostegno che si prevede si renderanno disponibili nel triennio 2016/2017 – 2018/2019, i quali verranno integralmente ricoperti con personale munito del prescritto titolo di specializzazione.

Ciò consentirà anche di assicurare una maggiore continuità didattica agli alunni, come auspicato dagli interroganti. Il Ministero difatti pone particolare attenzione all'aspetto della continuità, e in relazione a questo è stata introdotta una specifica misura nel Contratto collettivo nazionale integrativo per la mobilità del personale della scuola. L'articolo 7, comma 2, del contratto prevede, infatti, che i docenti di ruolo della scuola secondaria di secondo grado titolari della dotazione organica provinciale di sostegno possono essere assegnati, a domanda, in titolarità alla scuola ove prestano attualmente servizio se la stessa è disponibile in organico di diritto.

Per quanto riguarda il caso specifico segnalato dagli On.li interroganti, relativo ad un'alunna della scuola primaria « Rodari » di Senigallia, l'Ufficio scolastico regionale per le Marche ha comunicato quanto segue.

All'inizio dell'anno scolastico 2015/2016, nelle more dell'assegnazione di ulteriori ore in deroga richieste dalla scuola in base ai piani educativi individualizzati (PEI) predisposti per i diversi alunni frequentanti, l'allieva ha partecipato alle lezioni nei momenti più consoni in relazione alle proprie condizioni, venendo accolta con entusiasmo dai suoi docenti e compagni. Fin dall'inizio dell'anno, si informa, alla ragazza sono state assicurate 15 ore di assistenza domiciliare.

Nel corso di una riunione tenutasi il 28 settembre 2015 con la dirigente scolastica e i diversi operatori coinvolti, i genitori hanno manifestato il desiderio di avere 6 ore a domicilio, come già deciso nel PEI.

Pervenuta alla scuola l'assegnazione delle ulteriori ore in deroga per tutti gli alunni dell'istituto che ne avevano diritto in base ai rispettivi PEI, dal giorno successivo, 4 ottobre, la scuola ha organizzato la relativa programmazione.

È stata, quindi, individuata la docente incaricata a svolgere l'attività di 6 ore presso l'abitazione, che è stata ben accolta

e integrata nella famiglia. La stessa docente, nominata inizialmente in via provvisoria fino all'arrivo dell'avente diritto, è stata peraltro riconfermata nell'incarico dopo le operazioni di scorrimento delle graduatorie.

ALLEGATO 3

5-08099 Rizzetto: Su talune assunzioni presso l'Area Science Park di Trieste.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli On.li interroganti chiedono l'adozione di iniziative per tutelare quattro ex lavoratori con disabilità assunti con contratto a tempo determinato presso il Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste (Area Science Park), considerando che tale Ente, a giudizio degli stessi interroganti, non avrebbe correttamente interpretato la normativa determinando, conseguentemente, la perdita di tali posti di lavoro.

È opportuno precisare preliminarmente che la questione non investe una competenza precipua di questo Ministero, ma piuttosto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel merito, si fa, pertanto, riferimento a quanto riferito dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione in risposta ad analoga interrogazione.

Il Dipartimento per la funzione pubblica ha evidenziato al Ministero del Lavoro, con nota del 30 dicembre 2014, n. 73731, che il decreto-legge n. 101 del 2013 introduce un correttivo per la determinazione della base di computo per le assunzioni obbligatorie la quale deve tenere conto, ove necessario, della dotazione organica vigente. Se tale dotazione organica è numericamente superiore rispetto alla base di computo, non occorre operare correttivi e le assunzioni delle categorie protette devono essere effettuate a copertura della quota d'obbligo anche in soprannumero. Qualora invece la dotazione sia numericamente inferiore rispetto alla base di computo, le assunzioni delle categorie protette sono calcolate sulla base di computo al netto della parte eccedente e devono essere effettuate a copertura della quota anche in soprannumero. Ne consegue che dalla determinazione operata secondo i criteri descritti le amministrazioni sono obbligate ad assumere anche in soprannumero.

Per quanto riguarda la quota di riserva che le pubbliche amministrazioni devono coprire ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, essa viene individuata sulla base del prospetto informativo che, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della citata legge, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a inviare in via telematica agli uffici provinciali competenti, ossia i centri per l'impiego.

Quindi, facendo specifico riferimento all'interrogazione in argomento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle risultanze del prospetto informativo gestito dalla propria banca dati, può fornire notizie più puntuali sul numero dei soggetti appartenenti alle categorie protette che l'Area Science Park dovrebbe assumere.

In ogni caso, a fronte della natura degli interessi da contemperare – diritto al lavoro di soggetti appartenenti a categorie protette da un lato e esigenza organizzativa della PA dall'altro – si ritiene necessario un chiarimento sul piano normativo e non meramente interpretativo.

Posto ciò, si possono svolgere le seguenti considerazioni.

L'articolo 4, comma 1, della legge n. 68 del 1999, prevede che, agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro

subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili i lavoratori occupati ai sensi della stessa legge e quelli con contratto a tempo determinato fino a sei mesi.

In termini di sistema, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, i lavoratori a tempo determinato che insistono sulla dotazione organica di un'amministrazione pubblica dovrebbero essere computati per la determinazione della quota d'obbligo, a meno che non si tratti di soggetti occupati ai sensi della stessa legge n. 68 del 1999.

È altrettanto vero che, in alcuni casi, i lavoratori in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato non insistono sulla dotazione organica dell'amministrazione pubblica, in quanto, sono assunti per lo svolgimento di compiti non connessi con l'attività ordinaria, bensì per assolvere a prestazioni legate a progetti di durata limitata e finanziati con risorse non stabili. In tale circostanza, per evitare discrasie tra il fabbisogno ordinario dell'ente e quello legato a progetti temporanei, il rispetto della quota d'obbligo potrebbe essere garantito con assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie protette con contratto di lavoro a tempo determinato.

In sostanza, una base di computo che rientra nel limite della dotazione organica consente di rispettare la quota d'obbligo con assunzioni a tempo indeterminato, mentre una base di computo che supera la dotazione organica con contratti di lavoro a termine dovrebbe garantire il rispetto della quota d'obbligo attraverso assunzioni a tempo determinato.

Per gli enti di ricerca, poi, sono previste disposizioni di carattere speciale in materia di personale a termine, sotto il profilo ordinamentale e finanziario. Si tratta di previsioni normative che, anche in deroga ai tetti di spesa e al limite di durata massima di 36 mesi:

a) fanno comunque salve le assunzioni a tempo determinato per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o

del Fondo ordinario per gli Enti di ricerca (articolo 1, comma 188, della legge n. 266 del 2005);

b) autorizzano gli enti di ricerca ad assumere o impiegare personale a tempo determinato, nell'esecuzione di programmi o attività i cui oneri ricadono su fondi comunitari, per tutta la durata degli stessi (articolo 118, comma 14, della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge n. 66 del 2014);

c) prevedono la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato, che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, pari a quella del progetto a cui si riferiscono (articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015).

Nel contesto sopra descritto il personale a tempo determinato finanziato con fondi comunitari certamente non copre il fabbisogno ordinario dell'ente ed è legato a un elemento di contingenza ossia all'assegnazione, eventuale e non continuativa, di risorse comunitarie per lo svolgimento di specifici progetti. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di un numero consistente di personale che supera in termini quantitativi quello a tempo indeterminato, come si verifica anche nel caso dell'Area Science Park.

Si può tuttavia ritenere che, in un'ottica di ragionevolezza, l'aspetto evidenziato non può non incidere sulle modalità di computo della quota d'obbligo. Invero, l'assunzione con contratto a tempo indeterminato del personale appartenente alle categorie protette comporta, in applicazione al principio di omogeneità tra base di computo e quota d'obbligo, che, nella base per il calcolo delle assunzioni da effettuare, sia preso a riferimento il personale in servizio a tempo indeterminato e quello che, pur essendo a tempo determinato, sia quanto meno legato a fabbisogni non meramente contingenti dell'amministrazione e con la possibilità di essere utilizzato per un lasso di tempo non circoscritto.

Il Dipartimento per la funzione pubblica ritiene pertanto che possa essere rimessa alla valutazione dei singoli enti la possibile esclusione dalla base di computo della quota obbligatoria dei dipendenti con contratto a tempo determinato, ancorché di durata superiore a sei mesi, i cui oneri siano a carico di fondi comunitari.

In ogni caso, l'esigenza di tutelare l'interesse dei soggetti appartenenti alla categorie protette, rispetto ai quali il legislatore accorda specifiche forme di tutela del diritto al lavoro, comporterebbe comunque la necessità di garantire una quota di assunzioni, sia pur a tempo determinato, dei medesimi soggetti.

In conclusione, si riferisce, che l'Area Science Park di Trieste, al fine di applicare in modo conforme la nuova normativa, dopo aver formulato due interpelli rispettivamente al Ministero del lavoro e al Dipartimento per la funzione pubblica, chiedendo di esprimere la propria interpretazione circa la definizione della base di computo da prendere in considerazione per il calcolo dei soggetti da assumere nell'ambito delle categorie protette, ha verificato che, alla data di entrata in vigore della norma, l'obbligo di assunzione delle categorie protette a fronte della sola dotazione organica prevedeva una consistenza numerica di 2 unità appartenenti alla categoria « disabili ». Tali unità erano, peraltro, già in servizio con contratto a tempo indeterminato ed è presente, inoltre, un'ulteriore unità eccedente a tempo indeterminato, che rimane in servizio in quanto la norma comunque tutela la situazione esistente.

Pertanto, alla luce della poco chiara interpretazione della nuova norma, l'Ente ha ritenuto di non avere alcuna facoltà di trasformare i contratti di lavoro a tempo determinato dei quattro lavoratori appartenenti alla categoria disabili in contratti a tempo indeterminato, i contratti sono quindi cessati alla loro scadenza naturale.

L'Ente ha precisato che i suddetti lavoratori sono stati puntualmente informati dell'impossibilità di procedere a rinnovi e stabilizzazioni e sono stati altresì edotti della possibilità di avvalersi, alla scadenza naturale dei rispettivi contratti, del diritto di precedenza nelle assunzioni, stabilito dall'articolo 7, comma 6, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 101 del 2013.

Concludendo, quindi, se da un lato l'esigenza di tutelare l'interesse dei soggetti appartenenti alle categorie protette comporterebbe la necessità di garantire una quota di assunzioni dei medesimi soggetti, dall'altro le disposizioni richiamate non sono sufficientemente chiare sul tema e dunque, per la rilevanza della tematica, si evidenzia la necessità di un esplicito intervento normativo chiarificatore, rispetto al quale vi è le massima disponibilità nell'ambito delle proprie competenze – da parte del MIUR di collaborare con tutti i dicasteri interessati, in particolare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per avviare una riflessione sul tema.

ALLEGATO 4

5-08436 Iori: Sui criteri di ripartizione del fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2015-2017.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Iori chiede se, alla luce di più approfondite valutazioni, non si intendano riconsiderare i criteri di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2015-2017 proposti dalla commissione consultiva che, per quanto riguarda l'operetta, ha espresso, ad avviso dell'interrogante, un orientamento estraneo al contenuto del decreto ministeriale 1 luglio 2014, articolo 14, comma 1, escludendo tale genere musicale dai contributi per detto triennio.

Come giustamente ha ricordato l'Onorevole interrogante, il decreto ministeriale 1º luglio 2014, recante Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, prevede all'articolo 14, comma 1, la possibilità della concessione di un contributo alle « imprese di produzione teatrale, commedia musicale e operetta » che possiedano i requisiti minimi ivi indicati.

Per poter richiedere il contributo, le imprese di produzione teatrale devono presentare un'istanza contenente, tra l'altro, il programma artistico triennale e un programma annuale contenente, per l'anno di riferimento, i dati e gli elementi relativi alla qualità artistica, alla qualità indicizzata e alla dimensione quantitativa del progetto.

Le domande di contributo sono esaminate dalle competenti commissioni consultive che ne valutano la qualità artistica, attribuendo il relativo punteggio. Per poter ricevere un contributo, i progetti devono raggiungere la soglia di dieci punti di qualità artistica.

La commissione non valuta il genere cui appartiene il progetto, ma esprime un giudizio sulla capacità e sullo spessore progettuale, secondo una griglia valutativa di obiettivi operativi che discendono dagli obiettivi strategici di cui all'articolo 2 del suddetto decreto del 1º luglio 2014.

La commissione consultiva per il teatro, nell'ambito della sua funzione, non ha ritenuto idoneo uno specifico progetto, specificatamente caratterizzato per appartenere al genere dell'operetta musicale, in quanto non ritenuto idoneo rispetto ai nuovi criteri di valutazione introdotti dal decreto del 1º luglio 2014; ha accolto, però, altre proposte artistiche e progettuali che coniugano comunque forme espressive musicali e di canto con quelle di testo. Pertanto, appare improprio voler concludere, dall'esclusione di una sola domanda, che sia stata esclusa un'intera categoria.

Colgo l'occasione per ricordare che, come è noto alla Commissione e all'interrogante, una recente sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio ha annullato il decreto ministeriale 1º luglio 2014, determinando una situazione di incertezza sia con riferimento alle assegnazioni già fatte che alle domande per il 2016.

Peraltro, su istanza del Ministero, il 2 luglio scorso il Consiglio di Stato ha sospeso con provvedimento d'urgenza la sentenza del TAR. Quindi al momento non vi sarà alcun blocco all'erogazione dei contributi statali alle attività di prosa, danza e musica.

Tengo quindi ad assicurare alla Commissione il massimo impegno del Ministero per superare il più rapidamente possibile la situazione di oggettiva incertezza così determinatasi.

ALLEGATO 5

5-08437 Sgambato: Sull'Archivio di Stato di Caserta.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Sgambato chiede in quali tempi il Ministero intenda intervenire per il trasferimento dell'Archivio di Stato di Caserta presso i locali della Reggia.

Come si è riferito più volte in questa ed in altre sedi parlamentari, il Ministro sta portando avanti un quadro di azioni in relazione sia all'esigenza di trovare tempestivamente una idonea sede per l'Archivio di Stato, alternativa a quella attuale in locazione, stante i tempi di attesa dovuti al completamento dei lavori nell'ex Caserma Pollio, sia a quella di reperire spazi adeguati per i depositi.

Come sapete si sta procedendo all'attuazione del progetto di riassegnazione e restituzione degli spazi del complesso della Reggia di Caserta alla loro destinazione culturale e educativa e museale.

A seguito del sopralluogo effettuato il 21 gennaio scorso per definire gli ambienti del piano terra e del piano interrato da destinare all'Archivio di Stato di Caserta, l'Agenzia del Demanio ha proceduto alla consegna formale dei locali al Direttore dell'Archivio di Stato di Caserta.

Sono stati quindi avviati gli adempimenti necessari per consentire il trasferimento dell'Archivio di Stato di Caserta dall'attuale sede in locazione, nei locali demaniali in parola.

Il Segretariato Regionale per la Campania ha individuato il responsabile unico del procedimento per l'esecuzione degli interventi necessari per adeguare detti locali alle vigenti normative in materia di sicurezza e prevenzione incendi ed ha costituito il gruppo di lavoro per la progettazione degli interventi stessi.

Peraltro il Responsabile unico del procedimento ha già trasmesso al Segretariato regionale per la Campania – stazione appaltante – il documento preliminare alla progettazione, anche ai fini della stesura del progetto esecutivo da parte del gruppo di lavoro per la progettazione.

Il documento preliminare alla progettazione redatto dal Responsabile unico del procedimento prevede, per la realizzazione dell'intervento, un quadro economico generale pari ad euro 2.687.792.

Il Direttore Generale Archivi ha fatto richiesta di inserire la somma nella programmazione triennale dei lavori 2016-2018 – Elenco annuale dei lavori pubblici per il 2016, finanziati con parte delle risorse che saranno disponibili sul capitolo 7670 p.g. 7, a seguito dell'approvazione del disegno di legge di assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016, di imminente presentazione.

Per gli altri necessari lavori riguardanti le opere di sicurezza antropica è stato richiesto l'inserimento nel progetto speciale sicurezza previsto nell'ambito della programmazione triennale ex articolo 1, commi 9 e 10, della legge 190/2014.

Per quanto concerne il recupero dell'ex Caserma Pollio, è stata avviata la procedura di individuazione del contraente per lo stralcio funzionale di 12 milioni di euro. Tale procedimento è condotto dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, nella sua qualità di Stazione appaltante. Sono in corso le operazioni della Commissione di gara.

Il Responsabile unico del procedimento ha comunicato che la procedura di gara è tuttora in corso ed è in fase di verifica delle offerte anomale. Pertanto non si è ancora giunti all'aggiudicazione provvisoria. La nostra Direzione generale Archivi ha chiesto formalmente notizie in merito allo stato del procedimento al Provveditorato Interregionale.

Vorrei rassicurare l'onorevole interrogante circa il fatto che stiamo seguendo da vicino e con attenzione il procedere dei lavori.

Il Sottosegretario Antimo Cesaro si è recato lo scorso 24 giugno alla Reggia di Caserta per un sopralluogo negli spazi destinati ad accogliere l'Archivio di Stato, unitamente ad una delegazione di rappresentanti delle istituzioni ministeriali interessate. Nell'occasione si è preso atto della situazione della Caserma Pollio, della situazione nei locali dell'Archivio di Stato di Caserta e infine dei nuovi locali messi a disposizione nella Reggia.

Il funzionario presente del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche è stato invitato dal Sottosegretario Cesaro a relazionare mensilmente e puntualmente sui lavori della Caserma Pollio.

Per quanto concerne i locali nella Reggia messi a disposizione per la sede dell'Archivio di Stato di Caserta, i tecnici del MIBACT incominceranno da subito una fase progettuale per consentire di velocizzare le procedure di trasferimento che, comunque, saranno garantite entro e non oltre il 2017, al fine anche di estinguere il fitto della odierna palazzina, il cui costo si aggira intorno ai 150 mila euro annui.

I lavori presso i locali della Reggia saranno previsti in modo che anche all'interno di uno stesso appalto, saranno disposti micro-lotti funzionali, tali da consentire la sistemazione definitiva ed idonea della documentazione nei vari locali di deposito, al fine del rispetto della data ultima di trasloco dell'Archivio di Stato di Caserta entro il 2017.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

SEDE LEGISLATIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	64
Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete <i>internet</i> per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. C. 2520 Quintarelli ed altri (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione)	64
ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati)	73
ALLEGATO 2 (Correzioni di forma)	75
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 312 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).	66
Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 303 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni)	67
ALLEGATO 3 (Proposta di parere del Relatore)	76
ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere del gruppo M5S)	85
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	91
HEFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI CRIIPPI	72

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 7 luglio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle

sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata anche mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico e la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.

C. 2520 Quintarelli ed altri.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento rinviata nella seduta dell'8 giugno 2016.

Michele Pompeo META, presidente, avverte che le Commissioni competenti in sede consultiva con parere rinforzato, alle quali è stato trasmesso il testo adottato come testo base e gli emendamenti approvati in linea di principio, hanno reso il parere di competenza. In particolare, le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Bilancio hanno espresso parere favorevole, mentre la Commissione Politiche dell'Unione europea ha espresso nulla osta. Propone quindi di procedere alla votazione degli emendamenti approvati in linea di principio e degli articoli ai quali si riferiscono. Nel caso di articoli ai quali non sono riferiti emendamenti approvati in linea di principio, si procederà direttamente alla votazione dell'articolo. Ricorda, infatti, che l'approvazione in linea di principio ha esclusivamente valore procedurale, per cui tali emendamenti dovranno essere nuovamente posti in votazione.

Non essendovi deputati che intendono intervenire, pone in votazione l'articolo 1, al quale non sono riferiti emendamenti.

La Commissione approva l'articolo 1.

Michele Pompeo META, presidente, non essendovi deputati che intendono intervenire, pone in votazione l'emendamento Caparini 2.1 (nuova formulazione), già approvato in linea di principio.

La Commissione approva la nuova formulazione dell'emendamento Caparini 2.1 (vedi allegato 1).

Michele Pompeo META, presidente, non essendovi deputati che intendono intervenire, pone in votazione l'articolo 2, come modificato dall'emendamento approvato.

La Commissione approva l'articolo 2, come modificato dall'emendamento approvato.

Michele Pompeo META, presidente, non essendovi deputati che intendono intervenire, pone in votazione l'emendamento 3.2 del relatore, già approvato in linea di principio.

La Commissione approva l'emendamento 3.2 del relatore (vedi allegato 1).

Michele Pompeo META, presidente, non essendovi deputati che intendono intervenire, pone in votazione l'emendamento 3.3 del relatore, già approvato in linea di principio.

La Commissione approva l'emendamento 3.3 del relatore (vedi allegato 1).

Michele Pompeo META, presidente, non essendovi deputati che intendono intervenire, pone in votazione l'emendamento Caparini 3.1 (nuova formulazione), già approvato in linea di principio.

La Commissione approva la nuova formulazione dell'emendamento Caparini 3.1 (*vedi allegato 1*).

Michele Pompeo META, presidente, non essendovi deputati che intendono intervenire, pone in votazione l'articolo 3, come modificato dagli emendamenti approvati.

La Commissione approva l'articolo 3, come modificato dagli emendamenti approvati.

Michele Pompeo META, presidente, non essendovi deputati che intendono intervenire, pone in votazione l'emendamento Caparini 4.1 (nuova formulazione), già approvato in linea di principio.

La Commissione approva la nuova formulazione dell'emendamento Caparini 4.1 (vedi allegato 1).

Michele Pompeo META, presidente, non essendovi deputati che intendono intervenire, pone in votazione l'emendamento Paolo Nicolò Romano 4.3, già approvato in linea di principio.

La Commissione approva l'emendamento Paolo Nicolò Romano 4.3 (*vedi allegato 1*).

Michele Pompeo META, presidente, non essendovi deputati che intendono intervenire, pone in votazione l'articolo 4, come modificato dagli emendamenti approvati.

La Commissione approva l'articolo 4, come modificato dagli emendamenti approvati.

Michele Pompeo META, presidente, non essendovi deputati che intendono intervenire, pone in votazione l'articolo 5, al quale non sono riferiti emendamenti.

La Commissione approva l'articolo 5.

Michele Pompeo META, presidente, non essendovi deputati che intendono intervenire, pone in votazione l'emendamento 6.1 del relatore, già approvato in linea di principio.

La Commissione approva l'emendamento 6.1 del relatore (vedi allegato 1).

Michele Pompeo META, presidente, non essendovi deputati che intendono intervenire, pone in votazione l'articolo 6, come modificato dall'emendamento approvato.

La Commissione approva l'articolo 6, come modificato dall'emendamento approvato.

Michele Pompeo META, presidente, dichiara che si è pertanto esaurita la votazione delle proposte emendative e degli articoli del provvedimento. Avverte che non sono stati presentati ordini del giorno.

Avverte che il relatore ha predisposto una proposta di correzioni di forma, che è in distribuzione (*vedi allegato 2*). Lo invita pertanto a darne lettura.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, illustra la proposta di correzioni di forma.

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma del relatore (vedi allegato 2).

Michele Pompeo META, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la Presidenza, in caso di approvazione, si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

La Commissione acconsente.

Michele Pompeo META, presidente, avverte che si procederà alla votazione finale della proposta di legge, che avverrà per appello nominale. Indice, quindi, la votazione nominale sul testo di cui si è concluso l'esame.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il testo della proposta di legge C. 2520 Quintarelli ed altri, come modificato dagli emendamenti e dalle correzioni di forma apportate.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 7 luglio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli e il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa.

Atto n. 312.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 29 giugno. Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, presidente, avverte che è stata acquisita la disponibilità del Ministro dell'economia e delle finanze a svolgere un'audizione nell'ambito dell'esame dell'atto in oggetto nella giornata di martedì 19 luglio. Avverte altresì che prima di tale data si terrà l'audizione delle organizzazioni sindacali interessate. Pertanto, in considerazione del fatto che il termine per l'espressione del parere è fissato all'11 luglio, invita il rappresentante del Governo ad assicurare che il Governo non proceda all'approvazione definitiva del decreto prima dell'espressione del parere da parte della Commissione.

Il sottosegretario Antonello GIACO-MELLI dichiara che il Governo conferma la propria disponibilità ad attendere l'espressione del parere da parte della Commissione prima di procedere alla definitiva approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Atto n. 303.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 6 luglio. Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, presidente, fa presente che, come anticipato nella seduta di ieri, il relatore, onorevole Tullo, ha inviato per posta elettronica nella mattina di oggi a tutti i componenti della Commissione la propria proposta di parere. Lo invita pertanto ad illustrarla, anche in relazione alle richieste formulate dai colleghi nel corso del dibattito o trasmesse per iscritto.

Mario TULLO (PD), relatore, fa presente di aver ricevuto numerose richieste di elementi da inserire nella proposta di parere sull'atto in esame, che sono state avanzate nel corso del dibattito o trasmesse per scritto o rivolte a lui direttamente. Rileva che già nella proposta di parere che è stata inviata ai colleghi, un numero rilevante di queste richieste, provenienti da diversi Gruppi, risultavano già accolte. Fa presente di aver comunque formulato una nuova versione della proposta di parere per poter accogliere altre richieste (vedi allegato 3). Osserva che sono state evidenziate, ai fini di una migliore comprensione del testo, le modifiche apportate rispetto alla versione anticipata per posta elettronica. In particolare, nelle premesse, laddove si fa uno specifico riferimento alla Sardegna, è richiamato anche il porto di Arbatax. Alla condizione n. 14 è stata inserita, su richiesta dell'onorevole Mognato, una più stringente formulazione dei requisiti necessari per la nomina a Segretario generale, prevedendo che il nominato debba possedere sia competenze nel settore trasporti, sia competenze nelle materie amministrativocontabili. È stata inserita l'osservazione di cui alla lettera g), che recepisce una proposta dell'onorevole Liuzzi. È stata interamente riformulata l'osservazione di cui alla lettera i), in modo da recuperare suggerimento dell'onorevole Franco Bordo in materia di sviluppo dell'intermodalità e della logistica. Sono state inserite l'osservazione m), che corrisponde a una proposta dell'onorevole Oliaro, e l'osservazione di cui alla lettera q), che corrisponde a una proposta dell'onorevole Liuzzi. Infine fa presente di aver modificato l'osservazione di cui alla lettera s), prevedendo che, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui, su richiesta motivata del Presidente della Regione, si dispone la proroga di porti già sedi di Autorità portuali, si disciplini anche la nomina e la composizione degli organi di governo per la fase transitoria. Tiene comunque a ribadire che la proposta di parere già trasmessa stamani recepiva un gran numero di indicazioni pervenute dai membri della Commissione. Sottolinea che alcune delle questioni poste alla sua attenzione dai colleghi, come ad esempio la questione posta dalla collega Oliaro riguardo alla applicazione dell'IMU sulle strutture site all'interno dei porti, interessano profili che, pur non trovando spazio all'interno della proposta di parere, meritano un adeguato approfondimento da parte della Commissione ai fini di pervenire ad una compiuta riforma della legge n. 84 del 1994.

Michele Pompeo META, presidente, ringrazia il Ministro per la sua partecipazione alla seduta della Commissione, che a suo avviso dimostra una forte sensibilità e correttezza istituzionale, nonché grande attenzione verso il lavoro svolto dalla Commissione stessa, nel momento in cui sta per essere varata una riforma importante e attesa, rivolta a rilanciare i porti italiani e a permettere ad essi un forte recupero di competitività. Ritiene che la Commissione abbia fatto un lavoro straordinario e che la proposta di parere del relatore costituisca una sintesi articolata, complessa ed equilibrata tra tutte le istanze emerse.

Anna Maria CARLONI (PD) esprime apprezzamento per il lungo e articolato lavoro che ha impegnato la Commissione e il Governo in uno sforzo teso al rilancio del sistema portuale italiano. Ritiene che nella definizione dell'atto in esame un elemento di complessità sia stato introdotto dalla modifica richiesta dalla Conferenza delle Regioni nell'ambito del parere della Conferenza unificata, relativa alla moratoria per i porti già sede di Autorità portuale, in modo da garantire il mantenimento dell'autonomia finanziaria e amministrativa di questi stessi porti per un periodo fino a 36 mesi. Ricorda che la questione è stata oggetto di dibattito nel corso dell'esame della Commissione, con l'affermazione di posizioni fortemente contrastanti. Comprende che l'ipotesi si presenta come l'esito di una delicata mediazione politica tra il Governo e le regioni, ma ritiene convintamente che, nello spirito della riforma, non dovrebbero essere introdotti elementi che ne pregiudichino l'effettiva applicazione e ne mettano a rischio l'efficacia. Giudica comunque apprezzabile la modifica proposta nel parere che fa riferimento ad un termine di proroga congruo per una eventuale dilazione nell'avvio del nuovo sistema, che pertanto può essere anche inferiore ai 36 mesi, e che evidenzia l'esigenza di tener conto delle considerazioni svolte sul punto nel parere del Consiglio di Stato, nonché richiede, per il riconoscimento della proroga, motivi oggettivi di indubbia validità. Invita pertanto il Governo, che dovrà valutare le motivazioni addotte dalle regioni per la richiesta di proroga, di prestare la massima attenzione affinché siano concesse proroghe nei soli casi in cui ciò risulti indispensabile in ragione di esigenze indubitabili connesse al funzionamento dei porti in questione.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) si associa ai ringraziamenti al Ministro, per l'attenzione dimostrata nei confronti dei lavori della Commissione nell'intero corso dell'esame del provvedimento. Ringrazia anche il relatore, nella cui proposta di parere, che contiene numerosi spunti condivisibili, emerge la trentennale esperienza maturata nel settore. Intende tuttavia sottolineare

con forza alcuni profili problematici che rischiano di minare l'efficacia di tale importante riforma. In primo luogo le carenze del sistema ferroviario, che incidono anche per il corretto sviluppo dei porti, e in secondo luogo la scarsa autonomia finanziaria delle autorità portuali, che invece deve essere rafforzata. Condivide infine la preoccupazione manifestata dalla collega Carloni, con particolare riferimento all'eventualità che si moltiplichino le richieste di differimento dell'applicazione del nuovo sistema.

Roberta OLIARO (SCpI) ringrazia il Ministro per la sensibilità dimostrata riguardo ad una riforma a suo giudizio di grande importanza e attesa ormai da molti anni e ringrazia altresì il relatore per aver accolto numerose richieste avanzate da lei stessa e da altri colleghi al riguardo. Ribadendo quanto già espresso nel corso dell'audizione del Ministro svoltasi di fronte alla Commissione nell'ambito dell'esame del provvedimento, sottolinea l'esigenza di un coordinamento di tutti i soggetti che intervengono in fase di controllo. Osserva infatti che, rispetto ad esempio alle concessioni per i terminalisti, intervengono già il Ministero, le capitanerie di porto, l'Antitrust, le autorità di sistema e da ultimo, come evidenziato dallo schema di decreto in esame, interverrà anche l'Autorità di regolazione dei trasporti, rischiando, a suo giudizio, di rallentare i procedimenti, andando contro l'esigenza di snellimento e semplificazione che rappresenta uno degli obiettivi principali dell'atto in esame. Quanto al Tavolo del partenariato, che condivide, ritiene opportuno che esso non intervenga su questioni che a suo giudizio riguardano le strategie che le imprese devono decidere autonomamente. In ultimo sottolinea la questione, già evidenziata nel corso del dibattito, ma non inserita nella proposta di parere, della difforme applicazione dell'IMU sulle strutture portuali, evidenziando che questo comporta una perdita per le casse dello Stato, dal momento che sono stati accolti tutti i ricorsi fatti da operatori privati proprietari di tali strutture volti a non pagare l'imposta. Auspica quindi che su tale tema, oggetto di un emendamento a propria firma presentato al decreto-legge n. 113 del 2016, il Governo ponga una forte attenzione, in quanto la sua risoluzione comporterebbe effetti di semplificazione e consentirebbe di eliminare gli effetti distorsivi che si sono finora prodotti.

Michele Pompeo META, presidente, fa presente alla deputata Oliaro che tale ultima questione non avrebbe potuto essere inserita nella proposta di parere del relatore, in quanto si colloca al di fuori del perimetro della delega alla quale lo schema di decreto in esame dà attuazione.

Vincenzo GAROFALO (AP) ringrazia il Ministro per la presenza in Commissione, che reputa un elemento di straordinaria attenzione, e ringrazia altresì il relatore Tullo per aver cercato di accogliere la massima parte delle istanze a lui pervenute in ordine alla proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in esame. Osserva che la riforma all'esame della Commissione è da lungo tempo attesa dagli operatori del cluster marittimo al fine di un reale e necessario ammodernamento del sistema e reputa assai rilevanti numerose disposizioni in essa contenute che rappresentano l'accoglimento di istanze pervenute dagli operatori marittimi. Giudica la proposta di parere del relatore un lavoro attento e scrupoloso che mette in evidenza alcune questioni critiche da porre all'attenzione del Governo, come ad esempio l'esigenza di coordinamento riguardo alla integrazione modale e logistica, che a suo avviso rappresenta la chiave di volta del sistema dei trasporti nazionale. Riguardo alla questione messa in evidenza dalla collega Carloni, ritiene che la proposta di parere del relatore rappresenti una soluzione equilibrata, che tiene conto sia della posizione del Governo che dell'esigenza di ascoltare le richieste che vengono dalle regioni.

Franco BORDO (SI-SEL) riconosce che il lavoro svolto dal relatore ha permesso di recepire alcune delle questioni poste anche dal proprio Gruppo nel corso del dibattito. Altri aspetti invece non assumono nella riforma in esame il rilievo che meritano. Per questo motivo ritiene opportuno ribadire gli elementi che, a suo giudizio dovrebbero essere centrali in una riforma del sistema dei porti. Si tratta dell'applicazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza nell'ambito delle concessioni terminalistiche portuali e dei servizi tecnico-nautici, dell'istituzione degli ambiti logistici di area vasta, dell'applicazione del principio della separazione tra attività di gestione del porto e attività economiche di interesse portuale, del potenziamento del ruolo del Tavolo di partenariato della risorsa mare, rispetto al quale avanza la richiesta che si precisi che si tratta di pareri obbligatori seppur non vincolanti. Ribadisce comunque che alcuni di questi aspetti sono considerati nella proposta di parere predisposta dal relatore che, come già sottolineato da altri colleghi nel corso del dibattito, fa emergere la lunga esperienza maturata nel settore portuale.

Romina MURA (PD) nell'apprezzare la forte attenzione del Ministro sull'atto in esame e la considerazione da lui dimostrata nei confronti del lavoro della Commissione e nel ringraziare il relatore per la sintesi operata nella proposta di parere tra la visione strategica generale e le legittime richieste delle regioni, osserva che l'intesa raggiunta tra Stato e regioni dimostra la consapevolezza di tutte le istituzioni delle enormi potenzialità del sistema portuale nazionale. Sottolinea la peculiarità della realtà della Sardegna, per la propria natura di isola e per la posizione nel Mediterraneo. Per la regione pertanto il rilancio del sistema portuale rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo del territorio. Ritiene infatti che, in particolare per i insulari, l'autorità territori portuale debba comprendere tutte le realtà portuali e pertanto anche i porti regionali, al fine di costituire un sistema che rafforzi le potenzialità dei territori e che permetta al paese, anche attraverso le reti TEN-T di intercettare quote significative dei traffici marittimi a livello globale. Proprio in relazione alle reti TEN-T sottolinea l'esigenza che l'Italia promuova in sede europea la definizione di un corridoio mediterraneo. Ritiene altresì che non ci sia alcun conflitto tra il Governo e le regioni a statuto speciale, che a suo avviso hanno contribuito, al pari delle altre, a definire la strategia portuale. Osserva in ultimo, che sarebbe opportuno permettere alle regioni di cambiare la sede legale delle autorità portuali presenti sui propri territori, anche in considerazione degli andamenti del traffico passeggeri, merci e crocieristico che si registrano nel tempo.

Michele META, *presidente*, comunica che è stata presentata una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 4*) da parte del gruppo del MoVimento 5 Stelle.

Nicola BIANCHI (M5S) ringrazia il relatore per la disponibilità dimostrata su alcune questioni poste alla sua attenzione ai fini della elaborazione della proposta di parere, che tuttavia non sono sufficienti a rendere condivisibile la riforma presentata dal Governo. Ribadisce pertanto le posizioni fortemente critiche espresse dal proprio Gruppo nel corso del dibattito e, dopo aver illustrato la proposta alternativa di parere, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Michele MOGNATO (PD) ringrazia il relatore ed esprime apprezzamento per l'attenzione dimostrata dal Ministro in ordine alla riforma del sistema portuale. Sottolinea l'esigenza che il tavolo di coordinamento nazionale, che la proposta di parere chiede che venga presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, costituisca una vera e propria cabina di regia volta al coordinamento e alla costruzione di un sistema portuale e logistico integrato ed efficiente, volto a

rilanciare i traffici marittimi nel Paese e a permettere un effettivo recupero di competitività. Per questo segnala l'esigenza che l'organizzazione e il funzionamento del tavolo possano essere articolati con riferimento alle singole aree regionali.

Mario TULLO (PD), relatore, nel ringraziare il Ministro per la sua presenza, che testimonia la forte attenzione su un tema a suo giudizio fondamentale per lo sviluppo del Paese, fa presente che l'atto in esame conduce ad una ridefinizione della governance del sistema portuale. Osserva peraltro che sussistono altre questioni importanti che è necessario affrontare per completare la riforma della legge n. 84 del 1994. Ringraziando i colleghi per il lavoro svolto, sottolinea l'esigenza che non si configurino situazioni di conflittualità all'interno dei porti e che venga valorizzato il dialogo tra il mondo dell'impresa e il mondo del lavoro. Proprio per questa ragione propone una nuova formulazione della propria proposta di parere, nella quale l'osservazione di cui alla lettera p), relativa alle commissioni consultive locali, è trasformata in una condizione. Riguardo al tema posto dalla collega Carloni e ripreso da altri colleghi nel corso del dibattito, auspica che non vengano chieste proroghe da parte delle regioni al fine di poter procedere ad una applicazione immediata della riforma e all'avvio del nuovo sistema previsto dal provvedimento all'esame della Commissione.

Il ministro Graziano DELRIO, esprime il convinto assenso del Governo sulla proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata, che è frutto di un lavoro di confronto tra tutte le forze politiche nell'ambito della Commissione e di una approfondita interlocuzione con il Ministero. Ringrazia pertanto il relatore, il presidente e i membri della Commissione e le strutture tecniche di supporto, facendo presente che il Governo terrà nella dovuta considerazione le richieste di modifiche e integrazioni contenute nel parere. Ritiene che il testo che tornerà

all'esame del Consiglio dei Ministri sia più completo e più ricco. Più in generale, sottolinea che l'approvazione del decreto in esame rappresenta un passaggio fondamentale anche al fine di affrontare nelle condizioni migliori gli altri aspetti che sono connessi alla riforma della legge n. 84 del 1994, permettendo di pervenire, già a partire dalle prossime settimane, ad un quadro assai più stabile della governance dei porti italiani. Ritiene che il rapporto con le regioni abbia una rilevanza fondamentale e che debba fondarsi sul rispetto degli ambiti di competenza di ciascun livello di governo. A tale riguardo, nel richiamare la competenza statale sui porti di interesse nazionale, formula l'impegno a valutare le richieste di proroga che saranno avanzate dalle regioni sulla base di elementi rigorosi e oggettivi. Nell'esprimere il proprio apprezzamento per l'attività di tutti i soggetti che operano nei porti, tra cui cita in particolare il corpo delle capitanerie di porto, evidenzia che i porti italiani stanno registrando segnali di ripresa in termini di traffico sia di passeggeri sia di merci. Giudica indispensabile che si proceda speditamente alla approvazione della riforma in esame, che a suo avviso, unitamente agli investimenti volti a potenziare le interconnessioni tra i porti e le altre infrastrutture di trasporto, fondamentali per un adeguato sistema logistico, potrà permettere un forte recupero della competitività, sia in termini economici che occupazionali, non solo per il sistema portuale ma per tutto il Paese.

Michele META, presidente, ritiene la riforma della governance portuale un passaggio decisivo per il rilancio dei porti italiani e per lo sviluppo del traffico marittimo. Per questa ragione esprime la propria soddisfazione per il lavoro accurato e approfondito che la Commissione ha svolto in stretto confronto con il Ministero competente. Ribadisce pertanto il proprio ringraziamento al Ministro per aver voluto attestare con la propria partecipazione alla seduta della Commissione l'impegno comune che Governo e Parlamento hanno dedicato insieme a elaborare

e perfezionare il testo dell'atto in esame nella consapevolezza della rilevanza degli effetti che la riforma potrà dispiegare in relazione al rilancio e alla crescita dei porti italiani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore, come riformulata, avvertendo che, se questa sarà approvata, risulterà preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del MoVimento 5 stelle.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore, come da ultimo riformulata (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.

C. 2520 Quintarelli ed altri.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole da: come « accesso ad internet » fino alla fine del periodo con le seguenti: come « accesso ad internet » o « servizio internet », un accesso o servizio di connettività che limiti la possibilità di fruizione da parte dell'utente a una porzione e/o sottoinsieme di servizi offerti sulla rete internet;
 - b) sopprimere il secondo periodo;
- c) sostituire il terzo periodo con il seguente: Per l'accesso o servizio di connettività di cui al periodo precedente la documentazione contrattuale deve indicare, con il maggior grado di precisione tecnicamente possibile, le limitazioni poste rispetto ad un accesso o servizio di connettività che consenta la fruizione illimitata di servizi offerti sulla rete internet.
- **2. 1.** (nuova formulazione) Caparini, Attaguile, Liuzzi.

ART. 3.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: In coerenza con la seguente: Compatibilmente.

3. 2. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: ridurre con le seguenti: prevenire o mitigare.

3. 3. Il Relatore.

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole: al terminale di un utente finale con le seguenti: ai terminali di utenti finali;
- b) al secondo periodo, sostituire le parole: e le notifica celermente all'utente. con le seguenti: e le notifica al proprio utente.;
- c) al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, limitatamente ai soli casi di effettivo, significativo e grave pericolo di danno all'integrità o alla sicurezza della rete internet ovvero al servizio del fornitore o di serio danno ai terminali di utenti finali, di cui al comma 1, lettera b), il fornitore di connettività provvede a segnalare tale circostanza, entro sei ore dalla scoperta, all'autorità giudiziaria, al Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 4 dell'articolo 16-bis del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fornendo i dati tecnici strettamente necessari per prevenire il fatto dannoso nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali.
- **3. 1.** (*nuova formulazione*) Caparini, Oliaro, Catalano.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: legali con la seguente: leciti.

4. 1. (nuova formulazione) Caparini, Attaguile, Oliaro, Catalano.

Al comma 2, dopo le parole: contenuti o servizi inserire le seguenti: , salvo che gli 6. 1. Il Relatore.

stessi non rientrino nei casi previsti dal comma precedente.

4. 3. Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: individuata ai sensi dell'articolo 144-bis con le seguenti: di cui all'articolo 27.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.

C. 2520 Quintarelli ed altri.

CORREZIONI DI FORMA

Apportare le seguenti modificazioni:

all'articolo 3, comma 1, alinea, sostituire le parole: « non è consentito ostacolare, ovvero rallentare rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete internet, l'accesso ad applicazioni e servizi internet » con le seguenti: « non è consentito ostacolare l'accesso ad applicazioni e servizi internet, ovvero rallentarlo rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete internet »;

all'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole: « nonché il servizio del fornitore » con le seguenti: « nonché del servizio del fornitore »;

all'articolo 3, comma 4, primo periodo, dopo le parole: « al servizio del fornitore » aggiungere le seguenti: « di reti o di servizi di comunicazione elettronica »;

all'articolo 3, comma 4, terzo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

c) sostituire le parole: « fornitore di connettività » con le seguenti: « fornitore di reti o di servizi di comunicazione elettronica »;

all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: » si connette e » con le seguenti: « si connette o »;

all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: « di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e alle delibere attuative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni » con le seguenti: « di cui alle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attuative dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 »;

all'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3 della presente legge nonché degli articoli 3, 4 e 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, accerta le violazioni delle medesime disposizioni commesse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica e irroga le sanzioni di cui all'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni ».

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 303.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Atto n. 303).

premesso che:

il provvedimento in esame è stato predisposto sulla base della delega in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato contenuta nell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 che, al comma 1, lettera f), tra i principi e i criteri direttivi ha previsto anche la «riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di sistema nonché alla governance, tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti»;

lo schema in esame procede quindi ad un aggiornamento della legge n. 84 del 1994 che, in coerenza con quanto previsto nel Piano nazionale della portualità e della logistica approvato nell'estate del 2015, ridisegna l'assetto generale del sistema portuale italiano nell'intento di superarne la frammentazione e di trasformarlo nel punto di forza di un moderno ed efficiente sistema nazionale di organizzazione e governo della portualità e della logistica,

passando da una dimensione tendenzialmente « monoscalo » ad una tendenzialmente « pluriscalo »;

in particolare, si prevede l'accorpamento delle 24 Autorità portuali esistenti attraverso l'istituzione di 15 Autorità di sistema portuale (AdSP), che coordineranno un insieme di 54 porti e avranno sede nei porti centrali delle reti transeuropee di trasporto, definiti *core* dalla normativa europea (Regolamento (UE) n. 1315/2013);

le Autorità di sistema portuale, individuate come centri amministrativi unici, avranno funzioni di coordinamento nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche aventi competenza sulle attività da realizzare nell'ambito portuale e assorbiranno tutte le funzioni di promozione, pianificazione, gestione e controllo oggi attribuite alle Autorità portuali;

parallelamente alla concentrazione delle competenze, con il provvedimento in esame si intendono introdurre elementi di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi allo svolgimento delle attività portuali, attraverso l'implementazione dello « Sportello unico doganale e dei controlli » per tutti gli adempimenti amministrativi relativi alle merci, il rafforzamento della valenza del piano regolatore di sistema portuale, la semplificazione della struttura organizzativa e decisionale delle Autorità di sistema portuale;

le linee generali della suddetta riforma sono ampiamente condivisibili e deve pertanto procedersi sollecitamente alla loro attuazione, anche per dare finalmente risposta alle istanze provenienti dai vari soggetti pubblici e privati del *cluster* marittimo-portuale, superando la situazione di frammentazione, debolezza e incertezza che ha finora contrassegnato il settore;

la realtà portuale italiana, per ragioni geografiche, storiche ed economiche, si presenta infatti assai articolata e diversificata; pertanto, una riforma che intenda rilanciare in modo adeguato il settore della portualità nazionale deve porsi necessariamente come obiettivo la creazione di un « sistema di sistemi portuali », al fine di contemperare, da un lato, l'obiettivo di garantire una comune cornice normativa e regolatoria e un unico indirizzo strategico in materia e, dall'altro, l'esigenza di non soffocare ma di esaltare le vocazioni dei singoli scali e dei territori nei quali essi si inseriscono, al fine di rendere il sistema realmente competitivo rispetto alla concorrenza internazionale, anche attraverso un progressivo conferimento alle Autorità di sistema portuale di elementi di autonomia fiscale e finanziaria;

appare quindi necessario favorire la costituzione in tempi rapidi delle nuove Autorità di sistema portuale e la nomina dei rispettivi presidenti, per porre fine alle gestioni commissariali che interessano numerosi scali nazionali ripristinando così, nel breve termine, le condizioni di pieno funzionamento operativo e, nel mediolungo termine, ponendo le basi per un rilancio complessivo del sistema portuale italiano, anche attraverso l'acquisizione di nuove professionalità e competenze sul mercato interno ed europeo;

al tempo stesso, occorre tenere nella giusta considerazione peculiari esigenze di carattere amministrativo e operativo che possono manifestarsi in alcuni porti, consentendo, a fronte di motivate richieste delle Regioni, un termine di proroga congruo per l'avvio del nuovo sistema negli scali interessati, tenendo comunque conto delle considerazioni svolte sul punto nel parere del Consiglio di Stato e dell'esigenza di una piena e tempestiva attuazione della riforma;

occorre altresì tener conto dell'esigenza, di assicurare un'adeguata rappresentanza nel Comitato di gestione ai porti di interesse nazionale ubicati in capoluoghi di provincia che non sono sedi di Autorità portuali, e di prevedere anche per tali porti l'istituzione di un ufficio amministrativo periferico della stessa Autorità, in modo da garantire il coordinamento tra i diversi soggetti operanti nei suddetti scali;

gli uffici territoriali portuali da istituire presso ciascun porto già sede di Autorità portuale e anche presso i porti di interesse nazionale ubicati in capoluoghi di provincia che non sono sedi di Autorità portuale dovrebbero essere affidati alla responsabilità di un delegato del Segretario generale scelto tra il personale di ruolo in servizio presso le AdSP o le soppresse Autorità con qualifica dirigenziale e dovrebbero pertanto configurarsi come « direzioni di scalo »;

in termini più generali, in tutti i porti ricompresi nelle circoscrizioni delle Autorità di sistema portuale che non sono sede di Autorità portuale, risulta comunque essenziale assicurare la presenza di un presidio amministrativo decentrato, anche minimo, delle nuove Autorità, affinché le imprese e i lavoratori portuali abbiano un'interfaccia diretta per il disbrigo delle pratiche amministrative più urgenti e la risoluzione rapida dei problemi operativi che si producono nell'attività quotidiana dei porti;

sempre con riferimento all'istituzione degli uffici portuali territoriali, nel ribadire l'esigenza sopra evidenziata che le Autorità di sistema portuale possano istituire uffici amministrativi decentrati (eventualmente, ma non necessariamente, di livello equiparato agli uffici portuali territoriali) in tutti i porti facenti parte dell'ambito territoriale di competenza, al fine di assicurare un presidio amministrativo e un contatto diretto con gli operatori portuali, si raccomanda una particolare

attenzione alla situazione specifica dello scalo di Porto Torres che, in ragione della sua notevole rilevanza commerciale e dell'elevato volume di traffici, richiede l'indispensabile presenza di una struttura periferica dell'Autorità portuale di sistema, per gestire in maniera adeguata tutti gli aspetti amministrativi e operativi ed evitare così perdite di efficienza e competitività dello scalo, nonché alla situazione specifica del porto di Arbatax;

al fine di favorire il rilancio e lo sviluppo dei porti, facilitando la realizzazione degli indispensabili investimenti di adeguamento strutturale, assume rilievo fondamentale l'introduzione di elementi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure per l'approvazione dei piani regolatori portuali che, salvaguardando il confronto tra i diversi livelli di governo, consentano comunque di superare i ritardi e le inefficienze accumulati in questi anni, riaffermando la specificità dei piani regolatori portuali rispetto agli strumenti urbanistici generali;

con riferimento al regime giuridico del personale delle Autorità di sistema portuale, occorre conciliare l'appartenenza ai ruoli della pubblica amministrazione, conseguente alla natura di ente pubblico dell'Autorità, con i necessari elementi di flessibilità operativa che hanno finora contraddistinto l'attività di tale personale e che l'esperienza ha dimostrato essere indispensabili per un corretto svolgimento dei compiti affidati. Ciò anche al fine di rimuovere quegli elementi di « antinomia non risolvibile sul piano interpretativo» evidenziati dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di decreto legislativo in esame;

a tal fine, si evidenzia l'esigenza di mantenere, come previsto dal testo vigente della legge n. 84 del 1994, la non applicabilità alle Autorità portuali della legge 20 marzo 1975, n. 70, e di limitare l'applicabilità del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, alle sole disposizione espressamente richiamate nella stessa legge n. 84 del 1994,

e ai principi e obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed economicità. In tal modo, si risolverebbe anche l'antinomia rilevata nel citato parere del Consiglio di Stato, rendendo il nuovo comma 5 dell'articolo 6 compatibile con il comma 6 dell'articolo 10 della medesima legge n. 84, che afferma che il rapporto di lavoro del personale delle Autorità è di diritto privato e regolato dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;

sempre con riferimento al personale delle Autorità di sistema portuale, nel caso dell'accorpamento di due o più Autorità portuali, occorre prevedere un percorso di convergenza per l'armonizzazione, in tempi brevi, delle contrattazioni di secondo livello dei lavoratori dipendenti dalle Autorità accorpate, nonché per la fissazione dei relativi criteri generali;

sulla scorta dell'esperienza maturata in questi anni, appare del tutto condivisibile la scelta dello schema di decreto di ribadire, in termini rigorosi, il divieto per le Autorità di sistema portuale di assumere partecipazioni in società per lo svolgimento di operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse. Tuttavia, è ugualmente necessario mantenere la possibilità per le Autorità, anche attraverso partecipazioni societarie, di concorrere a iniziative tese a promuovere la realizzazione di collegamenti logistici e intermodali, a beneficio del sistema portuale, ai sensi dell'articolo 46 del decretolegge n. 201 del 2011;

appare condivisibile la semplificazione proposta nel provvedimento in esame per le nomine del Presidente dell'Autorità di sistema portuale, mediante l'intesa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il Presidente o i Presidenti delle regioni interessate, mantenendo comunque l'applicazione, per quanto concerne la procedura di nomina, della disciplina generale prevista dalla legge n. 14 del 1978;

in relazione ai poteri di ordinanza attribuiti al Presidente dell'Autorità di si-

stema portuale, al fine di fronteggiare in modo tempestivo possibili situazioni di emergenza, appare opportuno non subordinare l'esercizio di tali poteri alla preventiva consultazione con il Comitato di gestione, che dovrebbe essere comunque informato alla prima riunione utile;

per quanto concerne il Comitato di gestione, al fine di evitare ambiguità interpretative, la previsione della prevalenza del voto del Presidente dell'Autorità portuale deve operare in caso di parità dei voti espressi e non essere riferita al numero pari dei componenti o dei votanti;

con riferimento alla figura del Segretario generale, la nuova connotazione come organo monocratico e non più solo come dirigente preposto alla segreteria tecnico-operativa rischia di creare uno squilibrio di poteri e competenze all'interno dell'Autorità di sistema portuale, con potenziali sovrapposizioni con la figura del Presidente. Appare quindi opportuno mantenere l'attuale struttura organizzativa del Segretariato generale, fermo restando il ruolo di dirigente apicale della struttura amministrativa dell'Autorità attribuito al Segretario generale;

è indispensabile che il Tavolo nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale (che, alla luce del parere del Consiglio di Stato, deve essere denominato più esattamente « la Conferenza ») sia presieduto direttamente dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trattandosi della sede nella quale si determinano le scelte di indirizzo strategico del sistema portuale, ad esempio in materia di investimenti e allocazioni di risorse, che presuppongono necessariamente un potere di coordinamento e un'assunzione di responsabilità politica al massimo livello. Al fine di garantire la continuità di funzionamento del Tavolo, si ravvisa l'opportunità di istituire anche una segreteria tecnica di supporto;

risulta altresì opportuno consentire la partecipazione al Tavolo di coordinamento nazionale anche delle organizzazioni datoriali e sindacali di livello nazionale rappresentative del *cluster* marittimoportuale, con particolare riguardo alle rappresentanze delle categorie effettivamente e direttamente operanti in porto. Al fine di valorizzare il loro contributo, le varie organizzazioni possono essere invitate di volta in volta in relazione alla competenza sugli argomenti all'ordine del giorno;

allo scopo di valorizzare e rafforzare il ruolo propositivo e consultivo del Tavolo di partenariato della risorsa mare, appare opportuno elencare in maniera più articolata e puntuale i componenti - tenendo conto anche delle categorie attualmente rappresentate nei Comitati portuali delle Autorità portuali – e prevedere espressamente che, su tutti gli atti sottoposti alla sua consultazione, sia in fase ascendente che discendente, il Tavolo si esprima mediante pareri obbligatori ma non vincolanti, e che, qualora l'Autorità di sistema portuale intenda discostarsi dai suddetti pareri, sia tenuta a darne adeguata motivazione;

non si ritiene invece che lo schema in esame costituisca la sede più appropriata per intervenire sulla ripartizione di competenze tra autorità portuale e autorità marittima. Di conseguenza, appare opportuno non intervenire in questa fase sulla vigente disciplina del citato articolo 14, comma 1, della legge n. 84 e sopprimere di conseguenza le modifiche introdotte al riguardo dallo schema in esame;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 5, comma 1, capoverso Art. 6, sostituire il comma 2 con i seguenti:
- « 2. I porti rientranti nelle AdSP di cui al comma 1, sono indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis e dall'articolo 20, comma 2.

- 2-bis. Con regolamento, da adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere apportate, su richiesta motivata del Presidente della Regione interessata, modifiche all'allegato A del presente decreto, al fine di consentire:
- *a)* l'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale all'interno del sistema dell'AdSP territorialmente competente;
- *b)* il trasferimento di un porto a una diversa AdSP, previa intesa con la Regione nel cui territorio ha sede l'AdSP di destinazione. »;
- 2) all'articolo 5, comma 1, capoverso ART. 6, comma 4, sostituire le parole: « delle attività concessorie » con le seguenti: « delle attività autorizzatorie »:
- 3) all'articolo 5, comma 1, capoverso ART. 6, sostituire il comma 6 con il seguente: « 6. Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle istituite AdSP è assunto secondo procedure selettive attuate secondo principi di adeguata pubblicità, imparzialità, oggettività, trasparenza, in coerenza con quanto stabilito all'articolo 10, comma 6 »:
- 4) all'articolo 5, comma 1, capoverso ART. 6, sostituire il secondo e terzo periodo del comma 7 con il seguente: « Ferma restando la facoltà di attribuire l'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza e difesa della AdSP dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina dell'ordinamento della professione forense, agli avvocati dell'Ufficio legale interno della stessa Autorità o ad avvocati del libero foro, le AdSP possono valersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato. »;
- 5) all'articolo 5, comma 1, capoverso Art. 6, sopprimere il comma 8;
- 6) all'articolo 5, comma 1, capoverso ART. 6, comma 12, sostituire le parole: «, ivi comprese l'assunzione di partecipazioni in iniziative pubbliche » con le seguenti: « essa

- può inoltre assumere partecipazioni, anche a carattere societario, in iniziative finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. »;
- 7) all'articolo 6, comma 1, capoverso ART. 6-bis, comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: « 7, comma 1, lettera c) e »;
- 8) all'articolo 6, comma 1, capoverso ART. 6-bis, aggiungere in fine il seguente comma: «1-bis. Presso ciascun porto dell'AdSP ubicato in un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità portuale, l'AdSP può istituire un ufficio amministrativo decentrato, che svolge le funzioni stabilite dal Comitato di gestione. All'ufficio è preposto il Segretario generale o un suo delegato, scelto tra il personale di ruolo in servizio presso le AdSP o le soppresse Autorità con qualifica di quadro o dirigente. L'ufficio amministrativo decentrato può anche non essere equiparato all'ufficio territoriale portuale di cui al comma 1 del presente articolo. Su deliberazione del Comitato di gestione, l'AdSP può altresì istituire uffici amministrativi decentrati anche presso altri porti della sua circoscrizione non già sede di Autorità portuale. »;
- 9) all'articolo 7, comma 1, capoverso ART. 7, comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, capoverso ART. 7, comma 2, sopprimere le seguenti parole: « del segretario generale »:

- 10) all'articolo 8, comma 1, capoverso ART. 8, comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, ferma restando l'applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14 »;
- 11) all'articolo 8, comma 1, capoverso ART. 8, comma 3, lettera q), sostituire le parole: « sentito il Comitato di gestione »

con le seguenti: « informando, nella prima riunione utile, il Comitato di gestione »;

- 12) all'articolo 9, comma 1, capoverso ART. 9, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: « prevale » fino alla fine della lettera con le seguenti: « prevale in caso di parità di voti espressi »;
- 13) all'articolo 9, comma 1, capoverso ART. 9, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: « 1-bis. Alle sedute del Comitato è invitato anche un rappresentante per ciascun porto incluso nell'AdSP e ubicato in un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità portuale. Il rappresentante è designato dal Sindaco e ha diritto di voto limitatamente alle materie di competenza del porto rappresentato. »;
- 14) all'articolo 10, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
 - a) sopprimere le lettere a) e b);
- b) sostituire la lettera c) con la seguente: « c) al comma 2, la parola: « portuale » è sostituita dalle seguenti: « di gestione »; le parole: « presidente, tra esperti » sono sostituite dalle seguenti: « presidente dell'AdSP, scelto tra esperti di comprovata esperienza manageriale o »;
- c) alla lettera e), sopprimere il n. 1) e al n. 2) sostituire le parole: « autorità di sistema portuale e degli uffici territoriali portuali » con le seguenti: « autorità di sistema portuale e sovrintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali di cui all'art. 6-bis della presente legge ».

Conseguentemente, al medesimo articolo 10, sopprimere il comma 2.

- 15) all'articolo 12, capoverso Art. 11-bis, sostituire il comma 1 con i seguenti:
- « 1. Presso ciascuna autorità di sistema portuale è istituito un Tavolo di partenariato della risorsa mare, presieduto dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale e composto:
- *a)* dal comandante del porto ovvero dei porti facenti parte dell'AdSP;

- *b)* da un rappresentante degli armaori:
- *c)* da un rappresentante degli industriali;
- *d)* da un rappresentante degli operatori di cui agli articoli 16 e 18;
- *e)* da un rappresentante degli spedizionieri;
- f) da un rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi;
- g) da un rappresentante degli autotrasportatori operanti nell'ambito logistico-portuale;
- *h)* da tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto.
- 1-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di designazione dei componenti di cui al comma 1, nonché le modalità di svolgimento dell'attività dell'Organismo, con particolare riguardo alle forme e ai metodi della consultazione dei soggetti interessati. »;
- 16) all'articolo 12, comma 1, capoverso ART. 11-bis, comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: « 2. Il Tavolo ha funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente, nonché funzioni consultive di partenariato economico sociale, in particolare in ordine: ».

Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, capoverso Art. 11-bis, aggiungere in fine il seguente comma: « 3-bis. Qualora l'Autorità intenda discostarsi dai pareri resi dal Tavolo di partenariato, è tenuta a darne adeguata motivazione. »;

- 17) all'articolo 12, comma 1, sostituire il capoverso Art. 11-ter con il seguente:
- « ART. 11-ter (Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP) 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP, con il compito di coordinare e armonizzare, a livello nazionale, le scelte strategiche che atten-

gono i grandi investimenti infrastrutturali, le scelte di pianificazione urbanistica in ambito portuale, le strategie di attuazione delle politiche concessorie del demanio marittimo, nonché le strategie di marketing e promozione sui mercati internazionali del sistema portuale nazionale, operando altresì la verifica dei piani di sviluppo portuale, attraverso specifiche relazioni predisposte dalle singole AdSP. La Conferenza è presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composta dai Presidenti delle AdSP e da due rappresentanti della Conferenza Unificata. A supporto dei lavori della Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP il Ministro può avvalersi di una segreteria tecnica, coordinata da un esperto nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente comprovate esperienza e qualificazione professionali nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. Gli emolumenti dell'esperto di cui al periodo precedente, determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto della disciplina sui limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono a carico dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 relativa alla struttura tecnica di missione.

- 2. Alle riunioni della Conferenza sono invitati i rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali delle categorie operanti nel settore marittimo-portuale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate secondo la specifica competenza in ordine alle materie all'ordine del giorno. »;
- 18) all'articolo 14, comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: « e infine sono aggiunti » fino alla fine della lettera;
 - e con le seguenti osservazioni:
- a) con riferimento alle premesse, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere | cui all'articolo 5, comma 1, capoverso Art.

il quarto capoverso, dal momento che si tratta di una proposta di regolamento dell'Unione europea anziché di un atto vigente:

- b) con riferimento all'articolo 3 della legge n. 84 del 1994, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione, al fine di attualizzare i riferimenti normativi ivi contenuti e concernenti le funzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera alle modifiche intervenute in questi anni, espungendo il rinvio a fonti normative ormai abrogate da leggi sopravvenute;
- c) con riferimento all'articolo 4 dello schema in esame, per quanto concerne la disciplina delle procedure di approvazione dei piani regolatori di sistema portuale e dei piani regolatori portuali, si evidenzia l'esigenza di adottare tutte le misure necessarie a semplificare l'iter amministrativo. limitando il numero dei soggetti coinvolti nella procedura decisionale e fissando tempi certi e definiti per la conclusione dell'iter medesimo. A tal fine, valuti il Governo la possibilità di assumere come criterio ai fini dell'approvazione dei suddetti piani regolatori portuali e delle relative varianti l'assenza di contrasto con i piani regolatori generali;
- d) sempre con riferimento all'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che nell'ambito dei piani regolatori di sistema portuale siano definiti piani energetici ambientali, per favorire l'uso delle energie alternative, la riduzione dell'inquinamento e il risparmio energetico;
- e) con riferimento all'Allegato A dello schema in esame, richiamato dall'articolo 5, comma 2, capoverso Art. 6, comma 2, si segnala l'opportunità di integrare l'elenco con le circoscrizioni delle Autorità di sistema portuale, inserendo al n. « 3) AU-TORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE » anche il porto di Capraia, già ricompreso nell'Autorità portuale di Livorno, Capraia,
- f) con riferimento alle disposizioni di

6, comma 5, si evidenzia l'esigenza di mantenere, come previsto dal testo vigente della legge n. 84 del 1994, la non applicabilità alle Autorità di sistema portuale della legge 20 marzo 1975, n. 70, e di limitare l'applicabilità del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle sole espressamente disposizione richiamate nella stessa legge n. 84 del 1994, e ai principi e obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed economicità; di conseguenza, all'articolo 5, comma 1, capoverso Art. 6, il secondo periodo del comma 5 dovrebbe essere riformulato nei termini seguenti: « Ad essa non si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applica limitatamente alle disposizione espressamente richiamate nella presente legge, e ai principi e obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed economicità »;

g) sempre con riferimento al medesimo comma valuti il Governo l'opportunità di fare riferimento, anziché all'autonomia regolamentare delle Autorità di sistema portuale, al potere di ordinanza di cui le medesime Autorità sono dotate;

h) sempre con riferimento alle disposizioni relative al regime giuridico delle Autorità di sistema portuale, si segnala il rilievo che, al fine di sviluppare ulteriormente l'autonomia delle Autorità e la loro capacità nel perseguire gli obiettivi strategici definiti dal Tavolo nazionale di coordinamento (da ridenominare « Conferenza nazionale di coordinamento », come indicato nella condizione n. 17), assume l'attuazione di un progressivo processo di conferimento alle stesse Autorità di sistema portuale di elementi di autonomia fiscale e finanziaria;

i) si raccomanda di promuovere l'attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e della logistica, attraverso il coinvolgimento, oltre che delle Autorità di sistema portuale, degli altri soggetti gestori delle infrastrutture ferroviarie, stradali e aeroportuali limitrofe alle aree portuali;

1) si segnala al Governo l'esigenza di prestare la massima attenzione, in fase di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, al settore della portualità turistica e ricettiva, del crocierismo e del trasporto passeggeri, che rappresenta un asset strategico per l'economia portuale italiana, anche alla luce del primato che il Paese detiene nel settore stesso, quale prima meta mediterranea, con oltre 10 milioni di crocieristi e 40 milioni complessivi di passeggeri. Nell'ambito delle funzioni e attività previste dallo schema in esame relativamente al coordinamento degli investimenti, risulterà pertanto necessario assicurare priorità agli interventi finalizzati alla riqualificazione del settore (quali stazioni marittime e waterfront), ai collegamenti di ultimo miglio per i passeggeri, ai servizi materiali e immateriali atti a rendere gli scali del Paese più attrattivi;

m) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, capoverso Art. 8, comma 3, lettera g), si segnala al Governo l'opportunità di prevedere un termine entro cui dovranno essere definiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della salute e con gli altri Ministeri competenti, i criteri relativi alle iniziative di reciproco avvalimento fra organi amministrativi operanti nei porti e nel sistema di riferimento che possono essere promosse dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale;

n) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 9, comma 1, lettera e), valuti il Governo l'opportunità di precisare le modalità di individuazione del rappresentante dell'autorità marittima che partecipa al Comitato di gestione, anche prevedendo la partecipazione dei Comandanti di porti diversi da quello sede dell'AdSP, nel caso in cui siano affrontate questioni relative a tali porti;

o) con riferimento all'articolo 12, comma 1, capoverso Art. 11-bis, che isti-

tuisce il Tavolo di partenariato della risorsa mare, ferme restando le modificazioni del testo richieste nelle condizioni n. 15) e n. 16), si segnala l'esigenza che, laddove in un'unica AdSP siano confluiti o confluiscano più porti centrali (*core*) delle reti TEN-T, già sedi di Autorità portuali, presso ognuno di essi sia istituito un analogo Tavolo del *cluster* marittimo, sulla base di un regolamento stabilito dall'AdSP, di concerto con il Tavolo di partenariato della risorsa mare;

p) con riferimento all'articolo 15 della legge n. 84 del 1994, di cui l'articolo 15 dello schema in esame dispone l'abrogazione, valuti il Governo l'opportunità di mantenere in ogni porto, conformemente a quanto previsto dai commi 1, 1-bis e 2 del vigente articolo 15 della legge n. 84 del 1994, una commissione consultiva composta dai rappresentanti dei lavoratori delle imprese operanti in porto, da un rappresentante dei lavoratori dell'Autorità di sistema portuale e da rappresentanti delle categorie imprenditoriali operanti nel porto, con specifico riferimento a armatori; industriali; imprenditori di cui agli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84; spedizionieri; agenti e raccomandatari marittimi; autotrasportatori operanti nell'ambito portuale. I rappresentanti dei lavoratori dovrebbero essere designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, i rappresentanti delle categorie imprenditoriali dalle rispettive associazioni nazionali di categoria, il rappresentante degli autotrasportatori dal comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori e dovrebbero essere nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La commissione dovrebbe avere le funzioni consultive previste dal comma 2 del vigente articolo 15 della legge n. 84;

q) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, capoverso Art. 15-bis, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di individuare le amministrazioni competenti ai fini dell'adozione del regolamento attuativo dello Sportello, la natura del regolamento stesso e le modalità di adozione;

r) con riferimento all'articolo 20, recante le disposizioni transitorie, si segnala l'opportunità di inserire nel suddetto articolo le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6;

s) sempre con riferimento all'articolo 20, tenuto conto delle peculiari esigenze che possono presentarsi nei porti già sede di Autorità portuali, si evidenzia l'opportunità di prevedere che, su richiesta motivata del Presidente della Regione, da presentarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, possa essere disposto, sulla base di criteri oggettivi di valutazione della richiesta stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un congruo termine di proroga dell'autonomia finanziaria e amministrativa dei porti interessati, tenendo comunque conto delle considerazioni svolte sul punto nel parere del Consiglio di Stato e dell'esigenza di una piena e tempestiva attuazione della riforma. Con il medesimo decreto sarà disciplinata la nomina e la composizione degli organi di governo per la fase transitoria. Si potrebbe altresì, per rendere più celere la procedura, anticipare l'entrata in vigore della disposizione in questione al giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 303.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO M5S

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (303),

premesso che:

la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante « Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche », all'articolo 8, comma 1, lettera f) prevede, con riferimento agli enti pubblici non economici nazionali che svolgono attività omogenee, la «riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di sistema nonché alla governance, tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti»;

all'articolo 29 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, cosiddetto. « Sblocca Italia », si individuano la razionalizzazione, il riassetto e l'accorpamento delle Autorità portuali esistenti come strumenti per la realizzazione degli obiettivi del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, disposto dal decreto legislativo n. 105 del 2015 e adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2015;

uno dei principi ispiratori della delega effettuata dal legislatore è rappresentata dall'obiettivo di attuare una razionalizzazione della disciplina vigente al fine prioritario di rendere maggiormente efficiente l'intero sistema portuale dei trasporti e della logistica, con ampio risalto per lo sviluppo della intermodalità, nonché del miglioramento della competitività del sistema portuale del nostro Paese;

in termini di competitività delle infrastrutture portuali l'Italia, già al 55° posto nella graduatoria mondiale secondo il Global Competitiveness Report 2013-2014 del World Economic Forum, nell'arco di un anno è addirittura calata di una posizione attestandosi nel *Report* 2015-2016 dopo Paesi come Turchia e Egitto, che fino alla rilevazione dell'anno precedente erano rispettivamente al 57° e al 66° posto;

nel corso degli ultimi due anni si sono succeduti numerosi e non propriamente legittimi commissariamenti dei vertici delle Autorità portuali che, derogando alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e abusando delle prerogative disposte dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444, hanno sancito la trasformazione di una procedura di per sé eccezionale e emergenziale, come appunto il commissariamento di un organo amministrativo, in una pratica sistematica sfociata nella nomina plurima e continuata dello stesso commissario alla stessa Autorità portuale anche per tre, quattro o addirittura sette mandati;

nel corso dell'ultimo triennio intrecci politici e interessi economici di grandi imprese hanno riguardato la gestione commissariale di alcune Autorità portuali. Uno dei casi più eclatanti è rappresentato dall'indagine riguardante le indebite influenze sul progetto Tempa Rossa in Basilicata in cui furono coinvolti l'allora Ministro dello Sviluppo Economico, il lobbista Gianluca Gemelli, l'ammiraglio Giuseppe De Giorgi, vertici della Total e vari esponenti della politica e delle amministrazioni locali. Come emerso nel corso delle indagini le influenze e gli scambi di favori avrebbero interessato anche la scelta del commissario dell'Autorità portuale di Augusta, Alberto Cozzo, nominato per tre mandati consecutivi a partire dal novembre 2014 fino al maggio 2016, e non più riconfermato a seguito delle notizie giudiziarie emerse;

aspetti ulteriormente critici del processo di commissariamento governativo sono altresì emersi nel caso dell'Autorità portuale di Catania con la nomina di Cosimo Indaco, anch'essa per tre mandati consecutivi a partire dal settembre 2014 e in carica fino all'aprile 2016. Anche in quel caso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non ha potuto riconfermare il commissario anche alla luce della segnalazione, da parte di parlamentari del Movimento 5 Stelle, di ipotesi di conflitto di interessi per Indaco in quanto socio della « Angelo Perez di Cosimo Indaco & Co. » società di spedizioni doganali operante nel porto di Catania sotto la gestione del medesimo commissario. La sussistenza di una ipotesi di conflitti di interessi tra la carica di vertice dell'Autorità portuale di Catania e quella di socio la cui attività è regolata dalla stessa Autorità è stata confermata dall'Autorità nazionale anti corruzione:

nello schema di decreto legislativo in esame l'accorpamento delle Autorità portuali vigenti, passando da 24 a 15, è considerato uno degli strumenti volti a migliorare il coordinamento delle politiche portuali e logistiche. Tale obiettivo troverebbe la sua massima espressione nel combinato disposto della riduzione dei centri decisionali, ai sensi dell'articolo 5, e dell'accentramento dei poteri di indirizzo, pianificazione e coordinamento a livello centrale e nazionale attraverso l'istituzione del Tavolo nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter;

l'impostazione verticistica e centralistica dei nuovi *iter* decisionali e di pianificazione strategica è altresì disposta, a norma di legge, dalle novelle all'articolo 8:

- 1) con riguardo alla nomina dei presidenti delle nuove Autorità di sistema portuale, la vigente terna di esperti indicata dagli enti locali è sostituita dalla sola intesa tra la regione interessata e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fatta salva la possibilità per quest'ultimo di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 14-quater della legge 8 agosto 1990, n. 241, qualora non vi fosse alcuna intesa;
- 2) a sua volta il Presidente nomina e presiede il Comitato di gestione, nuovo organo collegiale che sostituisce parzialmente il Comitato portuale di cui al vigente articolo 9;
- 3) il Presidente, altresì, propone al nomina e la revoca del Segretario generale, anch'esso nuovo organo individuale che si sostituisce a quello collegiale del Segretariato generale di cui al vigente articolo 10. In particolare si rileva come, a differenza delle disposizioni in vigore, il nuovo Segretario generale non è più preposto alla segretaria tecnico-operativa di supporto alla attività istituzionale dell'Autorità portuale. Nel testo novellato il Segretario generale è invece preposto agli Uffici territoriali portuali presenti nell'area di competenza dell'Autorità di sistema portuale, ai sensi dell'articolo 6-bis;

con parere n. 1142 del 9 maggio 2016, il Consiglio di Stato pur riconoscendo in linea di principio un « valore strategico » dell'impianto riformatore in quanto – presumibilmente – orientato a migliorare il cosiddetto « sistema mare » per renderlo a tutti gli effetti un volano

dello sviluppo economico del Paese, ha espresso una serie di criticità segnalando innanzi tutto una certa timidezza da parte del Governo nell'affrontare la riorganizzazione delegata dal legislatore, poiché, pur con le innovazioni nella governance e le « semplificazioni » messe in atto, non sembra che le aspettative nutrite siano ancora state soddisfatte. A questa denuncia sugli aspetti più macroscopici della cosiddetta della pubblica « riforma amministrazione », il Consiglio di Stato illustra una serie di rilievi, alcuni già accolti nel testo trasmesso per l'esame parlamentare altri invece ancora inevasi:

- a) al comma 5 dell'articolo 6 della legge n. 84 del 1994, come riformulato dall'articolo 5 dell'atto del Governo in esame, si richiede l'espunzione del riferimento all'autonomia anche regolamentare delle Autorità di sistema portuali, poiché non è previsto nel nostro ordinamento alcun disposto normativo che riconosca alle Autorità portuali tale autonomia, se non relativa all'adozione del regolamento interno di amministrazione e contabilità;
- b) al medesimo comma si ravvisa il rischio interpretativo dovuto dalla sussistenza di un riferimento esplicito ai rapporti pubblicistici considerando l'Autorità di sistema portuale un ente pubblico cui si applicano le disposizioni della legge n. 70 del 1975 e del decreto legislativo n. 165 del 2001, mentre all'articolo 10, comma 6, permane la vigente disposizione secondo cui i rapporti di lavoro del personale delle Autorità portuali sono disciplinati dal diritto privato;
- c) al comma 12 del già citato articolo 6, la possibilità per le nuove Autorità di sistema portuale di assumere « partecipazioni in iniziative pubbliche » rileva dubbi sul significato e sul rischio di un abuso interpretativo che potrebbe seguire all'adozione del testo in esame;
- *d)* all'articolo 6, che introduce *ex novo* l'articolo 6-*bis*, si rilevano « i rischi di duplicazione delle strutture amministrative [...], con la conseguente vanificazione

degli obiettivi della riforma, tra i quali il conseguimento di risparmi finanziari »;

- e) sempre con riferimento agli aspetti finanziari, al comma 2 dell'articolo 7 così come riformulato, seppur si definisce esplicitamente che i componenti del Tavolo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis partecipano a titolo gratuito, specificando che eventuali rimborsi spese non sono posti a carico delle Autorità di sistema portuale, senza però precisare se e chi deve farsene carico;
- f) a fronte della istituzione del Comitato di gestione in sostituzione di quello portuale vigente, si segnala il rischio di squilibri tra la rappresentanza degli enti territoriali e quella delle componenti socio-produttive finora presenti. Per evitare ciò si segnala l'opportunità di provvedere a rafforzare il ruolo partecipativo di tali componenti al Tavolo di partenariato della risorsa mare che rappresenterebbe nella nuova governance l'unico consesso in cui possono esprimersi tali realtà;
- g) con riferimento al sopra richiamato Tavolo di partenariato oltre a rilevare che si tratta di un organismo ad hoc con sole funzioni consultive esterno al perimetro organico delle neoistituite Autorità di sistema portuale, si segnala la debolezza dispositiva dell'articolo 11-bis laddove con riferimento al «confronto partenariale ascendente e discendente » oltre che riferirsi agli indirizzi generali contenuti nel Codice di condotta sul partenariato di cui al Regolamento (UE) n. 240/ 2014, sia necessario definire al meglio le procedure di partecipazione e di consultazione delle categorie professionale interessate;
- *h)* perplessità di merito e metodo sono segnalate con riferimento al tavolo nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo aggiuntivo 11-*ter*;
- *i)* un certo grado di confusione e vaghezza è altresì rilevato nelle disposizioni degli articoli 16 e 18, che introdu-

cono rispettivamente lo Sportello unico amministrativo e Sportello unico doganale e dei controlli;

osservato che:

il decreto-legge n. 133 del 2014, cosiddetto « Sblocca Italia » non è richiamato nelle premesse dello schema di decreto legislativo in parola;

il decreto-legge sopra richiamato, è stato oggetto di numerosi ricorsi presso la Corte costituzionale la quale, tra le altre, con sentenza 17 novembre-11 dicembre 2015, n. 261, ha dichiarato « l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che il piano strategico nazionale della portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni »;

in sede di esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto Sblocca Italia sono state ripetutamente segnalate criticità di manifesta illegittimità costituzionale da parte dei membri del Gruppo Movimento 5 Stelle. Ciò nonostante tali segnalazioni e le proposte di modifica finalizzate a migliorare e legittimare il portato testuale e dispositivo del testo di legge non sono state accolte;

l'impostazione ampiamente illegittima per i profili di costituzionalità è stata nuovamente fatta propria dal Governo in occasione del disegno di legge delega per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, comunemente nota come « Delega Madia », approvata in via definitiva legge n. 24 del 2015. In tale occasione, anche alla luce dei ricorsi avverso l'impostazione incostituzionale caratterizzante il decreto Sblocca Italia, gli stessi parlamentari del Gruppo Movimento 5 Stelle poterono intervenire più ampiamente vedendo accolte le proposte emendative riguardanti il rafforzamento del ruolo parlamentare attraverso l'individuazione del doppio parere delle Commissioni competenti per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione, nonché il coinvolgimento delle Regioni nell'iter di predisposizione dei singoli schemi di decreto legislativo;

la pratica, richiamata in premessa, di commissariamento protratto e sistematico dei vertici delle Autorità portuali oltre che alienare dal processo decisionale regioni e enti locali, soggetti istituzionali ai quali è riconosciuta per legge la prerogativa di individuare i candidati alla presidenza delle Autorità portuali, sarebbe stata giustificata da vari esponenti della maggioranza parlamentare nonché dallo stesso Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in virtù di una fase transitoria di riforme che, presumibilmente partita nel 2014 con l'adozione del decreto-legge Sblocca Italia andrebbe ad esaurirsi, almeno in via generale, con l'adozione del decreto legislativo di cui allo schema in esame:

il Governo avrebbe sostenuto la necessità per oltre due anni di derogare alla legge n. 84 del 1994 abusando delle disposizioni di cui al decreto legge n. 293 del 1994, sottoponendo realtà amministrative di assoluto rilievo strategico, quali le Autorità portuali, ad una gestione commissariale e privandole della possibilità di accedere e implementare le proprie azioni nonché le scelte strategiche per il territorio di competenza e per l'intero Paese, individuando tra i nuovi vertici figure ampiamente favorevoli, politicamente prima ancora che tecnicamente, al processo di riforma promosso dall'Esecutivo;

l'ulteriore declassamento dell'Italia nell'indice di competitività mondiale registratosi nel corso del triennio 2013-2015 trova riscontro anche nei casi richiamati in premessa di intrecci di indebiti interessi politico-economici che gravitano attorno alle Autorità portuali e alle pratiche adottate dal Governo;

a fronte di questa massima centralizzazione che si appresta a essere ben altro dal coordinamento di cui lo stesso Ministro Delrio ha parlato in occasione dell'audizione svoltasi di fronte alla Commissione il 23 giugno 2016, lo schema di decreto legislativo – come peraltro segnalato nel parere del Consiglio di Stato – depaupera i criteri ispiratori delle delega orientati alla razionalizzazione del sistema da un lato andando a prevedere nei porti già sedi di Autorità portuali l'istituzione degli Uffici territoriali portuali, sottoposti al Segretario generale, e dall'altro disponendo l'istituzione del Tavolo di partenariato risorsa mare, consesso che non è tra gli organi delle Autorità di sistema portuale ma che raccoglie in sé buona parte dei componenti dei vigenti Comitati portuali e Commissioni consultive di cui rispettivamente agli articoli 9 e 15 della legge n. 84 del 1994;

con particolare riferimento alle abrogazione dell'articolo 15, si rileva che nella relazione illustrativa è riportato che le funzioni delle commissioni consultive « saranno in parte svolte dai Tavoli di partenariato della risorsa mare » laddove, in realtà, all'articolo aggiuntivo 11-bis, di cui all'articolo 12 dello schema in esame, le funzioni del predetto Tavolo di partenariato previste dal comma 2 comprendono solo una delle funzioni delle commissioni consultive vigenti, quella riguardante l'organizzazione del lavoro in porto;

appare del tutto fuorviante l'idea che ridurre il numero e la composizione delle sedi decisionali nonché dei soggetti partecipanti possa essere considerato automaticamente elemento di razionalizzazione dei costi nonché miglioramento delle performance. Si rileva come nella Relazione tecnico-finanziaria il Governo, nel prospetto di cui a pagina 2, nell'illustrare la riduzione del numero delle vigenti Autorità portuali, nonché dei componenti dei loro stessi organi, indichi con riguardo alla segreteria tecnico-operativa il passaggio da 24 a nessuna segreteria, senza alcun riferimento alla istituzione e alla implementazione dei nuovi Uffici territoriali portuali di cui all'articolo 6-bis della legge n. 84 del 1994, introdotto dall'articolo 6 dello schema in esame. Verosimilmente, infatti, va considerato che in almeno 8 delle nuove Autorità di sistema portuale saranno istituiti Uffici territoriali portuali;

sul piano della complessità e della composizione territoriale e portuale si rileva che, pur apprezzando il riferimento ad un criterio oggettivo per l'individuazione della sede delle Autorità di sistema portuale presso i porti centrali così come indicati dall'allegato II parte 2 del Regolamento (UE) n. 1315/2013, si rileva come a tale criterio si sia derogato per individuare l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale (Civitavecchia, Gaeta, Fiumicino) laddove nessuno di questi porti è indicato come centrale dal richiamato Regolamento, mentre non si sia ritenuto di approfondire l'eventuale individuazione di una soluzione diversa per la governance della portualità in un territorio come quello della Sardegna;

nessun riferimento è dato in merito alle prospettive che attenderanno il personale delle attuali Autorità portuali alla luce della riorganizzazione disposta dal presente schema di decreto legislativo;

nella riorganizzazione della governance complessiva del sistema portuale, il Governo ha inteso ridurre il numero di revisori presenti nei collegi di ciascuna Autorità di sistema portuale, passando da sei a cinque membri nel complesso e da tre a due i membri supplenti. A ciò si è aggiunta anche la previsione di cui al novellato comma 1 dell'articolo 11, per la quale i revisori possono essere regolarmente iscritti al registro oppure essere « tra persone in possesso di specifica professionalità » compiendo in tal modo un passo indietro rispetto all'evoluzione della prassi e della normativa con riferimento ai requisiti di tali figure;

non è previsto alcun potere di iniziativa ai comuni che, pur essendo sede di porto, non sono rappresentati nel Comitato di gestione, limitando in tal modo le prerogative e l'autonomia di questi enti locali all'interno delle Autorità di sistema portuale, ciò in particolar modo per il caso della Sardegna dove l'intero territorio portuale regionale sarà soggetto ad una sola Autorità di sistema portuale nonostante la presenza e la particolare dislocazione di numerosi porti di rilievo;

considerato che:

andrebbe previsto che nelle Autorità di sistema portuale in cui vi sono porti non già sede di Autorità portuali, il cui territorio non è in incluso nel sistema portuale della città metropolitana dell'Autorità di sistema portuale stessa, i comuni i cui territori includono tali porti siano parimenti rappresentati nei comitati di gestione;

l'approccio verticistico e accentratore abbracciato dal Governo non è rinvenibile solo nello schema di decreto legislativo in esame ma nel più ampio processo di riforme messo in atto dall'Esecutivo in svariati ambiti, in primis quello costituzionale, nonché quello delle politiche attive del lavoro, quello della pianificazione delle opere pubbliche e delle procedure amministrative; queste ultime in particolare offrirebbero alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nelle disposizioni dello schema di decreto legislativo, atto Governo 309, il potere di individuare e promuovere sul territorio, anche al di là delle prerogative e dei poteri riconosciuti alle autonomie locali, interventi e opere che abbiano ricadute positive in termini occupazionali e economici;

tale impostazione centralistica dello Stato, che lo stesso Ministro delle infrastrutture e dei trasporti quando ricopriva la carica di Ministro per gli affari regionali e delle autonomie, nel precedente Governo Letta, riteneva eccessivamente pesante nei confronti degli enti locali, è oggi sposata e promossa estromettendo le realtà locali dall'iter di individuazione dei candidati più idonei alla presidenza delle Autorità di sistema portuale. A ciò si aggiunge la scelta, nel combinato disposto di cui ai nuovi articoli 8, 9, 10 e 11-ter, di istituire un'unica linea di comando dal vertice rappresentato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il tramite del presidente del Tavolo nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i cui emolumenti sono a carico del bilancio di previsione dello stesso Ministero. Di fatto il Governo nomina i presidenti delle varie Autorità di sistema portuale e il super presidente nazionale incaricato di coordinarne le attività, peraltro disciplinando le attività del Tavolo con decreto ministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senza alcun intervento da parte dei rami del Parlamento;

al comma 15 dell'articolo 6 così come riformulato dall'articolo 5 dello schema di decreto all'esame appare del tutto evidente una certa incongruenza con i principi ispiratori e gli obiettivi che il Governo sostiene di perseguire con l'atto in parola. Si prevede, infatti, che trascorsi tre anni il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti possa proporre la soppressione delle Autorità di sistema portuale e il loro accorpamento ulteriore nel caso in cui si verifichino volumi di traffico inferiori a quelli minimi individuati, eppure nella relazione tecnico-finanziaria si sostiene che: «Il provvedimento si rende necessario per migliorare la competitività del sistema portuale e logistico e agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone [...] », nella relazione illustrativa si sostiene ulteriormente che l'intervento normativo « [...] tende pertanto a trasformare l'attuale quadro frammentato e disarticolato in un moderno ed efficiente sistema nazionale di organizzazione e governo della portualità e della logistica [...] tale frammentazione dispersiva potrà trasformarsi in valore aggiunto unitario e strategico per tutto il sistema economico nazionale», corroborando in tal modo le non poche perplessità riguardanti l'effettiva capacità, anche solo in via previsionale, di questo provvedimento di rilanciare il sistema mare nonché la credibilità dello stesso Governo che anche in svariate sedi ha ripetutamente annunciato la validità, la forza e la funzionalità non solo della riforma delle Autorità portuali ma anche e soprattutto del richiamato Piano nazionale della portualità e della logistica,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 303.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Atto n. 303),

premesso che:

il provvedimento in esame è stato predisposto sulla base della delega in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato contenuta nell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 che, al comma 1, lettera f), tra i principi e i criteri direttivi ha previsto anche la «riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di sistema nonché alla governance, tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti»;

lo schema in esame procede quindi ad un aggiornamento della legge n. 84 del 1994 che, in coerenza con quanto previsto nel Piano nazionale della portualità e della logistica approvato nell'estate del 2015, ridisegna l'assetto generale del sistema portuale italiano nell'intento di superarne la frammentazione e di trasformarlo nel punto di forza di un moderno ed efficiente sistema nazionale di organizzazione e governo della portualità e della logistica,

passando da una dimensione tendenzialmente « monoscalo » ad una tendenzialmente « pluriscalo »;

in particolare, si prevede l'accorpamento delle 24 Autorità portuali esistenti attraverso l'istituzione di 15 Autorità di sistema portuale (AdSP), che coordineranno un insieme di 54 porti e avranno sede nei porti centrali delle reti transeuropee di trasporto, definiti *core* dalla normativa europea (Regolamento (UE) n. 1315/2013);

le Autorità di sistema portuale, individuate come centri amministrativi unici, avranno funzioni di coordinamento nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche aventi competenza sulle attività da realizzare nell'ambito portuale e assorbiranno tutte le funzioni di promozione, pianificazione, gestione e controllo oggi attribuite alle Autorità portuali;

parallelamente alla concentrazione delle competenze, con il provvedimento in esame si intendono introdurre elementi di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi allo svolgimento delle attività portuali, attraverso l'implementazione dello « Sportello unico doganale e dei controlli » per tutti gli adempimenti amministrativi relativi alle merci, il rafforzamento della valenza del piano regolatore di sistema portuale, la semplificazione della struttura organizzativa e decisionale delle Autorità di sistema portuale;

le linee generali della suddetta riforma sono ampiamente condivisibili e deve pertanto procedersi sollecitamente alla loro attuazione, anche per dare finalmente risposta alle istanze provenienti dai vari soggetti pubblici e privati del *cluster* marittimo-portuale, superando la situazione di frammentazione, debolezza e incertezza che ha finora contrassegnato il settore;

la realtà portuale italiana, per ragioni geografiche, storiche ed economiche, si presenta infatti assai articolata e diversificata; pertanto, una riforma che intenda rilanciare in modo adeguato il settore della portualità nazionale deve porsi necessariamente come obiettivo la creazione di un « sistema di sistemi portuali », al fine di contemperare, da un lato, l'obiettivo di garantire una comune cornice normativa e regolatoria e un unico indirizzo strategico in materia e, dall'altro, l'esigenza di non soffocare ma di esaltare le vocazioni dei singoli scali e dei territori nei quali essi si inseriscono, al fine di rendere il sistema realmente competitivo rispetto alla concorrenza internazionale, anche attraverso un progressivo conferimento alle Autorità di sistema portuale di elementi di autonomia fiscale e finanziaria;

appare quindi necessario favorire la costituzione in tempi rapidi delle nuove Autorità di sistema portuale e la nomina dei rispettivi presidenti, per porre fine alle gestioni commissariali che interessano numerosi scali nazionali ripristinando così, nel breve termine, le condizioni di pieno funzionamento operativo e, nel mediolungo termine, ponendo le basi per un rilancio complessivo del sistema portuale italiano, anche attraverso l'acquisizione di nuove professionalità e competenze sul mercato interno ed europeo;

al tempo stesso, occorre tenere nella giusta considerazione peculiari esigenze di carattere amministrativo e operativo che possono manifestarsi in alcuni porti, consentendo, a fronte di motivate richieste delle Regioni, un termine di proroga congruo per l'avvio del nuovo sistema negli scali interessati, tenendo comunque conto delle considerazioni svolte sul punto nel parere del Consiglio di Stato e dell'esigenza di una piena e tempestiva attuazione della riforma;

occorre altresì tener conto dell'esigenza, di assicurare un'adeguata rappresentanza nel Comitato di gestione ai porti di interesse nazionale ubicati in capoluoghi di provincia che non sono sedi di Autorità portuali, e di prevedere anche per tali porti l'istituzione di un ufficio amministrativo periferico della stessa Autorità, in modo da garantire il coordinamento tra i diversi soggetti operanti nei suddetti scali;

gli uffici territoriali portuali da istituire presso ciascun porto già sede di Autorità portuale e anche presso i porti di interesse nazionale ubicati in capoluoghi di provincia che non sono sedi di Autorità portuale dovrebbero essere affidati alla responsabilità di un delegato del Segretario generale scelto tra il personale di ruolo in servizio presso le AdSP o le soppresse Autorità con qualifica dirigenziale e dovrebbero pertanto configurarsi come « direzioni di scalo »;

in termini più generali, in tutti i porti ricompresi nelle circoscrizioni delle Autorità di sistema portuale che non sono sede di Autorità portuale, risulta comunque essenziale assicurare la presenza di un presidio amministrativo decentrato, anche minimo, delle nuove Autorità, affinché le imprese e i lavoratori portuali abbiano un'interfaccia diretta per il disbrigo delle pratiche amministrative più urgenti e la risoluzione rapida dei problemi operativi che si producono nell'attività quotidiana dei porti;

sempre con riferimento all'istituzione degli uffici portuali territoriali, nel ribadire l'esigenza sopra evidenziata che le Autorità di sistema portuale possano istituire uffici amministrativi decentrati (eventualmente, ma non necessariamente, di livello equiparato agli uffici portuali territoriali) in tutti i porti facenti parte dell'ambito territoriale di competenza, al fine di assicurare un presidio amministrativo e un contatto diretto con gli operatori portuali, si raccomanda una particolare

attenzione alla situazione specifica dello scalo di Porto Torres, che, in ragione della sua notevole rilevanza commerciale e dell'elevato volume di traffici, richiede l'indispensabile presenza di una struttura periferica dell'Autorità portuale di sistema, per gestire in maniera adeguata tutti gli aspetti amministrativi e operativi ed evitare così perdite di efficienza e competitività dello scalo, nonché alla situazione specifica del porto di Arbatax;

al fine di favorire il rilancio e lo sviluppo dei porti, facilitando la realizzazione degli indispensabili investimenti di adeguamento strutturale, assume rilievo fondamentale l'introduzione di elementi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure per l'approvazione dei piani regolatori portuali che, salvaguardando il confronto tra i diversi livelli di governo, consentano comunque di superare i ritardi e le inefficienze accumulati in questi anni, riaffermando la specificità dei piani regolatori portuali rispetto agli strumenti urbanistici generali;

con riferimento al regime giuridico del personale delle Autorità di sistema portuale, occorre conciliare l'appartenenza ai ruoli della pubblica amministrazione, conseguente alla natura di ente pubblico dell'Autorità, con i necessari elementi di flessibilità operativa che hanno finora contraddistinto l'attività di tale personale e che l'esperienza ha dimostrato essere indispensabili per un corretto svolgimento dei compiti affidati. Ciò anche al fine di rimuovere quegli elementi di « antinomia non risolvibile sul piano interpretativo» evidenziati dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di decreto legislativo in esame;

a tal fine, si evidenzia l'esigenza di mantenere, come previsto dal testo vigente della legge n. 84 del 1994, la non applicabilità alle Autorità portuali della legge 20 marzo 1975, n. 70, e di limitare l'applicabilità del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, alle sole disposizione espressamente richiamate nella stessa legge n. 84 del 1994,

e ai principi e obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed economicità. In tal modo, si risolverebbe anche l'antinomia rilevata nel citato parere del Consiglio di Stato, rendendo il nuovo comma 5 dell'articolo 6 compatibile con il comma 6 dell'articolo 10 della medesima legge n. 84, che afferma che il rapporto di lavoro del personale delle Autorità è di diritto privato e regolato dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;

sempre con riferimento al personale delle Autorità di sistema portuale, nel caso dell'accorpamento di due o più Autorità portuali, occorre prevedere un percorso di convergenza per l'armonizzazione, in tempi brevi, delle contrattazioni di secondo livello dei lavoratori dipendenti dalle Autorità accorpate, nonché per la fissazione dei relativi criteri generali;

sulla scorta dell'esperienza maturata in questi anni, appare del tutto condivisibile la scelta dello schema di decreto di ribadire, in termini rigorosi, il divieto per le Autorità di sistema portuale di assumere partecipazioni in società per lo svolgimento di operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse. Tuttavia, è ugualmente necessario mantenere la possibilità per le Autorità, anche attraverso partecipazioni societarie, di concorrere a iniziative tese a promuovere la realizzazione di collegamenti logistici e intermodali, a beneficio del sistema portuale, ai sensi dell'articolo 46 del decretolegge n. 201 del 2011;

appare condivisibile la semplificazione proposta nel provvedimento in esame per le nomine del Presidente dell'Autorità di sistema portuale, mediante l'intesa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il Presidente o i Presidenti delle regioni interessate, mantenendo comunque l'applicazione, per quanto concerne la procedura di nomina, della disciplina generale prevista dalla legge n. 14 del 1978:

in relazione ai poteri di ordinanza attribuiti al Presidente dell'Autorità di si-

stema portuale, al fine di fronteggiare in modo tempestivo possibili situazioni di emergenza, appare opportuno non subordinare l'esercizio di tali poteri alla preventiva consultazione con il Comitato di gestione, che dovrebbe essere comunque informato alla prima riunione utile;

per quanto concerne il Comitato di gestione, al fine di evitare ambiguità interpretative, la previsione della prevalenza del voto del Presidente dell'Autorità portuale deve operare in caso di parità dei voti espressi e non essere riferita al numero pari dei componenti o dei votanti;

con riferimento alla figura del Segretario generale, la nuova connotazione come organo monocratico e non più solo come dirigente preposto alla segreteria tecnico-operativa rischia di creare uno squilibrio di poteri e competenze all'interno dell'Autorità di sistema portuale, con potenziali sovrapposizioni con la figura del Presidente. Appare quindi opportuno mantenere l'attuale struttura organizzativa del Segretariato generale, fermo restando il ruolo di dirigente apicale della struttura amministrativa dell'Autorità attribuito al Segretario generale;

è indispensabile che il Tavolo nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale (che, alla luce del parere del Consiglio di Stato, deve essere denominato più esattamente « la Conferenza ») sia presieduto direttamente dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trattandosi della sede nella quale si determinano le scelte di indirizzo strategico del sistema portuale, ad esempio in materia di investimenti e allocazioni di risorse, che presuppongono necessariamente un potere di coordinamento e un'assunzione di responsabilità politica al massimo livello. Al fine di garantire la continuità di funzionamento del Tavolo, si ravvisa l'opportunità di istituire anche una segreteria tecnica di supporto;

risulta altresì opportuno consentire la partecipazione al Tavolo di coordinamento nazionale anche delle organizzazioni datoriali e sindacali di livello nazionale rappresentative del *cluster* marittimoportuale, con particolare riguardo alle rappresentanze delle categorie effettivamente e direttamente operanti in porto. Al fine di valorizzare il loro contributo, le varie organizzazioni possono essere invitate di volta in volta in relazione alla competenza sugli argomenti all'ordine del giorno;

allo scopo di valorizzare e rafforzare il ruolo propositivo e consultivo del Tavolo di partenariato della risorsa mare, appare opportuno elencare in maniera più articolata e puntuale i componenti - tenendo conto anche delle categorie attualmente rappresentate nei Comitati portuali delle Autorità portuali – e prevedere espressamente che, su tutti gli atti sottoposti alla sua consultazione, sia in fase ascendente che discendente, il Tavolo si esprima mediante pareri obbligatori ma non vincolanti, e che, qualora l'Autorità di sistema portuale intenda discostarsi dai suddetti pareri, sia tenuta a darne adeguata motivazione:

non si ritiene invece che lo schema in esame costituisca la sede più appropriata per intervenire sulla ripartizione di competenze tra autorità portuale e autorità marittima. Di conseguenza, appare opportuno non intervenire in questa fase sulla vigente disciplina del citato articolo 14, comma 1, della legge n. 84 e sopprimere di conseguenza le modifiche introdotte al riguardo dallo schema in esame;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 5, comma 1, capoverso ART. 6, sostituire il comma 2 con i seguenti:
- « 2. I porti rientranti nelle AdSP di cui al comma 1, sono indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis e dall'articolo 20, comma 2.

2-bis. Con regolamento, da adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture

- e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere apportate, su richiesta motivata del Presidente della Regione interessata, modifiche all'allegato A del presente decreto, al fine di consentire:
- *a)* l'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale all'interno del sistema dell'AdSP territorialmente competente;
- *b)* il trasferimento di un porto a una diversa AdSP, previa intesa con la Regione nel cui territorio ha sede l'AdSP di destinazione. »;
- 2) all'articolo 5, comma 1, capoverso ART. 6, comma 4, sostituire le parole: « delle attività concessorie » con le seguenti: « delle attività autorizzatorie »;
- 3) all'articolo 5, comma 1, capoverso ART. 6, sostituire il comma 6 con il seguente:
- « 6. Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle istituite AdSP è assunto secondo procedure selettive attuate secondo principi di adeguata pubblicità, imparzialità, oggettività, trasparenza, in coerenza con quanto stabilito all'articolo 10, comma 6 »;
- 4) all'articolo 5, comma 1, capoverso ART. 6, sostituire il secondo e terzo periodo del comma 7 con il seguente: « Ferma restando la facoltà di attribuire l'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza e difesa della AdSP dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina dell'ordinamento della professione forense, agli avvocati dell'Ufficio legale interno della stessa Autorità o ad avvocati del libero foro, le AdSP possono valersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato. »;
- 5) all'articolo 5, comma 1, capoverso Art. 6, sopprimere il comma 8;
- 6) all'articolo 5, comma 1, capoverso Art. 6, comma 12, sostituire le parole: «, ivi comprese l'assunzione di partecipazioni in iniziative pubbliche » con le seguenti: « essa può inoltre assumere partecipazioni, an-

- che a carattere societario, in iniziative finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. »;
- 7) all'articolo 6, comma 1, capoverso ART. 6-bis, comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: « 7, comma 1, lettera c) e »;
- 8) all'articolo 6, comma 1, capoverso ART. 6-bis, aggiungere in fine il seguente comma: « 1-bis. Presso ciascun porto dell'AdSP ubicato in un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità portuale, l'AdSP può istituire un ufficio amministrativo decentrato, che svolge le funzioni stabilite dal Comitato di gestione. All'ufficio è preposto il Segretario generale o un suo delegato, scelto tra il personale di ruolo in servizio presso le AdSP o le soppresse Autorità con qualifica di quadro o dirigente. L'ufficio amministrativo decentrato può anche non essere equiparato all'ufficio territoriale portuale di cui al comma 1 del presente articolo. Su deliberazione del Comitato di gestione, l'AdSP può altresì istituire uffici amministrativi decentrati anche presso altri porti della sua circoscrizione non già sede di Autorità portuale. »;
- 9) all'articolo 7, comma 1, capoverso ART. 7, comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, capoverso ART. 7, comma 2, sopprimere le seguenti parole: « del segretario generale »;

- 10) all'articolo 8, comma 1, capoverso Art. 8, comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, ferma restando l'applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14 »;
- 11) all'articolo 8, comma 1, capoverso ART. 8, comma 3, lettera q), sostituire le parole: « sentito il Comitato di gestione »

con le seguenti: « informando, nella prima riunione utile, il Comitato di gestione »;

- 12) all'articolo 9, comma 1, capoverso ART. 9, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: « prevale » fino alla fine della lettera con le seguenti: « prevale in caso di parità di voti espressi »;
- 13) all'articolo 9, comma 1, capoverso ART. 9, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: « 1-bis. Alle sedute del Comitato è invitato anche un rappresentante per ciascun porto incluso nell'AdSP e ubicato in un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità portuale. Il rappresentante è designato dal Sindaco e ha diritto di voto limitatamente alle materie di competenza del porto rappresentato. »;
- 14) all'articolo 10, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
 - a) sopprimere le lettere a) e b);
- b) sostituire la lettera c) con la seguente: « c) al comma 2, la parola: « portuale » è sostituita dalle seguenti: « di gestione »; le parole: « presidente, tra esperti » sono sostituite dalle seguenti: « presidente dell'AdSP, scelto tra esperti di comprovata esperienza manageriale o »;
- c) alla lettera e), sopprimere il n. 1) e al n. 2) sostituire le parole: « autorità di sistema portuale e degli uffici territoriali portuali » con le seguenti: « autorità di sistema portuale e sovrintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali di cui all'art. 6-bis della presente legge ».

Conseguentemente, al medesimo articolo 10, sopprimere il comma 2.

- 15) all'articolo 12, capoverso Art. 11bis, sostituire il comma 1 con i seguenti:
- « 1. Presso ciascuna autorità di sistema portuale è istituito un Tavolo di partenariato della risorsa mare, presieduto dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale e composto:
- *a)* dal comandante del porto ovvero dei porti facenti parte dell'AdSP;
- *b)* da un rappresentante degli armatori;

- *c)* da un rappresentante degli industriali;
- *d)* da un rappresentante degli operatori di cui agli articoli 16 e 18;
- *e)* da un rappresentante degli spedizionieri;
- f) da un rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi;
- *g)* da un rappresentante degli autotrasportatori operanti nell'ambito logistico-portuale;
- *h)* da tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto.
- 1-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di designazione dei componenti di cui al comma 1, nonché le modalità di svolgimento dell'attività dell'Organismo, con particolare riguardo alle forme e ai metodi della consultazione dei soggetti interessati. »;
- 16) all'articolo 12, comma 1, capoverso Art. 11-bis, comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: « 2. Il Tavolo ha funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente, nonché funzioni consultive di partenariato economico sociale, in particolare in ordine: ».

Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, capoverso Art. 11-bis, aggiungere in fine il seguente comma: « 3-bis. Qualora l'Autorità intenda discostarsi dai pareri resi dal Tavolo di partenariato, è tenuta a darne adeguata motivazione. »;

- 17) all'articolo 12, comma 1, sostituire il capoverso Art. 11-ter con il seguente:
- « ART. 11-ter (Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP). 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP, con il compito di coordinare e armonizzare, a livello nazionale, le scelte strategiche che attengono i grandi investimenti infrastrutturali, le scelte di pianificazione urbanistica in ambito portuale, le strategie di attuazione

delle politiche concessorie del demanio marittimo, nonché le strategie di marketing e promozione sui mercati internazionali del sistema portuale nazionale, operando altresì la verifica dei piani di sviluppo portuale, attraverso specifiche relazioni predisposte dalle singole AdSP. La Conferenza è presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composta dai Presidenti delle AdSP e da due rappresentanti della Conferenza Unificata. A supporto dei lavori della Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP il Ministro può avvalersi di una segreteria tecnica, coordinata da un esperto nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente comprovate esperienza e qualificazione professionali nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. Gli emolumenti dell'esperto di cui al periodo precedente, determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto della disciplina sui limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono a carico dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 relativa alla struttura tecnica di missione.

- 2. Alle riunioni della Conferenza sono invitati i rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali delle categorie operanti nel settore marittimo-portuale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate secondo la specifica competenza in ordine alle materie all'ordine del giorno. »;
- 18) all'articolo 14, comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: « e infine sono aggiunti » fino alla fine della lettera;
- 19) con riferimento all'articolo 15 dello schema di decreto in esame, anziché prevedere l'abrogazione dell'articolo 15 della legge n. 84 del 1994, mantenere i commi 1, 1-bis e 2 del testo vigente del suddetto articolo, modificandone la formulazione in modo da prevedere che con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese operanti in porto, da un rappresentante dei lavoratori dell'Autorità di sistema portuale e da un rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie imprenditoriali operanti nel porto: armatori; industriali; imprenditori di cui agli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84; spedizionieri; agenti e raccomandatari marittimi; autotrasportatori operanti nell'ambito portuale. I rappresentanti dei lavoratori sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, i rappresentanti delle categorie imprenditoriali sono designati dalle rispettive associazioni nazionali di categoria, il rappresentante degli autotrasportatori è designato dal comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. Nei porti che non sono sede di Autorità di sistema portuale o degli uffici di cui all'articolo 6-bis, i rappresentanti dei lavoratori delle imprese operanti in porto sono in numero di sei. La commissione è presieduta dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto. La designazione dei rappresentanti dei lavoratori e delle categorie imprenditoriali sopra indicate avviene con le modalità previste dal comma 1-bis del vigente articolo 15 della legge n. 84. La commissione ha le funzioni consultive previste dal comma 2 del vigente articolo 15 della legge n. 84;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle premesse, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il quarto capoverso, dal momento che si tratta di una proposta di regolamento dell'Unione europea anziché di un atto vigente;

b) con riferimento all'articolo 3 della legge n. 84 del 1994, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione, al fine di attualizzare i riferimenti normativi ivi contenuti e concernenti le funzioni del Comando generale del Corpo

delle capitanerie di porto – Guardia costiera alle modifiche intervenute in questi anni, espungendo il rinvio a fonti normative ormai abrogate da leggi sopravvenute;

c) con riferimento all'articolo 4 dello schema in esame, per quanto concerne la disciplina delle procedure di approvazione dei piani regolatori di sistema portuale e dei piani regolatori portuali, si evidenzia l'esigenza di adottare tutte le misure necessarie a semplificare l'iter amministrativo, limitando il numero dei soggetti coinvolti nella procedura decisionale e fissando tempi certi e definiti per la conclusione dell'iter medesimo. A tal fine, valuti il Governo la possibilità di assumere come criterio ai fini dell'approvazione dei suddetti piani regolatori portuali e delle relative varianti l'assenza di contrasto con i piani regolatori generali;

d) sempre con riferimento all'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che nell'ambito dei piani regolatori di sistema portuale siano definiti piani energetici ambientali, per favorire l'uso delle energie alternative, la riduzione dell'inquinamento e il risparmio energetico;

e) con riferimento all'Allegato A dello schema in esame, richiamato dall'articolo 5, comma 2, capoverso Art. 6, comma 2, si segnala l'opportunità di integrare l'elenco con le circoscrizioni delle Autorità di sistema portuale, inserendo al n. « 3) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE » anche il porto di Capraia, già ricompreso nell'Autorità portuale di Livorno, Capraia, Rio Marina;

f) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, capoverso Art. 6, comma 5, si evidenzia l'esigenza di mantenere, come previsto dal testo vigente della legge n. 84 del 1994, la non applicabilità alle Autorità di sistema portuale della legge 20 marzo 1975, n. 70, e di limitare l'applicabilità del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle sole disposizione espressamente richiamate nella stessa legge n. 84 del 1994, e ai principi e obiettivi di buon andamento,

imparzialità, trasparenza ed economicità; di conseguenza, all'articolo 5, comma 1, capoverso Art. 6, il secondo periodo del comma 5 dovrebbe essere riformulato nei termini seguenti: »Ad essa non si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applica limitatamente alle disposizione espressamente richiamate nella presente legge, e ai principi e obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed economicità »;

g) sempre con riferimento al medesimo comma valuti il Governo l'opportunità di fare riferimento, anziché all'autonomia regolamentare delle Autorità di sistema portuale, al potere di ordinanza di cui le medesime Autorità sono dotate;

h) sempre con riferimento alle disposizioni relative al regime giuridico delle Autorità di sistema portuale, si segnala il rilievo che, al fine di sviluppare ulteriormente l'autonomia delle Autorità e la loro capacità nel perseguire gli obiettivi strategici definiti dal Tavolo nazionale di coordinamento (da ridenominare « Conferenza nazionale di coordinamento », come indicato nella condizione n. 17), assume l'attuazione di un progressivo processo di conferimento alle stesse Autorità di sistema portuale di elementi di autonomia fiscale e finanziaria;

i) si raccomanda di promuovere l'attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e della logistica, attraverso il coinvolgimento, oltre che delle Autorità di sistema portuale, degli altri soggetti gestori delle infrastrutture ferroviarie, stradali e aeroportuali limitrofe alle aree portuali;

l) si segnala al Governo l'esigenza di prestare la massima attenzione, in fase di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, al settore della portualità turistica e ricettiva, del crocierismo e del trasporto passeggeri, che rappresenta un asset strategico per l'economia portuale italiana, anche alla luce del primato che il

Paese detiene nel settore stesso, quale prima meta mediterranea, con oltre 10 milioni di crocieristi e 40 milioni complessivi di passeggeri. Nell'ambito delle funzioni e attività previste dallo schema in esame relativamente al coordinamento degli investimenti, risulterà pertanto necessario assicurare priorità agli interventi finalizzati alla riqualificazione del settore (quali stazioni marittime e waterfront), ai collegamenti di ultimo miglio per i passeggeri, ai servizi materiali e immateriali atti a rendere gli scali del Paese più attrattivi;

m) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, capoverso Art. 8, comma 3, lettera g), si segnala al Governo l'opportunità di prevedere un termine entro cui dovranno essere definiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della salute e con gli altri Ministeri competenti, i criteri relativi alle iniziative di reciproco avvalimento fra organi amministrativi operanti nei porti e nel sistema di riferimento che possono essere promosse dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale;

n) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 9, comma 1, lettera e), valuti il Governo l'opportunità di precisare le modalità di individuazione del rappresentante dell'autorità marittima che partecipa al Comitato di gestione, anche prevedendo la partecipazione dei Comandanti di porti diversi da quello sede dell'AdSP, nel caso in cui siano affrontate questioni relative a tali porti;

o) con riferimento all'articolo 12, comma 1, capoverso ART. 11-bis, che istituisce il Tavolo di partenariato della risorsa mare, ferme restando le modificazioni del testo richieste nelle condizioni n. 15) e n. 16), si segnala l'esigenza che, laddove in un'unica AdSP siano confluiti o confluiscano più porti centrali (core) delle

reti TEN-T, già sedi di Autorità portuali, presso ognuno di essi sia istituito un analogo Tavolo del *cluster* marittimo, sulla base di un regolamento stabilito dall'AdSP, di concerto con il Tavolo di partenariato della risorsa mare;

p) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, capoverso Art. 15-*bis*, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di individuare le amministrazioni competenti ai fini dell'adozione del regolamento attuativo dello Sportello, la natura del regolamento stesso e le modalità di adozione;

q) con riferimento all'articolo 20, recante le disposizioni transitorie, si segnala l'opportunità di inserire nel suddetto articolo le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6;

r) sempre con riferimento all'articolo 20, tenuto conto delle peculiari esigenze che possono presentarsi nei porti già sede di Autorità portuali, si evidenzia l'opportunità di prevedere che, su richiesta motivata del Presidente della Regione, da presentarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, possa essere disposto, sulla base di criteri oggettivi di valutazione della richiesta stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un congruo termine di proroga dell'autonomia finanziaria e amministrativa dei porti interessati, tenendo comunque conto delle considerazioni svolte sul punto nel parere del Consiglio di Stato e dell'esigenza di una piena e tempestiva attuazione della riforma. Con il medesimo decreto sarà disciplinata la nomina e la composizione degli organi di governo per la fase transitoria. Si potrebbe altresì, per rendere più celere la procedura, anticipare l'entrata in vigore della disposizione in questione al giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

	S O M M A R I O	
UFFICIO DI PRESIDENZA	INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 7 luglio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.10.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI:

5-03774 Gnecchi: Applicazione degli adeguamenti dei requisiti per l'accesso al pensionamento	
sulla base dell'incremento dell'aspettativa di vita nell'ambito dei provvedimenti di salvaguardia in materia pensionistica	101
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	103
5-08172 Tripiedi: Iniziative per favorire il ricollocamento lavorativo degli ex dipendenti delle società Bames e Sem e per la reindustrializzazione dei siti produttivi di tali società dopo il loro fallimento	102
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	104
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102

INTERROGAZIONI

Giovedì 7 luglio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 14.40.

5-03774 Gnecchi: Applicazione degli adeguamenti dei requisiti per l'accesso al pensionamento sulla base dell'incremento dell'aspettativa di vita nell'ambito dei provvedimenti di salvaguardia in materia pensionistica.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Marialuisa GNECCHI (PD), partendo dalla considerazione che l'anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata nell'ambito dei provvedimenti di salvaguardia non è agganciata alla speranza di vita, osserva che si tratta dell'ennesima previsione che penalizza le donne, in quanto queste, a differenza degli uomini, accedono al pensionamento prevalentemente attraverso il canale della pensione di vecchiaia, i cui requisiti, invece, sono incrementati sulla base dell'evoluzione della speranza di vita. Stigmatizza il reiterato rinvio, espresso anche nella seduta odierna dal sottosegretario, ad una prossima risposta, sottolineando la necessità di fugare al più presto da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tutte le incertezze interpretative, per lo più causate dalle circolari emesse dall'INPS, relativamente ai requisiti per l'accesso ai provvedimenti di salvaguardia. A suo avviso, infatti, sarà necessario che il Parlamento approvi un ottavo provvedimento che consenta l'accesso al pensionamento a tutti coloro che, a causa del repentino innalzamento dei requisiti disposto dal decreto-legge n. 201 del 2011, si sono trovati senza stipendio e senza pensione, ma è altrettanto necessario che tale provvedimento, non lasciando margini di

incertezza sia quello definitivo. Si richiama anche a quanto evidenziato nell'ambito dell'indagine conoscitiva recentemente conclusa dalla Commissione sulle disparità di genere nell'ordinamento pensionistico e osserva che, tra i numerosi esempi di discriminazione richiamati dal documento conclusivo, si annovera quello relativo all'esclusione dai provvedimenti di salvaguardia delle lavoratrici che, pur essendo ricomprese in accordi governativi per l'incentivo all'esodo, avrebbero maturato il requisito al pensionamento durante il periodo di fruizione della mobilità, se non fosse intervenuto, appunto, l'innalzamento dei requisiti di anzianità anagrafica che le ha penalizzate. Sollecita, pertanto, il Governo a intervenire al più presto per eliminare l'aggancio all'aspettativa di vita del requisito di età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia e osserva che, per quanto riguarda gli aspetti finanziari relativi ad un tale provvedimento, sarebbe necessario utilizzare con estrema cautela i dati di previsione forniti dall'INPS che, come risulta anche dalla relazione annuale presentata questa mattina dal presidente Boeri, si possono discostare anche significativamente dai dati di consuntivo.

5-08172 Tripiedi: Iniziative per favorire il ricollocamento lavorativo degli ex dipendenti delle società Bames e Sem e per la reindustrializzazione dei siti produttivi di tali società dopo il loro fallimento.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Davide TRIPIEDI (M5S), ringraziando il sottosegretario, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta da lui fornita che, da un lato, dà conto dell'approvazione di piani di reindustrializzazione nei territori del Vimercatese, che rappresenta la vera Silicon Valley italiana, ma, dall'altro, riconosce che, a tale approvazione, non è seguita alcuna messa in atto degli stessi da parte delle aziende. Sottolineando che l'adozione di tali piani costituisce il presupposto per il riconoscimento, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della cassa integrazione, osserva l'opportunità di legare l'effettiva erogazione dei trattamenti alla verifica della piena attuazione dei piani di reindustrializzazione da parte aziende. Preannuncia, quindi, la prossima presentazione di una specifica risoluzione, auspicando che essa sia sostenuta da tutti i gruppi della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 7 luglio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ALLEGATO 1

5-03774 Gnecchi: Applicazione degli adeguamenti dei requisiti per l'accesso al pensionamento sulla base dell'incremento dell'aspettativa di vita nell'ambito dei provvedimenti di salvaguardia in materia pensionistica.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Gnecchi ed altri concernente l'applicazione degli adeguamenti dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita nell'ambito dei provvedimenti di salvaguardia, in primo luogo, voglio ricordare che l'INPS - con circolare n. 76 del 2013 - ha evidenziato come il meccanismo dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita determina per alcuni lavoratori collocati in mobilità ordinaria l'esclusione dalla cosiddetta salvaguardia. Ciò in quanto l'adeguamento alla speranza di vita applicato ai requisiti pensionistici determina il perfezionamento dei requisiti stessi oltre il periodo di fruizione della mobilità con conseguente esclusione di tali lavoratori dalla « salvaguardia ».

La medesima problematica si pone con riferimento all'innalzamento del requisito anagrafico per le lavoratrici che accedono alla pensione di vecchiaia. Anche in tale caso, infatti, lo spostamento in avanti del raggiungimento dell'età anagrafica richiesta può comportare che il perfezionamento dei requisiti pensionistici si collochi al di fuori del periodo di fruizione della mobilità ordinaria.

Allo stato, le disposizioni relative all'adeguamento agli incrementi della speranza di vita non si applicano ai soggetti beneficiari della « salvaguardia » che accedono al trattamento pensionistico in presenza di una anzianità contributiva di quaranta anni, indipendentemente dall'età anagrafica.

Tanto premesso, tengo a precisare che il Governo ha mostrato una particolare attenzione nei confronti delle donne mediante la sperimentazione della cosiddetta opzione donna che – a determinate condizioni – riconosce alle lavoratrici la possibilità di anticipare l'uscita dal mondo del lavoro di diversi anni rispetto alle regole ordinarie per il pensionamento. Occorre, tuttavia, evidenziare come anche tale istituto preveda l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita oltre che l'applicazione della cosiddetta « finestra mobile ».

In conclusione – sebbene l'eliminazione del meccanismo di adeguamento alla speranza di vita nella ipotesi evidenziata dagli interroganti appare di difficile attuazione, a causa dell'incidenza che tale intervento avrebbe sulla sostenibilità del sistema previdenziale – occorre tuttavia far presente che la questione è all'attenzione del Governo e che sulla stessa potranno emergere interessanti spunti di riflessione anche nell'ambito del confronto avviato con i sindacati sulle tematiche previdenziali.

ALLEGATO 2

5-08172 Tripiedi: Iniziative per favorire il ricollocamento lavorativo degli ex dipendenti delle società Bames e Sem e per la reindustrializzazione dei siti produttivi di tali società dopo il loro fallimento.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto attiene all'atto parlamentare dell'onorevole Tripiedi e altri concernente le iniziative per favorire il ricollocamento lavorativo degli ex dipendenti delle società Bames srl e Sem srl e per la reindustrializzazione dei siti produttivi di tali società dopo il loro fallimento.

Preliminarmente, è opportuno ricordare, ai fini di una corretta ricostruzione della vicenda, che – nel 2000 – la multinazionale IBM Italia Spa ha scorporato e ceduto alla multinazionale canadese Celestica i rami d'azienda riconducibili alle attività di progettazione e distribuzione di apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche presenti allora in Italia presso lo stabilimento di Vimercate (MB).

Nel 2006, Celestica ha ceduto il predetto stabilimento alla Bartolini Progetti Spa che ha proseguito le attività con due distinte società: la Bames srl (ex Celestica) e la Sem srl.

Nel 2007, è stato sottoscritto con il Ministero dello sviluppo economico e le istituzioni locali un primo protocollo d'intesa finalizzato alla reindustrializzazione dell'area e alla salvaguardia occupazionale dei circa novecento lavoratori all'epoca impiegati. Da quel momento è iniziato un faticoso percorso durante il quale, nonostante l'impegno di tutte le istituzioni coinvolte e delle rappresentanze sindacali del territorio, sono stati avviati diversi piani industriali mai realizzati.

Nell'autunno del 2013, le società Bames srl e Sem srl sono state dichiarate fallite dal Tribunale di Monza dopo un lungo periodo di cassa integrazione. A seguito del fallimento, si è dato avvio, con il coinvolgimento di Regione Lombardia e del Ministero dello sviluppo economico, ad una interlocuzione con il soggetto proprietario dell'area al fine di collaborare per la reindustrializzazione del sito. Nel corso di diversi incontri, in particolare, la Regione Lombardia, unitamente alle altre istituzioni coinvolte, ha manifestato la massima disponibilità ad intraprendere specifiche azioni per individuare soluzioni adeguate, candidando il Vimercatese come possibile area per la sperimentazione di una zona a burocrazia zero. Parallelamente, le istituzioni locali hanno dato avvio ad una serie di interventi di politica attiva, anche di natura straordinaria, finalizzate al ricollocamento dei lavoratori coinvolti nella vicenda.

Alla fine del 2014, erano circa trecentosettanta i lavoratori alle dipendenze delle due società dichiarate fallite i quali – dopo aver fruito del trattamento di (CIGS) – sono stati collocati in mobilità per un periodo di due anni.

Nel corso degli anni 2015 e 2016 è proseguita la verifica di possibili sinergie per sostenere un processo di riconversione dell'area condiviso tra istituzioni, sindacati e proprietà. Tuttavia, nonostante gli auspici di tutti i livelli istituzionali, la trattativa non è andata a buon fine.

In siffatto contesto, voglio rassicurare gli onorevoli interroganti in merito all'attenzione rivolta alla vicenda in esame dal Ministero che rappresento che continuerà a monitorare gli ulteriori sviluppi, anche nella eventuale prospettiva di esaminarne le principali criticità e tenuto anche conto degli strumenti di tutela finora adottati.

Da ultimo, per quanto concerne il profilo produttivo, la Regione Lombardia ha reso noto di aver focalizzato la sua attenzione sull'area dei Comuni del Vimercatese, tradizionalmente caratterizzata dalla presenza del settore ICT (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) la cui importanza è riconosciuta a livello internazionale e in cui sono presenti un elevato numero di imprese in situazioni di difficoltà e in fase di riconversione.

L'idea che si intende perseguire è quella di realizzare – con l'adesione della Regione Lombardia, dei Ministeri competenti e dei comuni dell'area – un progetto di reindustrializzazione in ambito ICT che valorizzi il capitale umano presente sul-

l'area e che preveda la possibilità di sperimentare un Accordo per la Competitività territoriale quale strumento di attrattività intesa sia come capacità di attirare nuovi investitori sia di valorizzare o mantenere quelli già esistenti. A tale scopo è stata attivata una collaborazione con esponenti della Camera dei Deputati e del Ministero dello sviluppo economico a seguito della quale la Regione Lombardia ha redatto e trasmesso una bozza di Protocollo di intesa tra Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dello sviluppo economico e Regione Lombardia per il rilancio del sistema produttivo dell'area del vimercatese.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 7 luglio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	107
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	119
Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). Nuovo testo C. 3594 Governo (Parere alle Commissioni riunite XI e XII della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	109
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	
DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	112
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	121
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».	
Audizione del professor Nicola Lupo (Svolgimento e conclusione)	118
IFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRIIPPI	

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 7 luglio 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.05.

Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

C. 3886 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera, sul disegno di legge del Governo C. 3886, di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2016, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

Il decreto-legge n. 98/2016, che consta di tre articoli, interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei più recenti decreti-legge riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) del complesso aziendale.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), pone a carico dell'amministrazione straordinaria (e non più dell'acquirente o affittuario aggiudicatario della procedura di cessione) l'onere di rimborso dei 300 milioni di euro erogati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 191 del 2015, all'amministrazione straordinaria.

Attraverso una novella all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012, si estende all'aggiudicatario della procedura di cessione (affittuario o acquirente) l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti riconosciuta dal decreto-legge n. 207 del 2012 (e nei limiti dello stesso) all'ILVA Spa di Taranto (articolo 1, comma 3).

L'articolo 1, comma 1, lettera b), interviene sulla procedura riguardante le modifiche o le integrazioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cd. Piano ambientale), delineando una nuova e più articolata procedura, che sostanzialmente ridefinisce i termini per la definizione e la valutazione delle offerte vincolanti definitive da parte dei soggetti partecipanti alla procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria (nuovo comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191/2015), nonché per l'autorizzazione delle modifiche medesime e dei nuovi interventi (nuovo comma 8.1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191/ 2015). Diversamente da quanto previsto dall'attuale disciplina, recata dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 61 del 2013, nel procedimento di approvazione delle modifiche o integrazioni del piano non è contemplato il parere della Regione Puglia.

Ulteriori modifiche riguardano la nomina di un nuovo Comitato di esperti deputati allo svolgimento dell'istruttoria sulle predette modifiche (nuovo comma 8.2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191/2015) e la limitazione dell'applicazione della disciplina vigente, riguardante gli oneri reali e i privilegi speciali prevista per i proprietari dei siti oggetto di bonifica, ai beni, alle aziende e ai rami d'azienda oggetto del trasferimento (nuovo comma 8.3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191/2015).

L'articolo 1, comma 4, consente la proroga di ulteriori diciotto mesi del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale (lettera *a*)), approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, ed estende anche all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del medesimo Piano (lettera *b*)).

Il comma 5 dell'articolo 1 prevede che le disposizioni del medesimo articolo si applichino alle procedure di amministrazione straordinaria iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore del decretolegge. Si prevede inoltre, con riferimento alla restituzione dei finanziamenti statali che i commissari del Gruppo ILVA avevano titolo ad acquisire, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n.191 del 2015, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria (pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per l'anno 2017), che questa avvenga nell'anno 2018 (non più quindi nel medesimo esercizio nel quale era avvenuta l'erogazione), ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento di tutti i crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonché dei creditori privilegiati. Viene pertanto esplicitato il regime di restituzione di tali debiti (articolo 2, comma 1) ed è disciplinata la copertura finanziaria (articolo 2, commi 2-4).

Il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce l'esonero dagli oneri previsti dall'articolo 104-bis (diritto all'ispezione dell'azienda, diritto di recesso dell'amministrazione straordinaria), richiamati dall'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge n. 347 del 2003, qualora il contratto d'affitto dell'azienda, nell'ambito della procedura, preveda l'obbligo di acquisto della medesima, anche sottoposto a condizione o termine. È conseguentemente esclusa anche l'applicazione della disposizione concernente il diritto di prelazione dell'affittuario in relazione all'ipotesi di cessione.

L'articolo 3 disciplina infine l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).

Nuovo testo C. 3594 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, in sostituzione della relatrice, senatrice Stefania Pezzopane, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla XI Commissione Lavoro pubblico e privato e alla XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, sul disegno di legge C. 3594, come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, recante « Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali».

Il disegno di legge C. 3594, che si compone di un unico articolo, suddiviso in nove commi, risulta collegato alla legge di stabilità 2016.

Ricorda che la legge di stabilità 2016 (commi 386-390 della legge n. 208 del 2015) ha disegnato una serie di interventi organici, non a carattere temporaneo, contro la povertà e l'esclusione sociale e ha previsto, al comma 388, uno o più provvedimenti legislativi «di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti».

Il comma 1 evidenzia le finalità dell'intervento di delega, che è volto a contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, a contrastare la povertà e l'esclusione sociale e ad ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

A tal fine, il Governo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi recanti:

a) l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà, intesa come l'impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale. La misura nazionale è individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;

- b) il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;
- c) il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni.

Il comma 2 specifica i seguenti principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa all'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (di cui alla lettera *a*) del comma 1):

- a) la misura di contrasto alla povertà è unica a livello nazionale, ha carattere universale ed è condizionata alla prova dei mezzi, effettuata attraverso l'ISEE, nonché all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa;
- *a-bis)* la misura di contrasto alla povertà, assicurata in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, si compone di un sostegno economico e di una componente di servizi alla persona, assicurata dalla rete dei servizi e degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000, mediante il progetto personalizzato di cui alla lettera precedente;
- b) definizione, nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, dei beneficiari e del beneficio connessi alla misura nazionale di contrasto alla povertà, nonché delle procedure di individuazione dei medesimi;
- c) mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale è definito un graduale incremento del beneficio e una graduale estensione dei beneficiari individuati prioritariamente tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave o con donne in stato di

- gravidanza accertata o con persone con più di 55 anni di età in stato di disoccupazione, sulla base delle risorse che affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per effetto degli interventi di riordino di cui al comma 3, nonché attraverso ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi;
- d) previsione che alla realizzazione dei progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa nonché al potenziamento e alla qualificazione della presa in carico dei beneficiari concorrano le risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020;
- e) previsione che i progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale, siano predisposti da una équipe multidisciplinare costituita dagli ambiti territoriali interessati in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, formazione, politiche abitative, tutela della salute, istruzione;
- f) svolgimento di controlli e verifiche da parte dell'INPS;
- g) definizione della durata del beneficio economico, prevedendone la possibilità di rinnovo, subordinata alla verifica del persistere dei requisiti, ai fini del completamento o della ridefinizione del progetto personalizzato di presa in carico, nonché l'individuazione delle cause di sospensione e di decadenza dal beneficio medesimo.

Il comma 3 specifica i seguenti princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa al riordino delle prestazioni (di cui alla lettera *b*) del comma 1):

a) assorbimento delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà nella misura unica nazionale di contrasto alla povertà, con il completo assorbimento della Carta acquisti ordinaria nel momento in cui la misura unica nazionale di contrasto alla povertà sia in grado di coprire le fasce di popolazione interessate;

- b) applicazione dei requisiti richiesti in esito al riordino a coloro che richiedono le prestazioni dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati;
- c) utilizzo degli eventuali risparmi derivanti dal riordino delle prestazioni per incrementare il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
- d) previsione che le risorse destinate dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possano esserlo in quello successivo.

Il comma 4 specifica i seguenti princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa al sistema integrato di servizi ed interventi sociali (di cui alla lettera *c*) del comma 1):

- a) istituzione di un organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle autonomie locali e dell'INPS. L'organismo di coordinamento, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha il compito di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi;
- a-bis) consultazione periodica da parte dell'organismo di coordinamento delle parti sociali e degli organismi del Terzo settore per valutare l'attuazione delle disposizioni della legge e possibilità di costituzione, da parte dell'organismo di coordinamento medesimo, di gruppi di lavoro finalizzati alla predisposizione di analisi e di proposte in materia di contrasto alla povertà;
- b) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e di controllo

del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, da garantirsi in tutto il territorio nazionale, nonché del monitoraggio sull'attuazione della misura nazionale di contrasto alla povertà, pubblicandone gli esiti sul proprio sito *internet*;

b-bis) previsione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predisponga protocolli che agevolino l'attuazione della misura nazionale di contrasto alla povertà e preveda attività di affiancamento degli ambiti territoriali che, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio, presentino particolari criticità;

- c) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- d) rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, anche prevedendo meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della povertà e della promozione dell'inclusione sociale, afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, nei confronti degli ambiti territoriali che implementino forme di gestione associata dei servizi sociali che consentano una gestione più efficace ed efficiente dei servizi stessi:
- *d-bis)* riordino della normativa inerente le forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali, stabilendo che possano essere costituiti consorzi finalizzati alla gestione associata dei servizi sociali;
- e) promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, la salute e le politiche abitative, nonché at-

tivazione delle risorse della comunità e, in particolare, delle organizzazioni del Terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni, prevedendo altresì sedi di confronto con le parti sociali;

f) rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali, in particolare, del Casellario dell'assistenza, e sua integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro.

Il comma 5 individua la procedura di adozione dei decreti legislativi, per i quali, come previsto dal comma 1, è richiesta la previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il comma 6 stabilisce in ordine alla copertura finanziaria, disponendo che all'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, individuata come livello essenziale delle prestazioni, si provvede nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dalla legge di stabilità 2016. Dall'attuazione delle ulteriori deleghe relative al riordino delle prestazioni di natura assistenziale e della normativa in materia di sistema degli interventi e dei servizi sociali non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7 delega il Governo all'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi, anche in tal caso previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il comma 8 fa salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Il comma 9 dispone sull'entrata in vigore della legge e dei decreti legislativi previsti.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

C. 3926 Governo.

(Parere alla V Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla V Commissione Bilancio della Camera, sul disegno di legge A.C. 3926, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante « Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio ».

Il decreto-legge è costituito da 25, articoli ripartiti in sei Capi.

Il Capo I, costituito dagli articoli da 1 a 19, reca norme in materia di enti territoriali.

L'articolo 1 reca disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà comunale, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, dall'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013, per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. In particolare: al comma 1, si precisa che l'accantonamento di 80 milioni di euro destinato ai comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI è da considerarsi come importo massimo da destinare a tale finalità; al comma 2, si consente l'utilizzo, nell'anno 2016, delle disponibilità residue dell'importo accantonato sul Fondo nel 2015, ferma restando la finalità di utilizzo; al comma 3, si interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà comunale che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle Regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard.

L'articolo 2 reca disposizioni per una applicazione graduale, a decorrere dall'anno 2017, della riduzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale introdotta per finalità di contenimento della spesa pubblica dalla legge di stabilità per il 2015 - nei confronti dei comuni colpiti da eventi sismici ai quali la riduzione non è stata applicata negli anni 2015 e 2016, nonché per un progressivo aumento di detta riduzione per quelli ai quali è stata applicata nella misura del 50 per cento. La norma riguarda, nello specifico, i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nonché i comuni di Ferrara e Mantova) e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (provincia de L'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo), esentati dalla riduzione, e i comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 (territori delle province di Lucca e Massa Carrara), ai quali la riduzione del Fondo di solidarietà negli anni 2015-2016 si è applicata nella misura del 50 per cento.

L'articolo 3, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, prevede l'assegnazione di un contributo straordinario, per l'anno 2016, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, nel limite complessivo di 17,5 milioni di euro; detto contributo è assegnato al comune de L'Aquila per 16 milioni di euro e agli altri comuni del cratere sismico per 1,5 milioni di euro.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un « Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti » con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Tale Fondo è destinato ai comuni che si trovino a dover sostenere spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali verificatisi prima della data di entrata in vigore del decreto-legge o ad accordi transattivi ad essi collegati, il cui onere risarcitorio sia superiore alla metà del proprio

bilancio di parte corrente come risultante dai rendiconti dell'ultimo triennio. Tale disposizione è finalizzata, tra l'altro, a prevenire le situazioni di dissesto finanziario dei comuni.

L'articolo 5 reca disposizioni relative all'indennizzo delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, che causò la morte di 160 persone, 137 delle quali nel solo Comune di Sarno. A tal fine - novellando alcune norme della legge di stabilità per il 2016 – viene attribuita alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Salerno la somma di 7.5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per la stipulazione, congiuntamente con il comune di Sarno, di atti transattivi con i familiari delle vittime; la Prefettura individua la platea dei soggetti beneficiari, nonché l'importo da riconoscere nel limite di 100.000 euro per ciascun beneficiario.

L'articolo 6 dispone il differimento dei termini per la restituzione dei finanziamenti agevolati contratti dai soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi: il pagamento della rata in scadenza il 30 giugno 2016 dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate dovranno essere effettuati il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020.

L'articolo 7 è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015. In particolare viene esclusa l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011. La previsione di cui all'articolo in commento fa seguito a disposizioni analoghe adottate negli anni precedenti, anch'esse volte a contenere la riduzione delle risorse spettanti alle province e alle città metropolitane disposta come sanzione in caso di mancato rispetto del patto, in considerazione del processo di riordino di tali enti in corso ai sensi della legge n. 56 del 2014. Restano ferme le altre sanzioni, incluse quelle riguardanti il divieto di assunzione di personale.

L'articolo 8 reca la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario dell'ulteriore ammontare della riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016, ai sensi dell'articoli 1, comma 418, della legge di stabilità per il 2015, rispetto al taglio operato nel 2015. Il taglio incrementale per il 2016, quantificato in complessivi 900 milioni di euro rispetto al 2015, è ripartito nella misura di 650 milioni di euro a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per i restanti 250 milioni di euro, a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria.

L'articolo 9 – inserendo un comma 712-bis nell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 – limita alla sola sede del rendiconto l'obbligo di pareggio di bilancio, per il 2016, per Regioni, Province autonome, Città metropolitane e Province. Detti enti, quindi, limitatamente al 2016, non sono tenuti a conseguire il saldo di pareggio di bilancio in sede di bilancio di previsione.

L'articolo 10 reca una serie di interventi legislativi che recepiscono proposte normative presentate dalle Regioni, e condivise dal Governo, in sede di intesa, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dello scorso 11 febbraio, concernente la determinazione delle modalità ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome, in attuazione della legge di stabilità per il 2016. In particolare, il comma 1 prevede che le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013 siano destinate, per il 2016, a incrementare la dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, per un importo pari a 74.476.600 euro (o nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio); il comma 2 – inserendo un comma 710-bis nell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 - dispone che, a partire dall'anno 2017, alle Regioni che hanno rispettato il vincolo del pareggio di bilancio previsto dall'articolo 1, comma 710, della stessa legge n. 208 del 2015 (inteso come saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali) e che, al contempo, registrano un saldo finale di cassa non negativo, siano assegnate le risorse rivenienti dalle sanzioni versate al bilancio dello Stato dalle Regioni che non si sono attenute agli obblighi di equilibrio di bilancio dettati al medesimo articolo 1, comma 710. Viene demandato ad apposita intesa da concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni il riparto delle predette risorse fra le Regioni interessate; il comma 3 - inserendo un comma 688-bis nell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 - autorizza le sole Regioni che nell'anno 2015 hanno rispettato i tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (così come previsti dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2015) ad avvalersi, per l'anno 2016, delle disposizioni in materia di contabilizzazione degli investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 (« Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 »). Il richiamato articolo 40, comma 2, dispone che, a decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo al fine di corrispondere ad effettive esigenze di cassa; il comma 4 stabilisce che – fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2013 - le risorse presenti sui conti intestati alle Regioni, relativi sia alla gestione ordinaria, sia alla gestione sanitaria, concorrono complessivamente alla gestione della liquidità regionale e che anticipazioni di tesoreria sono consentite a condizione che si verifichi una carenza globale di fondi; il comma 5 riconosce agli enti pubblici strumentali delle regioni la facoltà di contrarre anticipazioni di cassa, con il fine esclusivo di far fronte a temporanee deficienze, per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di propria competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione; i commi 6 e 7 intervengono sulla disciplina relativa alla tassa automobilistica in caso di leasing, con conseguenti effetti finanziari che interessano le Regioni, destinatarie del relativo gettito.

L'articolo 11 dà attuazione all'Accordo firmato tra il Governo e la Regione Siciliana il 20 giugno 2016, volto ad adeguare le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana alle diverse modifiche normative intervenute nell'ambito della legislazione tributaria, che hanno determinato, nel corso degli anni, una riduzione del gettito disponibile per la Regione stessa. In particolare, il comma 1 assegna alla Regione Siciliana un importo pari a 5,61 decimi del gettito maturato (e non 10 decimi sul gettito riscosso come precedentemente previsto) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a titolo di acconto sulla compartecipazione spettante alla regione stessa per l'anno 2016. Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica, l'importo che viene assegnato alla Regione Siciliana risulta pari a circa 500 milioni di euro. Al comma 4 si stabilisce, inoltre, che la Regione Siciliana debba garantire, per l'anno 2016, un saldo positivo, in base alle modalità individuate dalla legge di stabilità per il 2016, pari a 227.879.000 euro. Nel caso di mancato rispetto di tale obbligo viene prevista l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 723, della legge di stabilità per il 2016.

L'articolo 12 reca attuazione dell'Accordo firmato il 21 luglio del 2015 tra il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze. In particolare, in attuazione di

quanto previsto dal punto 7 del citato Accordo, vengono attribuite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta risorse pari a 70 milioni di euro per l'anno 2016, al fine di assicurare una parziale compensazione della perdita di gettito subita dalla Regione stessa, per gli anni dal 2011 al 2014, con riguardo all'accisa sull'energia elettrica e alle accise sugli spiriti e sulla birra.

L'articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), al fine di rinviare all'anno 2018 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali (attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di territorialità; fiscalizzazione dei trasferimenti statali; istituzione dei fondi perequativi). Si tratta di un rinvio che va ricondotto alla circostanza che il riassetto tributario delle Regioni a statuto ordinario costituisce una parte della riforma del federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42) rimasta per lo più incompiuta, per mancanza dei provvedimenti attuativi. L'operazione di «fiscalizzazione» dei trasferimenti statali prevista nel provvedimento che ha dato attuazione alla delega sulla fiscalità regionale - costituito dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 - non si è infatti finora realizzata, né è intervenuto il decreto che avrebbe dovuto individuare i trasferimenti statali da sopprimere.

L'articolo 14 è volto a facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante la messa a disposizione di risorse finanziarie destinate al pagamento dei debiti pregressi, tramite la concessione di anticipazioni di liquidità da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria e da restituire in base ad un piano di ammortamento. Si prevede, a tal fine, un contributo per un massimo di 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1º settembre 2011 al 31 maggio 2016, e un contributo di pari importo massimo per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1º giugno 2016 al 31 dicembre 2019.

L'articolo 15 concerne la possibilità per gli enti locali, in alcuni casi, di rimodulare o riformulare il Piano di riequilibrio finanziario: al comma 1, viene prorogato al 30 settembre 2016 il termine entro il quale gli enti locali, che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, possono provvedere a rimodularlo o riformularlo, ferma restando la durata massima decennale del piano; al comma 2, viene concessa agli enti locali, che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario o ne hanno conseguito l'approvazione entro la data del 30 settembre 2016, la facoltà di riformularlo o rimodularlo per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio. La durata originaria del piano deve comunque restare invariata.

L'articolo 16 abroga la previsione (contenuta nell'articolo 1, comma 557, lettera a), della legge n. 296 del 2006) secondo cui gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno, ai fini del contenimento della spesa di personale, procedono alla riduzione dell'incidenza percentuale spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti. Si tratta di una disposizione destinata - come rilevato dalla stessa Corte dei conti - ad avere effetti iniqui nei confronti degli enti virtuosi che riducono la spesa corrente con un ritmo superiore alla riduzione della spesa di personale, che ha un maggior grado di rigidità, rispetto ad enti meno attenti alla riduzione della spesa pubblica.

L'articolo 17 – inserendo due nuovi commi (il 228-bis ed il 228-ter) nell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) – introduce, in deroga alla normativa vigente, disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dai comuni relativamente al personale educativo e scolastico delle scuole d'infanzia e degli asili nido. Al fine di garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nei richia-

mati istituti degli enti locali, è riconosciuta ai comuni la facoltà di procedere, nel triennio 2016-2018, a un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo, per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015/2016 (fermi restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale). Si prevede, inoltre, che i comuni (sempre nel triennio 2016-2018) possano effettuare procedure di stabilizzazione di contingenti di personale educativo e scolastico impiegato a tempo determinato nelle scuole d'infanzia e negli asili nido.

L'articolo 18, al fine di consentire la prosecuzione del servizio di riscossione da parte degli enti locali senza soluzione di continuità nelle more del riordino della disciplina della riscossione, proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale le società del Gruppo Equitalia avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.

L'articolo 19 reca disposizioni di copertura degli oneri relativi all'istituzione del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti di cui all'articolo 4, nonché derivanti dalle disposizioni concernenti la Regione Valle d'Aosta di cui all'articolo 12.

Il Capo II, costituito dagli articoli 20 e 21, reca disposizioni in materia di spesa sanitaria.

L'articolo 20 fissa tempi certi per l'approvazione in via definitiva del decreto di riparto delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale. In tal modo si permette alle regioni di programmare in maniera più soddisfacente le attività economiche e gestionali dei propri servizi sanitari, tra le quali il rispetto della regolarità dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale. Vi si prevede, tra l'altro, che, qualora non venga raggiunta entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni prevista dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011 ai fini dell'adozione del decreto di determinazione annuale dei costi e dei fabbisogni standard regionali, la determinazione in via provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard regionali è fissata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 marzo dell'anno stesso. Qualora, inoltre, non si pervenga alla conclusione della richiamata intesa neppure entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard è adottata in via definitiva con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 21 reca misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

Il Capo III, costituito dal solo articolo 22, reca norme in materia ambientale. In particolare, vi si dispone che le risorse non ancora impegnate, ancorché già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali, destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014 (relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007), siano revocate e confluiscano nella contabilità speciale di una struttura commissariale, appositamente costituita, al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi di bonifica delle discariche stesse. L'articolo disciplina, inoltre, al fine di accelerarle, le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque necessari per conformarsi alle norme della direttiva 91/271/ CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane.

Il Capo IV, costituito dal solo articolo 23, reca norme in materia di agricoltura. In particolare, si prevede: l'autorizzazione della spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per sostenere i produttori di latte in ragione di una pianificazione dell'offerta volta alla riduzione dei livelli produttivi; il rifinanziamento, per un importo di 6 milioni di euro per il 2016 e di 4 milioni di euro per il 2017, del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte; la proroga della gestione del sistema informativo agricolo da parte del SIN, in scadenza il 20 settembre 2016, fino all'espletamento delle prescritte procedure di gara da parte di Consip.

Il Capo V, costituito dal solo articolo 24, reca norme in materia di attività culturali. In particolare sono introdotti elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del decretolegge n. 91 del 2013 (cd. decreto « valore cultura »).

Il Capo VI, costituito dal solo articolo 25, reca la disposizione di entrata in vigore del decreto-legge.

Sottolinea inoltre l'importanza del lavoro svolto dalla Commissione: l'articolo 11 del decreto-legge dà attuazione all'accordo raggiunto tra lo Stato e la Regione Sicilia nel giugno 2016 con cui l'annosa questione della modalità di calcolo della compartecipazione della Regione al gettito IRPEF ha trovato soluzione nel senso indicato dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale (doc. XVII-bis, n. 3).

Ricorda infine che il Presidente della Corte dei conti ha segnalato, nell'audizione recentemente svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze », l'esigenza di garantire un'uniformità di interpretazione delle norme contabili a fronte delle richieste di parere degli enti territoriali, attraverso un filtro, peraltro non obbligatorio, della Sezione delle autonomie. A tale esigenza intende dare risposta una delle condizioni formulate nel parere.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni e cinque osservazioni (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 7 luglio 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.20.

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».

Audizione del professor Nicola Lupo.

(Svolgimento e conclusione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone L'ufficio di che la pubblicità dei lavori sia assicurata 8.50 alle 8.55.

anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Nicola LUPO, professore ordinario di diritto pubblico presso l'Università degli studi Luiss « Guido Carli » di Roma, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene il presidente Gianpiero D'A-LIA.

Nicola LUPO, professore ordinario di diritto pubblico presso l'Università degli studi Luiss « Guido Carli » di Roma, fornisce ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia infine il professor Lupo per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 8.55.

Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (C. 3886 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3886, di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante « Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA »;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile prevalentemente alla materia « ordinamento civile », di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

considerato che rilevano altresì le materie « sistema contabile dello Stato », « ordinamento penale » e « tutela dell'ambiente », di competenza esclusiva statale, e la materia « tutela della salute », di competenza concorrente tra Stato e Regioni;

rilevato altresì che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), interviene sulla pro-

cedura riguardante le modifiche o le integrazioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cd. Piano ambientale), senza contemplare, diversamente da quanto previsto dall'attuale disciplina (articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 61 del 2013), il parere della Regione Puglia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), sia valutata l'opportunità di inserire il parere della Regione interessata nell'ambito della procedura riguardante le modifiche o le integrazioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, come previsto dall'attuale disciplina (articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 61 del 2013).

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016) (nuovo testo C. 3594 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 3594, recante « Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016) », come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile sia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » (articolo 117, secondo comma, lettera *m*), Cost.) sia alla competenza legislativa delle Regioni in materia di « politiche sociali » (articolo 117, quarto comma, Cost.);

condivisa la finalità del disegno di legge di delega, che introduce una misura unica nazionale di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, di carattere universale, che costituisce livello essenziale delle prestazioni; considerato che le Regioni, in forza della loro potestà legislativa in materia di « politiche sociali » ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, sono altresì competenti ad adottare misure per il contrasto della povertà e dell'esclusione sociale e che, in un'ottica di piena ed efficace garanzia dei diritti sociali fondamentali, appare opportuno prevedere la possibilità di un coordinamento tra queste misure e la misura unica nazionale;

preso atto che i decreti legislativi delegati sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di inserire un criterio direttivo che consenta alle Regioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione, di coordinare le misure di contrasto alla povertà disciplinate a livello territoriale con la misura unica nazionale prevista dal comma 1, lettera *a*).

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3926, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante: « Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio »;

rilevato che il provvedimento è nel suo complesso riconducibile alla materia « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », di competenza concorrente tra Stato e Regioni;

rilevato che l'articolo 7 è volto a ridurre le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015;

considerato che appare necessario attenuare la disciplina delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015 anche per i comuni, riducendo le sanzioni di carattere finanziario e intervenendo sul divieto di assunzioni di personale e di contrarre mutui, avendo particolare riguardo alla situazione dei comuni che non sono stati in condizione di rispettare il patto per motivi meramente contabili, quali difformi interpretazioni delle norme di contabilità o a causa della imputazione di trasferimenti correnti da altri enti pubblici ad esercizi successivi al 2015 da parte degli stessi enti trasferenti:

constatato che, rispetto a quanto concordato in sede di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome dell'11 febbraio scorso, l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione all'articolo 10, comma 5, capoverso 9-bis, relativo alla facoltà di contrarre anticipazioni di cassa, è circoscritto ai soli enti strumentali regionali « pubblici », senza comprendere le società strumentali che, pur essendo partecipate o interamente possedute dalla Regione, non presentino natura pubblicistica;

considerato che l'articolo 11 costituisce un primo importante passo avanti nel senso della piena attuazione dell'articolo 36 dello statuto della Regione siciliana sulle entrate di spettanza della Regione, con il superamento del principio della territorialità della riscossione, che fa esclusivo riferimento al luogo in cui avviene l'operazione contabile (cd. metodo del « riscosso »), e l'applicazione del principio della capacità fiscale, che fa riferimento al luogo dove matura il presupposto della imposizione fiscale (cd. metodo del « maturato »), come auspicato dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, approvato dalla Commissione nella seduta del 4 novembre 2015 (doc. XVII-bis, n. 3);

auspicando che, al fine di favorire la crescita dell'economia siciliana e l'attrazione di investimenti, si proceda in questo senso con un ulteriore innalzamento dei decimi spettanti alla Regione da destinare allo sviluppo di una fiscalità regionale di vantaggio, anche in considerazione della mancata attuazione dell'articolo 38 dello

statuto, relativo al fondo di solidarietà nazionale;

rilevato che il rapido succedersi di interventi normativi in materia di finanza territoriale determina incertezze in sede interpretativa, che portano sempre più frequentemente gli amministratori regionali e locali a richiedere pareri alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e che si rende dunque necessario individuare un meccanismo che assicuri il coordinamento del sistema dei controlli nei confronti degli enti territoriali, coordinamento che può essere efficacemente assicurato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti:

rilevata l'opportunità di introdurre misure che favoriscano la crescita e lo sviluppo, incentivando gli investimenti;

considerata altresì l'opportunità di introdurre misure di semplificazione, con riguardo all'attività degli organismi pagatori per la gestione agricola (OPR);

considerata infine l'importanza della valorizzazione del personale, con l'individuazione di un sistema che incentivi le capacità ed il merito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 7, si modifichi la disciplina delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015 anche per i comuni, riducendo le sanzioni di carattere finanziario e intervenendo sul divieto di assunzioni di personale e di contrarre mutui, avendo particolare riguardo alla situazione dei comuni che non sono stati in condizione di rispettare il patto per motivi meramente contabili, quali ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse successive interpretazioni delle norme di contabilità o a

causa della imputazione di trasferimenti correnti da altri enti pubblici ad esercizi successivi al 2015 da parte degli stessi enti trasferenti;

2) al fine di assicurare un efficace coordinamento del sistema dei controlli nei confronti degli enti territoriali, all'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sia introdotta la facoltà – in aggiunta quelle già previste – di richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, eventualmente tramite la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI o l'UPI;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 10, comma 5, capoverso 9-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare se nell'espressione « enti pubblici strumentali » debbano considerarsi comprese le società strumentali che, pur essendo partecipate o interamente possedute dalla Regione, non presentino natura pubblicistica;

b) al fine di favorire la crescita dell'economia e l'attrazione di investimenti, si valuti l'opportunità di un ulteriore innalzamento dei decimi spettanti alla Regione Siciliana da destinare allo sviluppo di una fiscalità regionale di vantaggio;

c) al fine di favorire la ripresa degli investimenti, si valuti l'opportunità di consentire l'utilizzo del Fondo pluriennale vincolato e di escludere gli investimenti di carattere strategico dalla disciplina del pareggio di bilancio;

d) si valuti l'opportunità di introdurre misure di semplificazione, con riguardo all'attività degli organismi pagatori per la gestione agricola (OPR);

e) al fine di favorire l'incentivazione delle capacità e del merito del personale degli enti territoriali, si valuti l'opportunità di adottare misure che evitino riduzioni del salario accessorio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

SOMMARIO

ΛTTI	DEI	COVERNO	۰

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 303 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	123
ALLEGATO (Parere approvato)	125
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale fra le banche popolari (ASSOPO-POLARI) (Svolgimento e conclusione)	124

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 7 luglio 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 8.15.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Atto n. 303.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 29 giugno 2016. Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 29 giugno il relatore, sen. Sollo, ha illustrato il contenuto del provvedimento e si è svolto un breve dibattito. Ieri pomeriggio la proposta di parere elaborata dal relatore è stata inviata a tutti i componenti della Commissione. Chiede al sen. Sollo se intenda illustrarla.

Il senatore Pasquale SOLLO (PD), relatore, illustra brevemente la proposta di parere, che ha elaborato tenendo conto del dibattito svoltosi nella precedente seduta. La proposta si incentra ovviamente sui profili di competenza della Commissione, che attengono in particolare agli obiettivi di semplificazione amministrativa e della struttura perseguiti dallo schema. La parte dispositiva è composta di sette osservazioni, che ritiene possano essere condivise dai colleghi.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI ringrazia il relatore ed i componenti della

Commissione per il lavoro svolto, dichiarando che il Governo – anche per quanto riguarda il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – condivide la proposta di parere del relatore. Ritiene che le osservazioni formulate, riguardanti tematiche note e rilevanti, possano essere accolte al fine di rendere il testo più efficace.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Rughetti e prende atto della disponibilità del Governo. Pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato*).

Il senatore Pasquale SOLLO (PD), relatore, ringrazia il Sottosegretario Rughetti, il presidente e tutti i componenti della Commissione per l'apporto dato e la condivisione espressa al suo lavoro in qualità di relatore, ben supportato dagli uffici.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia a sua volta il senatore Sollo e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 8.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 7 luglio 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 8.25.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo. Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale fra le banche popolari (ASSOPOPOLARI).

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Corrado SFORZA FOGLIANI, *Presidente dell'Associazione Nazionale fra le banche popolari (ASSOPOPOLARI)*, svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, presidente, il deputato Mino TARICCO (PD) e la senatrice Rosa Maria DI GIORGI (PD) ringraziano il presidente Sforza Fogliani per gli spunti offerti al lavoro della Commissione, svolgendo una serie di considerazioni e ponendo domande.

Il presidente Corrado SFORZA FO-GLIANI e Giuseppe DE LUCIA LUMENO, Segretario Generale dell'Associazione Nazionale fra le banche popolari (ASSOPOPO-LARI) replicano ai rilievi avanzati nel corso del dibattito.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il presidente e il segretario generale di Assopopolari per il loro approfondito contributo.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 303.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Atto n. 303);

rilevato che:

lo schema di decreto legislativo fa seguito, a distanza di pochi mesi, al Piano Strategico nazionale della portualità e della logistica (DPCM in data 26 agosto 2015, sul quale è stata acquisita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni il 31 marzo 2016, in seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 2015);

il Piano ha evidenziato la peculiarità della situazione italiana, derivante dalla presenza di molti porti distribuiti su una costa molto estesa e dalla conformazione geomorfologica del Paese, fattori che rendono difficile, a differenza di altri Paesi, concentrare in pochissimi porti le funzioni che più di altre beneficiano di economie di scala; inoltre, i porti italiani sono quasi tutti collocati nei pressi del centro di città storiche;

il Global Competitiveness Index 2014-2015 del World Economic Forum ha collocato le infrastrutture portuali italiane al 55° posto nella graduatoria di competitività, a fronte del 9° posto della Spagna, del 23° posto del Portogallo, del 32° della Francia, del 49° della Grecia e del 51° della Croazia;

considerato che:

la relazione illustrativa dello schema individua l'obiettivo strategico della riforma nella trasformazione dell'attuale « quadro frammentato e disarticolato in un moderno ed efficiente sistema nazionale di organizzazione e governo della portualità e della logistica », attraverso un nuovo modello di *governance* incentrato sull'istituzione di 15 Autorità di Sistema Portuale (AdSP),che accorperanno tutti i 54 porti italiani e sostituiranno le attuali 24 Autorità portuali;

L'AIR indica i seguenti obiettivi di breve e medio e lungo periodo:

obiettivi di breve periodo:

superamento dell'eccessivo localismo attuale, attraverso l'intervento sulla dimensione « monoscalo » degli organi di governo dei porti e l'introduzione di sistemi portuali multi-scalo;

semplificazione e snellimento degli adempimenti amministrativi connessi allo svolgimento delle attività portuali;

dimezzamento dell'apparato amministrativo di supporto alle Autorità di Sistema Portuali;

obiettivi di medio e lungo periodo:

miglioramento della gestione della portualità italiana e quindi maggiore efficienza;

aumento della visibilità dei porti di ciascun Sistema a livello globale;

maggiore interazione e integrazione con le aree logistiche del Paese;

maggiore capacità di coordinamento;

tutela dell'ambiente delle aree portuali da varie fonti di inquinamento e minimizzazione dell'impatto ambientale delle infrastrutture sul territorio circostante, nonché riduzione dei consumi energetici;

valutato che:

l'AIR si conclude con la prudente annotazione che la riforma « si inserisce in un contesto di politica economica non del tutto agevole per un perfetto conseguimento degli obiettivi che la stessa si prefigge di conseguire »;

la principale innovazione dello schema di decreto legislativo consiste dunque nell'istituzione di 15 Autorità di Sistema Portuale (AdSP), che accorperanno tutti i 54 porti italiani e sostituiranno le attuali 24 Autorità portuali;

lo schema persegue due grandi obiettivi: la riorganizzazione della struttura e la semplificazione dell'azione amministrativa;

dal punto di vista della riorganizzazione della struttura:

la riforma ha una valenza strategica per rilanciare il sistema portuale anche a fronte della concorrenza dei porti del sud e dell'est del Mediterraneo, perseguendo integrazione tra i porti ed economie di scala, in una fase politico-economica internazionale molto complessa;

l'analisi d'impatto della regolamentazione indica gli obiettivi della riforma e 14 indicatori per misurarne l'efficacia;

in particolare, dovrà essere monitorata la razionalizzazione della struttura, per evitare che si riproduca l'attuale frammentazione: in particolare, l'istituzione degli uffici territoriali non deve tradursi in una moltiplicazione dei centri decisionali;

la revisione del sistema e l'eventuale riduzione del numero delle Autorità è

demandata a regolamenti di delegificazione da adottare decorsi tre anni dall'entrata in vigore della riforma;

la riforma compie un'operazione condivisibile: « asciuga » gli organi di governo delle autorità, escludendone le rappresentanze degli operatori economici, superando l'attuale commistione e recuperando il loro apporto, pure indispensabile, attraverso la partecipazione al neoistituito Tavolo di partenariato della risorsa mare. Il nuovo organismo dovrà svolgere un ruolo effettivo nel processo decisionale e programmatorio delle Autorità, fornendo alle autorità amministrative tutti gli elementi utili per le loro decisioni. In questa chiave, la consultazione dei soggetti interessati, oltre a dare legittimazione al soggetto regolatore, assume importanza anche come elemento di supporto delle scelte regolatorie:

la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento di numerose e puntuali proposte emendative e dell'impegno politico a istituire un tavolo tecnico presso il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture per discutere « soluzioni normative » ad una serie di temi considerati cruciali per un'efficace attuazione delle finalità del decreto legislativo così come degli obiettivi strategici del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica:

per quanto attiene alla semplificazione:

l'operatività dello Sportello unico amministrativo viene limitata ai « procedimenti amministrativi ed autorizzativi che non riguardano le attività commerciali ed industriali in porto », mentre le funzioni di competenza delle Autorità di governo dei porti sono essenzialmente rivolte a regolamentare le attività degli operatori in settori economici legati alla portualità (ingegneria navale, cantieristica, trasporti, logistica, commercio, ecc.) »;

si demanda alle amministrazioni competenti il compito di adottare il regolamento attuativo dello sportello unico entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, senza specificare né a quali amministrazioni ci si intenda riferire, né i contenuti del regolamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

andrebbe valutata l'opportunità di:

prevedere, nell'ottica del monitoraggio e della valutazione d'impatto, che la revisione del sistema e l'eventuale riduzione del numero delle Autorità – opportunamente demandata a regolamenti di delegificazione da adottare decorsi tre anni dall'entrata in vigore della riforma – sia preceduta da una verifica *ex post*, che possa essere dibattuta anche nelle sedi parlamentari e con le Regioni e che tenga conto dei 14 indicatori indicati nell'AIR;

definire meglio le funzioni del Tavolo nazionale di coordinamento delle autorità, di cui si prevede l'istituzione, raccordandolo con il Piano Strategico nazionale della portualità e della logistica;

istituire il tavolo tecnico richiesto dalla Conferenza unificata, che potrebbe rivelarsi utile per una condivisione delle strategie nel settore; verificare se la limitazione dell'operatività dello Sportello unico amministrativo ai « procedimenti amministrativi ed autorizzativi che non riguardano le attività commerciali ed industriali in porto » risulti coerente con le funzioni di competenza delle Autorità di governo dei porti, essenzialmente rivolte a regolamentare le attività degli operatori in settori economici legati alla portualità;

specificare le amministrazioni competenti all'adozione del regolamento attuativo dello sportello unico, dando indicazioni sui suoi contenuti;

precisare, al comma 2 del nuovo articolo 6 della legge n. 84, come sostituito dall'articolo 5 dello schema, a quale soggetto (e con quali procedure) spetti la deliberazione in merito all'inserimento – su richiesta delle singole Regioni – di un porto di rilevanza economica regionale ricadente nella propria competenza all'interno dell'Autorità portuale di sistema;

precisare, sempre nell'ambito del nuovo articolo 6, la data da cui decorre la soppressione delle vecchie autorità portuali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

SOMMARIO

Δ1	IID	171	0	NΤ	•

Variazione nella composizione della Commissione	128
Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Enrico Costa, sui profili di	
competenza in tema di attuazione e prospettive del federalismo fiscale (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione)	128
LIFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128

AUDIZIONI

Giovedì 7 luglio 2016. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Enrico Costa.

La seduta comincia alle 8.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione la senatrice Eva Longo, in sostituzione del senatore Vincenzo D'Anna, dimissionario.

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Enrico Costa, sui profili di competenza in tema di attuazione e prospettive del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche at-

traverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Il ministro Enrico COSTA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni i deputati: Roger DE MENECH (PD), Giovanni PAGLIA (SI-SEL) e il senatore Federico FORNARO (PD).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia il ministro per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

129

Giovedì 7 luglio 2016. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 10.10.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Alessandro Pansa.

Il Comitato procede all'audizione del prefetto Alessandro PANSA, *Direttore ge-* nerale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente Giacomo STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD), Giuseppe ESPO-SITO (AP (NCD-UDC)) e MARTON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 12.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	130
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione di rappresentanti della Fondazione Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) (Svolgimento e conclusione)	130
AVVERTENZA	131

Giovedì 7 luglio 2016. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione di rappresentanti della Fondazione Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA).

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, avverte che sono presenti per la Fonda-

zione Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Enpaia), il presidente, Antonio Piva, accompagnato dal direttore generale, Adriano Morrone e dal direttore della divisione patrimonio immobiliare, Mauro Trisciuzzi.

Svolgono una relazione Antonio PIVA, presidente della Fondazione ENPAIA, e Mauro TRISCIUZZI, direttore della divisione patrimonio immobiliare della Fondazione ENPAIA, che consegnano documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni a più riprese il senatore Marcello GUALDANI (AP) e i deputati Roberto MORASSUT (PD), Giuseppe GALATI, vicepresidente e Lello DI GIOIA, presidente.

Rispondono ai quesiti Antonio PIVA, presidente della Fondazione ENPAIA, e Adriano MORRONE, direttore generale della Fondazione ENPAIA.

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, nel ringraziare il presidente della Fondazione Enpaia per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione della presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani (Svol-	
gimento e conclusione)	132
Comunicazioni del Presidente	132
Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Verona, Francesco	122
Rombaldoni (Svolgimento e conclusione)	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133

Giovedì 7 luglio 2016. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione della presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione della presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, che ringrazia della presenza.

Debora SERRACCHIANI, presidente della regione Friuli Venezia Giulia, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Luis Alberto ORELLANA (PLA-PSI-MAIE), Laura PUPPATO (PD), Paolo ARRIGONI (LN-Aut), il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, presidente.

Debora SERRACCHIANI, presidente della regione Friuli Venezia Giulia, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta, per consentire lo svolgimento dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, e ricordando che la seduta medesima riprenderà al termine dei lavori antimeridiani dell'aula.

La seduta, sospesa alle 9.05, è ripresa alle 14.50.

Comunicazioni del Presidente.

Alessandro BRATTI, presidente, comunica che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi questa mattina, è stato

stabilito che la missione in Calabria, prevista dal 12 al 14 luglio 2016, avrà luogo in altra data e che la missione nelle Marche, prevista dal 21 al 22 luglio 2016, si svolgerà nei giorni del 20 e 21 luglio 2016.

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Verona, Francesco Rombaldoni.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Verona, Francesco Rombaldoni, che ringrazia della presenza.

Francesco ROMBALDONI, sostituto procuratore presso il tribunale della Repubblica di Verona, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Laura PUPPATO (PD), Paola NUGNES (M5S), il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, presidente.

Francesco ROMBALDONI, sostituto procuratore presso il tribunale della Repubblica di Verona, risponde ai quesiti

posti; quindi chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Francesco ROMBALDONI, sostituto procuratore presso il tribunale della Repubblica di Verona, fornisce ulteriori precisazioni.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia il dottor Rombaldoni per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.05 alle 9.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

SOMMARIO

AUDIZIONI:	
Audizione di un militare in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele	
Scieri (Svolgimento e conclusione)	134
AVVERTENZA	134

AUDIZIONI

Giovedì 7 luglio 2016. – Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 8.50.

Audizione di un militare in servizio nella caserma «Gamerra» di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri. (Svolgimento e conclusione).

Sofia AMODDIO, *presidente*, apprezzate le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (i

lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Sofia AMODDIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante	3
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
AVVERTENZA	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito delle proposte di legge recanti norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio (C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3818 Roccella e C. 3829 Invernizzi).	
Audizione di rappresentanti di CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro), CISL (Confederazione italiana sindacati lavoratori), UIL (Unione italiana del lavoro), UGL (Unione generale del lavoro), ANP (Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola)	5
Audizione di rappresentanti di FISM (Federazione italiana scuole materne)	5
Audizione di esperti	5
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive. C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione)	6
Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: <i>a)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; <i>b)</i> della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; <i>c)</i> del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; <i>d)</i> della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; <i>e)</i> del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015. C. 3303-B Governo, approvato	
dalla Camera e modificato dal Senato (Esame e rinvio)	7

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

INDACINE	CONOSCITIVA:
IIVIJA GINE.	CUNUSCITIVA

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Disposizioni in
materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabi.
e dei suoi derivati » (C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C
2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi
C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco e C. 3447 Bruno Bossio).

Αι	idizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, del
	Consiglio nazionale dell'ordine gli psicologi, di Massimo Canu, professore di psicologia
	generale presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza», e di Roberto Mineo,
	presidente del Centro italiano di solidarietà Don Mario Picchi (CEIS) (Svolgimento e
	conclusione)

10

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni concernenti	i la partecipazione	dell'Italia alle missioni	internazionali. C. 45-933-
952-1959-C. approvat	to dalla Camera e	modificato dal Senato	

12

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del	respon	sabile NADC	Italia,	Generale	C.A. Leonardo	Gal	litelli, nell'an	nbito della
discussione	della	risoluzione	7-00586	6 Coccia,	sull'istituzione	di	un'Agenzia	nazionale
antidoping								

13

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

SEDE REFERENTE:

D	ecreto-legge	98/2016	recante	disposiz	ioni urg	genti pe	r il	comp	letament	o della	procedu	ra o	lt
	cessione de	ei comple	essi azie	ndali del	gruppo	ILVA.	C.	3886	Governo	(Seguite	dell'esa	ıme	e
	conclusion	e)											

14

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

SEDE REFERENTE:

Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al	
sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594	
Governo (Seguito dell'esame e conclusione)	
ALLEGATO 1 (Emendamento approvato)	

ALLEGATO 2 (Correzioni di forma approvate)

20

17

21

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni	concernenti	la part	tecipazione	dell'Ita	alia alle	missi	ioni inter	nazi	onali.	Emenda-
menti C.	45-933-952-	1959-C,	approvata	dalla	Camera	e m	odificata	dal	Senato	(Parere
all'Asseml	blea) (Esame	e conc	lusione – I	Parere)						

22

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei com-
plessi aziendali del Gruppo ILVA. Nuovo testo C. 3886 Governo (Parere alle Commissioni
riunite VIII e X) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

23 32

35

26

ATTI DEL GOVERNO:
Sulla pubblicità dei lavori
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi. Atto n. 309 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)
ALLEGATO 3 (Parere approvato)
SEDE REFERENTE:
Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino (Seguito dell'esame e rinvio)
ALLEGATO 4 (Proposta di testo unificato del Relatore)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
II Giustizia
SEDE REFERENTE:
DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. C. 3954 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)
V Bilancio, tesoro e programmazione
SEDE REFERENTE:
DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 303 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 306 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)
SEDE CONSULTIVA:
Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo (Parere alle Commissioni XI e XII) (Esame e rinvio)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
VII Cultura, scienza e istruzione
INTERROGAZIONI:
5-05497 Naccarato: Sull'equiparazione ed equipollenza del percorso formativo delle scuole di alta formazione per diplomati restauratori alla classe di laurea LMR/02
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-06584 Ricciatti: Sull'assunzione dei docenti di sostegno necessari al fine di garantire il pieno adempimento del diritto all'educazione e all'istruzione
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
5-08099 Rizzetto: Su talune assunzioni presso l'Area <i>Science Park</i> di Trieste
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
5-08436 Iori: Sui criteri di ripartizione del fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2015-2017
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)

Giovedì 7 luglio 2016	- 138 -	Indice Generale
5-08437 Sgambato: Sull'Archivio di	Stato di Caserta	51
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)		
SEDE REFERENTE:		
Modifiche alla disciplina in materi Ghizzoni (Seguito dell'esame e rin	vio – Revoca dell'abbinamento de	ella proposta di legge C.
2386 Ghizzoni)		
AUDIZIONI INFORMALI: Audizione dell'arch. Dora Di France FESR 2014-2020 del MIBACT, a Ascani, recante « Agevolazioni in unico di cui al decreto legislativo tra il pubblico per la valorizzazi	nell'ambito dell'esame della prop favore delle <i>start-up</i> culturali non 24 febbraio 1998, n. 58, in materi	posta di legge C. 2950 nché modifiche al testo la di raccolta di capitali
IX Trasporti, poste e telecomu	nicazioni	
SEDE LEGISLATIVA:		
Sulla pubblicità dei lavori		64
Disposizioni in materia di fornitu concorrenza e della libertà di acce discussione e conclusione – Appr	esso degli utenti. C. 2520 Quintare	lli ed altri (Seguito della
ALLEGATO 1 (Emendamenti approv		
ALLEGATO 2 (Correzioni di forma)		
ATTI DEL GOVERNO:		
Schema di decreto del Presidente de privatizzazione e delle modalità d detenuta dal Ministero dell'econor n. 312 (Seguito dell'esame, ai sens	li dismissione di una ulteriore quo mia e delle finanze nel capitale di	ota della partecipazione Poste italiane Spa. Atto
Schema di decreto legislativo recan della disciplina concernente le au Atto n. 303 (Seguito dell'esame, conclusione – Parere favorevole de	itorità portuali di cui alla legge 2 ai sensi dell'articolo 143, commo	28 gennaio 1994, n. 84. 1 <i>4, del regolamento, e</i>
ALLEGATO 3 (Proposta di parere de		
ALLEGATO 4 (Proposta alternativa	di parere del gruppo M5S)	85
ALLEGATO 5 (Parere approvato)		91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGR	ATO DAI RAPPRESENTANTI D	EI GRUPPI 72
X Attività produttive, commerc	cio e turismo	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGR	ATO DAI RAPPRESENTANTI D	EI GRUPPI 100
XI Lavoro pubblico e privato		
INTERROGAZIONI:		
5-03774 Gnecchi: Applicazione degli sulla base dell'incremento dell' salvaguardia in materia pensionis	aspettativa di vita nell'ambito	dei provvedimenti di
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)		
5-08172 Tripiedi: Iniziative per favor società Bames e Sem e per la rei il loro fallimento	ndustrializzazione dei siti produt	tivi di tali società dopo
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)		
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGR	ATO DAI RAPPRESENTANTI D	EI GRUPPI 102

XII Affari sociali	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	107
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	119
Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). Nuovo testo C. 3594 Governo (Parere alle Commissioni riunite XI e XII della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	109
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	120
DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	112
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	121
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».	
Audizione del professor Nicola Lupo (Svolgimento e conclusione)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 303 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	123
ALLEGATO (Parere approvato)	125
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale fra le banche popolari (ASSOPO-POLARI) (Svolgimento e conclusione)	124
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
AUDIZIONI:	
Variazione nella composizione della Commissione	128
Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Enrico Costa, sui profili di competenza in tema di attuazione e prospettive del federalismo fiscale (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione)	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS),	130
prefetto Alessandro Pansa	129

AVVERTENZA

134

Sulla pubblicità dei lavori
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.
Audizione di rappresentanti della Fondazione Ente nazionale di previdenza per gli addett e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) (Svolgimento e conclusione)
AVVERTENZA
Audizione della presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani (Svol gimento e conclusione)
gimento e conclusione)
,
Comunicazioni del Presidente Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Verona, Francesco Rombaldoni (Svolgimento e conclusione)
Comunicazioni del Presidente
Comunicazioni del Presidente
Comunicazioni del Presidente Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Verona, Francesco Rombaldoni (Svolgimento e conclusione) UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILI

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



*17SMC0006840